



SOGIMA
HOLDING s.r.l.

SOGIMA HOLDING S.R.L.

(REA LT-202680)

ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L., CO.ED.IM. S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche e integrazioni



Powered by Paccofacile.it © 2021. Tutti i diritti riservati.

SOGIMA HOLDING S.r.l., Via dell'Industria n. 4 – 04011 Aprilia (LT) P.IVA 02830440596

<i>PREMESSA</i>	7
<i>LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA</i>	8

IL GRUPPO SOGIMA

SOGIMA HOLDING SRL E LE PARTECIPATE: PROFILO DEL GRUPPO	11
ORGANI E ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO	14

PARTE GENERALE

PRINCIPALI DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	19
1.Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.....	22
2.Adozione del Modello: finalità e funzioni – principi etici	30
3.Destinatari	31
4.Diffusione, comunicazione e formazione	32
5.Organismo di Vigilanza	33
6.Sistema disciplinare	41
7.Codice Etico	47
8. Soggetti esposti e reati presupposti	48
9. La mappatura dei rischi	50
10. La procedura di gestione del <i>whistleblowing</i>	54

PARTE SPECIALE

Caratteristiche della parte speciale	56
--	-----------

PARTE SPECIALE I: REATI SOCIETARI E DI *MARKET ABUSE*

1. I reati societari e di <i>market abuse</i>	58
2. I reati di cui all’art. 25 <i>ter</i> e 25 <i>sexies</i> del Decreto.....	58
3. Aree a rischio	68
SISTEMI DI PREVENZIONE	
4. Destinatari	70
5. Principi generali e di comportamento e modalità di attuazione	71
6. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti e regole di condotta specifiche	76
7. Controlli dell’Organismo di Vigilanza.....	79

PARTE SPECIALE II: REATI TRIBUTARI

1. Reati tributari	79
SISTEMI DI PREVENZIONE	
2. Processi sensibili, destinatari e obiettivi della presente Parte Speciale.....	82
3. Principi generali di comportamento	83
4. Regole specifiche di condotta	86
5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	87

PARTE SPECIALE III: REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO

1. Reati in materia di infortuni sul lavoro	87
2. I processi sensibili.....	89
SISTEMI DI PREVENZIONE	
3. Destinatari	90
4. Protocolli preventivi.....	91
5. Principi e regole di comportamento	95
6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	98

PARTE SPECIALE IV: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO ED AUTORICICLAGGIO

1. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita ed auto riciclaggio.....	99
2. Aree a rischio	115
SISTEMI DI PREVENZIONE	
3. Destinatari	120
4. Protocolli preventivi.....	120
5. Principi generali di comportamento	121
6. Regole specifiche di condotta	125
7. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti	128
8. Indici di anomalia.....	129
9. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	130

PARTE SPECIALE V: LE FATTISPECIE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 184 DELL'8 NOVEMBRE 2021. REATI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Dettaglio delle fattispecie di cui all'art. 25- <i>octies</i> .1.....	132
2. L'art. 2 del d.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021	133

3. Le modifiche in tema di responsabilità da reato dell'ente. Sanzioni.....	135
---	-----

SISTEMI DI PREVENZIONE

4. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi.....	137
5. Principi generali di comportamento.....	137
6. Regole specifiche di condotta.....	138
7. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	139

PARTE SPECIALE VI: REATI INFORMATICI

1. Delitti informatici e illecito trattamento dei dati.....	139
2. Aree a rischio.....	146

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. Destinatari.....	149
4. Protocolli preventivi.....	150
5. Principi generali di comportamento.....	151
6. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	155
7. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	157

PARTE SPECIALE VII: REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Le fattispecie.....	158
2. Aree a rischio.....	165

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. Principi generali e di comportamento.....	168
4. Regole specifiche di condotta.....	169
5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	170

PARTE SPECIALE VIII: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Premessa.....	171
2. Profili generali delle fattispecie criminose di cui agli artt. 24, 25 e 25 <i>decies</i>	176
3. Reati contro il patrimonio dello Stato, di altro Ente pubblico o della Comunità europea di cui all'art. 24 del Decreto.....	178
4. Reati contro il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto.....	185
5. Reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25 <i>decies</i> del Decreto.....	193
6. Aree a rischio.....	194

SISTEMI DI PREVENZIONE

7. Destinatari	198
8. Protocolli preventivi	198
9. Principi generali di comportamento e modalità di attuazione	204
10. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	208

PARTE SPECIALE IX: REATI AMBIENTALI

1. I reati ambientali di cui all'art. 25 <i>undecies</i> del d.lgs. n. 231/2001	210
2. Aree a rischio	215

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. Destinatari	216
4. Principi generali di comportamento	217
5. Regole specifiche di condotta	218
6. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti	219
7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	221

PARTE SPECIALE X: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. I reati contro la personalità individuale	222
2. Attività a rischio	224

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. Principi generali di comportamento	226
5. Regole specifiche di condotta	226
7. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	228

PARTE SPECIALE XI: REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. I reati di razzismo e xenofobia	229
2. Attività sensibili	229

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. Principi generali di comportamento	230
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	231

PARTE SPECIALE XII: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> del Decreto) ..	232
---	-----

2. Aree a rischio	233
SISTEMI DI PREVENZIONE	
3. Destinatari	234
4. Protocolli preventivi.....	234
5. Principi generali di comportamento e modalità di attuazione.....	235
6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	236

PARTE SPECIALE XIII: REATI ASSOCIATIVI E TRANSNAZIONALI

Delitti di criminalità organizzata: Associazione per delinquere (art. 24 *ter*)

1. Le fattispecie	237
2. Aree a rischio	237
SISTEMI DI PREVENZIONE	
3. Principi generali e di comportamento.....	239
4. Protocolli preventivi e regole specifiche di condotta.....	241
5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	242

Reati transazionali.....242

SISTEMI DI PREVENZIONE

1. Destinatari	244
2. Protocolli preventivi.....	244
3. Principi e regole di comportamento	245
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	245

PARTE SPECIALE XIV: CONTRABBANDO

1. La fattispecie di contrabbando	246
2. Aree a rischio	248
SISTEMI DI PREVENZIONE	
3. Principi e regole di comportamento	249
4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	250

PARTE SPECIALE XV: ALTRE FATTISPECIE

1. Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.....	250
---	-----

PREMESSA

Il presente documento è redatto in adozione alle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e costituisce il riferimento di gestione finalizzato all'istituzione di un sistema di prevenzione e controllo aziendale atto a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal decreto.

L'attuazione del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo risponde alla convinzione di Sogima Holding Srl, Arpac Srl, Fama Srl e Co.Ed.Im Srl (costituenti il "Gruppo Sogima") che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine del Gruppo sia per la piena tutela degli interessi degli *stakeholder* aziendali.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto del Gruppo affinché questi, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge.

Obiettivo del presente documento è definire il Modello 231 del Gruppo Sogima, ossia il modello organizzativo, gestionale e di controllo e le iniziative regolamentari da adottare per il rispetto della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs. 231/2001) e la limitazione dei rischi correlati.

Allo scopo di attribuire un margine di dinamicità collegato alla possibile evoluzione della normativa, il Modello è stato strutturato nel modo seguente:

- 1) Parte generale: in questa parte sono individuate le misure di carattere generale valide per tutta il Gruppo e per tutti i processi, indipendentemente dal grado di rischiosità accertato. Vengono definite le linee guida che il Gruppo pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà del Gruppo in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose
- 2) Parti speciali: sono le parti del Modello riferite alle singole categorie di "reato presupposto". Ogni parte speciale include:
 - l'elencazione dei reati previsti nel decreto;
 - l'individuazione delle aree che si presentano a rischio di reato;
 - la cd. Matrice dei rischi;
 - l'identificazione delle regole di condotta generali e specifiche relative alla prevenzione del rischio di commissione dei reati individuati nel decreto.
- 3) Allegati:
 - il Codice Etico del Gruppo Sogima;

- la Tabella dei reati 231 e delle sanzioni;
- le Linee guida elaborate da Confindustria (nella versione aggiornata al giugno 2021).

Gli allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello e mirano a rendere operative ed applicabili le linee generali e le regole di condotta contenute nella parte generale e nelle parti speciali.

Saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci tutte le modifiche del Modello che esponano il Gruppo a nuovi o ulteriori rischi di compimento dei reati di cui al d.lgs. 231/2001. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno rimesse alla competenza dell'Assemblea:

- la revisione della “parte generale” e delle “parti speciali” a seguito di nuove previsioni normative;
- l'introduzione di nuovi protocolli;
- l'introduzione di ulteriori “parti speciali” relativamente a misure preventive volte a contrastare il compimento di altre tipologie di reati che risultino inserite nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/01;
- i cambiamenti organizzativi che determinino una variazione significativa della “mappa dei rischi” aziendali in relazione ai “reati rilevanti”.

Non saranno considerate modifiche – e come tali non saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea – tutte le variazioni di carattere meramente formale e stilistico, nonché le variazioni che recepiscano cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali che non esponano il Gruppo a nuovi o ulteriori rischi.

È fatto obbligo agli Amministratori, al Direttore, ai Responsabili di funzione e a tutto il personale di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente modello organizzativo, di gestione e controllo.

LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3 del d.lgs. 231/01 stabilisce che *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione

e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- i) l'identificazione dei rischi;
- ii) la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

1. il Codice Etico;
2. un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
3. le procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
4. poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
5. sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
6. comunicazione al personale e sua formazione.

Componenti queste che devono essere informate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni. Il Ministero non ha, però, formulato alcuna osservazione entro tale termine.

Le Linee Guida Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4 dicembre 2003.

Successivamente, in data 31 marzo 2008 Confindustria ha pubblicato un aggiornamento delle Linee Guida in parola.

Successivamente, nel giugno 2021 Confindustria ha pubblicato l'ultimo aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui si è tenuto conto nella redazione del presente Modello.

Mediante le presenti Linee Guida – si legge nell'introduzione del documento – si propone *«di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231»*.

Le Linee Guida *«mirano a orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice. Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito»*.

L'auspicio che sospinge il presente lavoro – si conclude – *«e, in particolare, la revisione compiuta nel 2014, è che le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d'altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231»*.

Nella parte generale le principali novità riguardano: la disciplina del *whistleblowing*, gli aggiornamenti conseguenti alla Legge cd. Spazzacorrotti e l'opportunità di valorizzare un approccio integrato alla *compliance*.

Nella parte speciale le linee guida sono state invece integrate con paragrafi dedicati alle nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità 231 (es. corruzione privata, caporalato, abusi di mercato, autoriciclaggio e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari, contrabbando, reati di peculato).

La versione aggiornata delle linee guida elaborate da Confindustria è allegata al presente Modello.

IL GRUPPO SOGIMA

SOGIMA HOLDING SRL E LE PARTECIPATE: PROFILO DEL GRUPPO

Sogima Holding S.r.l. è una società a responsabilità limitata, avente Sede legale in Aprilia (LT) alla Via dell'industria n. 4, capogruppo rispetto alle Società ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L., CO.ED.IM. S.R.L.

Sogima Holding Srl è titolare del 100% delle quote societarie delle Società ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L. e CO.ED.IM. S.R.L.

Sogima Holding Srl è altresì titolare del dominio *www.paccofacile.it* oltrechè del marchio paccofacile.it (reg. n. 302015-0001669939), depositato presso la Camera di Commercio di Latina in data 4 maggio 2016.

SOGIMA HOLDING SRL si occupa delle seguenti attività:

- assunzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale, in consorzi, Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), od in enti costituiti o costituendi;

- indirizzo, coordinamento e valutazione delle partecipazioni detenute dai soci del Gruppo o da loro partecipate in altre imprese;

- esercizio, non nei confronti del pubblico ed esclusivamente nei confronti di società o di imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché controllate della stessa controllante, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia fruttiferi che infruttiferi e dell'attività di coordinamento finanziario;

- prestazione di servizi tecnici o commerciali a favore di società ed imprese, quali le ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la consulenza e l'assistenza generale, amministrativa, contabile anche mediante la centralizzazione di servizi e gli acquisti di ogni tipo di bene;

- svolgimento, a favore delle società partecipate e/o controllate, di servizi di incasso, di pagamento e di trasferimento di fondi, con conseguente addebito e accredito dei relativi oneri e interessi;

- pianificazione, organizzazione e controllo strategico ed operativo delle imprese alle quali partecipa;

- acquisto, vendita, locazione e sublocazione di immobili e beni sociali;
- segnalazione di clienti e/o affari nei settori di presenza della società, delle società partecipate o delle imprese associate e/o convenzionate;
- l'ottimizzazione, uniformazione e armonizzazione delle operatività delle singole imprese partecipate, controllate, collegate, associate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati;
- l'attività di consulenza e di fornitura di servizi alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, e di questioni connesse nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- la prestazione ad imprese dei servizi di predisposizione di piani di sviluppo aziendale, di studi di fattibilità di nuove iniziative imprenditoriali, di progetti di rilancio aziendale, di processi di transizione proprietaria, di valutazioni di azienda, della documentazione per la partecipazione ai bandi di finanziamento nazionali ed europei;
- la predisposizione di piani di ristrutturazione finanziaria e rilancio di aziende;
- lo studio, ideazione, realizzazione, pianificazione e coordinamento di campagne pubblicitarie, progetti multimediali, attività promozionali e di *marketing*, concorsi, eventi da proporsi sia attraverso mezzi classici di comunicazione quali televisione, stampa etc. nonché attraverso qualsiasi altro mezzo e/o media interattivo quali *internet, intranet, extranet, webtv, e-mail, e-commerce*, fonia interattiva;
- la fornitura di servizi telematici e informatici in genere, inclusa la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la fornitura anche in service di *software* applicativi;
- la fornitura dei servizi nei settori della contabilità, amministrazione, gestione delle risorse umane, informatica, organizzazione tecnica e della produzione, programmazione, pianificazione, ricerche di mercato e pubblicità, domiciliazioni di società ed enti, nonché l'acquisto, la vendita e il noleggio di elaboratori elettronici e loro accessori;
- l'acquisto, la vendita, la locazione, la gestione e l'amministrazione di beni immobili;

ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L.

hanno per oggetto sociale la Logistica nel campo delle Spedizioni e dei Trasporti attraverso il portale Paccofacile.it mediante il quale acquisiscono le commesse da svolgere.

Le due Aziende attualmente dividono le loro aree di competenza nel seguente modo: ARPAC S.R.L. centro-sud Italia ed Estero; FAMA S.R.L. nord d'Italia.

CO.ED.IM. S.R.L.

ha per oggetto sociale l'attività immobiliare ed edilizia: costruzioni, ristrutturazioni e vendita di fabbricati civili e commerciali.

Si occupa dell'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, completamento ed ammodernamento di immobili, sia in proprio che tramite l'affidamento in qualità di committente e di *general contractor*.

Ai fini del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex d. lgs 231/2001*, Sogima Holding S.r.l. e le sue partecipate, saranno dette qui in avanti "il Gruppo Sogima".

La *MISSION* principale del Gruppo Sogima è:

- Semplificare al massimo il processo di spedizione esaltandone la qualità e la professionalità;
- Fornire uno strumento di lavoro completo e flessibile per soddisfare le esigenze sia del cliente occasionale che dei venditori *online*;
- Offrire un elenco di servizi che copra qualsiasi richiesta di spedizione, corredato da molteplici e utilissimi accessori;
- Permettere la richiesta di Preventivi per spedizioni *non-standard* e trasporti di moto, merci ed arredi, avvalendosi dei servizi e delle competenze dei *partners*, al fine di formulare offerte vantaggiose e dettagliate;
- Seguire il Cliente costantemente mettendo a sua disposizione l'esperienza e la professionalità dello staff preposto, disponibile e contattabile via *CHAT*, *MAIL* e *TELEFONO*;
- Permettere ai clienti di usufruire di tutto l'ambiente Paccofacile.it con Listini Nazionali ed Internazionali tra i più bassi del *web*.

Paccofacile.it è strutturato coerentemente con la propria *VISION* che considera tutti i clienti, senza distinzione di numero di spedizioni o di tipologia, come clienti *TOP* a cui offrire tutti i servizi, alla massima qualità e al prezzo migliore.

A garanzia della qualità dei servizi e del monitoraggio sulla logistica della spedizione l'Azienda è proprietaria del Sistema *ACONDEV ACTIVE CONTROL DEVICE*, in grado di localizzare, verificare e proteggere la merce ovunque nel mondo indipendentemente dal vettore utilizzato.

ACONDEV è altresì marchio registrato presso la Camera di Commercio di Latina in data 10 novembre 2021 (domanda 302021-000027086).

Il Sistema *ACONDEV* opera attraverso Tecnologia “a radiofrequenze” attraverso l’utilizzo di *microchip* installati all’interno degli imballaggi, *container* o prodotti. Essa è in grado di fornire informazioni in tempo reale circa atmosfera, temperatura, umidità, movimento, velocità e posizione del prodotto spedito.

ORGANI DI GOVERNO DELLE SOCIETÀ

di SOGIMA HOLDING SRL

Amministratore Unico

Massimo Arrichiello

Assemblea dei soci

Massimo Arrichiello e Fabio Pace

di Società ARPAC S.R.L

Amministratore Unico

Fabio Pace

Assemblea dei soci

Sogima Holding. S.r.l.

di FAMA S.R.L.

Amministratore Unico

Fabio Pace

Assemblea dei soci

Sogima Holding. S.r.l.

di CO.ED.IM. S.R.L.

Amministratore Unico

Fabio Pace

Assemblea dei soci

Sogima Holding. S.r.l.

La direzione amministrativa del Gruppo è svolta da personale di Sogima Holding Srl.

Direttore amministrativo

Valeria Ventrone

Di seguito sono riportate le competenze dell'Organo Amministrativo con espresso rimando allo Statuto di Sogima Holding Srl da intendersi parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo:

Amministratore unico Massimo Arrichiello	<ul style="list-style-type: none">- Presiede l'Assemblea dei soci.- È investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo.- A detto organo sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dall'atto costitutivo riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci.- Ha la rappresentanza del Gruppo. <p>La rappresentanza del Gruppo spetta altresì ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza del Gruppo in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli altri eventuali componenti il collegio di liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale del Gruppo fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dallo Statuto delle rispettive società partecipate.
Direttore Amministrativo	<p>Il Direttore Amministrativo all'interno dell'attuale organizzazione del Gruppo si occupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- della implementazione dei contratti stipulati con i collaboratori,

Valeria Ventrone	<i>partners, fornitori etc;</i> - della gestione della tesoreria del Gruppo (pagamenti e incassi); - della gestione del personale (in particolare per quanto attiene permessi, ferie, cessazione del rapporto di lavoro etc).
-------------------------	---

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Il vertice della struttura amministrativa è rappresentato dall'Amministratore Unico che coordina la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo.

L'apparato amministrativo delle Società (ossia della Holding e delle partecipate), sulla base dell'organigramma generale vigente alla data di approvazione del presente Modello, è gerarchicamente subordinato all'organo amministrativo e risulta organizzato come da schema che segue:

Organo Amministrativo (Amministratore unico)	<p style="text-align: center;">Responsabile Settore informatico</p> <p style="text-align: center;"><i>Sig. Massimo Arrichiello</i></p> <p>Funzioni: Si occupa dello sviluppo, implementazione e manutenzione dei sistemi I.T.</p>
	<p style="text-align: center;">Responsabile della Privacy (professionista esterno)</p> <p style="text-align: center;"><i>Studio legale Adotti & Associati</i></p> <p>Funzioni: Si occupa dell'<i>assessment</i> legale ed attività in materia di <i>Data Protection</i> in relazione al GDPR</p>
	<p style="text-align: center;">Responsabile Settore Commerciale</p> <p style="text-align: center;"><i>Sig. Fabio Pace</i></p> <p>Funzioni: Si occupa dello sviluppo delle strategie commerciali e la definizione delle offerte e tariffe standard e personalizzate</p>
	<p style="text-align: center;">Responsabile Sicurezza sul Lavoro</p> <p style="text-align: center;"><i>Sig. Valeria Ventrone</i></p>


	<p>Funzioni: Si occupa della verifica dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché dell'adempimento delle norme sulla prevenzione degli infortuni da parte del personale</p>
	<p>R.S.P.P.</p> <p><i>Ing. Luca Paris</i></p> <p>Funzioni: Si occupa della compliance aziendale nonché dell'aggiornamento e della formazione del personale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché dell'adempimento delle norme sulla prevenzione degli infortuni da parte del personale</p>
	<p>Responsabile Settore Contabile e Fiscale</p> <p><i>Sig.ra Valeria Ventrone</i></p> <p>Funzioni: Si occupa della regolarità contabile e fiscale del Gruppo, anche mediante la collaborazione offerta dallo studio di Consulenza <i>Bea & Partners</i></p>

ORGANI DI CONTROLLO DEL GRUPPO

Sono organi di controllo del Gruppo Sogima:

- **Data Protection Officer (DPO)** o anche Responsabile per la Protezione dei Dati, figura introdotta dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento generale per la protezione dei dati personali n.2016/679 *General Data Protection Regulation* – GDPR);
- **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)** di cui al d.lgs. 81/2008 per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- **Organismo di Vigilanza (OdV)** di cui al d.lgs. 231/01 (Parte Generale, paragrafo 5).

ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO



PARTE GENERALE

PRINCIPALI DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

- **ATTIVITÀ SENSIBILI:** attività di Sogima Holding S.r.l. e delle partecipate nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto o rilevanti per la gestione delle risorse finanziarie;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti del Gruppo Sogima;
- **CONSULENTI E COLLABORATORI:** coloro che agiscono in nome e/o per conto del Gruppo Sogima sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale di consulenza o collaborazione;
- **DECRETO:** Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” o, alternativamente, il “Decreto”) dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (con successive modifiche e integrazioni);
- **DESTINATARI/ESPONENTI:** Soggetti ai quali è destinato il Modello: Membri degli Organi di governo e controllo, Assemblea dei soci, Collegio dei Revisori dei conti, Personale tecnico amministrativo (Dipendenti e Collaboratori), Consulenti, *Partners*, Fornitori, terzi in genere;
- **DIPENDENTI:** tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati delle Società (della Holding e delle partecipate) compresi eventuali dirigenti;
- **FORNITORI:** i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano a Sogima Holding Srl e alle partecipate servizi o prestazioni;

- **LINEE GUIDA:** le Linee guida redatte da Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto;

- **MODELLO:** Complesso di principi e di Protocolli comportamentali finalizzato a prevenire il rischio della commissione di reati all'interno di Sogima Holding Srl e delle partecipate, così come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo operanti nella stessa (Atti dell'Assemblea dei soci, Provvedimenti del Presidente dell'Assemblea dei soci (Amministratore Unico), Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigramma, Procure, Deleghe, Manuale di qualità). Il Modello prevede inoltre l'assetto dell'Organismo di Vigilanza e la definizione generale del sistema sanzionatorio-disciplinare;

- **ORGANISMO DI VIGILANZA:** L'Organismo di vigilanza (di seguito O.d.V.) previsto dall'art. 6 del Decreto è preposto al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del suo aggiornamento.

Ai sensi citato articolo, una delle condizioni necessarie affinché la persona giuridica, il Gruppo Sogima, non risponda dei reati commessi dai soggetti cd. *apicali* o dai cd. *eterodiretti* è l'aver affidato il compito di vigilare sull'effettiva operatività, sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello a un apposito Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'O.d.V.).

Per un maggiore approfondimento si rimanda al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello;

- **ORGANI DI GOVERNO E CONTROLLO:** gli organi di governo sono l'Assemblea dei soci, il Presidente dell'Assemblea dei soci (Amministratore Unico) e il Direttore Amministrativo; gli organi di controllo sono il *Data Protection Officer* (DPO), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), l'Organismo di Vigilanza (OdV.);

- **P. A.:** qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto;

- **PROCESSI SENSIBILI:** insieme di processi posti in essere all'interno delle Società costituenti il Gruppo Sogima nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati;

- **PROTOCOLLO:** insieme delle procedure e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna attività sensibile al fine di ridurre a livello “accettabile” il rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto;
- **REATI:** i reati rilevanti a norma del d. lgs 231/2001 (cosiddetti *reati presupposto*) in relazione all’attività svolta dal Gruppo;
- **GRUPPO SOGIMA:** Sogima Holding S.r.l. è una società a responsabilità limitata, avente Sede legale in Aprilia (LT) alla Via dell’industria n. 4, capogruppo rispetto alle Società ARPAC S.R.L, FAMA S.R.L., CO.ED.IM. S.R.L. (cd. “partecipate”). Ai fini del presente documento Sogima Holding S.r.l. e le sue partecipate sono dette “il Gruppo Sogima”.

1 II Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” od, alternativamente, il “Decreto”) dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (in *G.U.* n. 140 del 19 giugno 2001), entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto in Italia un nuovo modello di responsabilità per prevenire la commissione di reati all’interno degli enti collettivi e delle persone giuridiche introducendo la cosiddetta responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati commessi dai loro organi o dai loro sottoposti. Tale forma di responsabilità si applica agli enti forniti di personalità giuridica e dunque anche a Sogima Holding Srl e alle partecipate.

Il d.lgs. 231/2001 è stato successivamente integrato da ulteriori provvedimenti legislativi: art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409 recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*” [art. 25-*bis*]; art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 “*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*” [art. 25-*ter*]; art. 3 della Legge 14 aprile 2003 n. 7 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” [art. 25-*quater*]; art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 “*Misure contro la tratta di persone*” [art. 25-*quinquies*]; art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 “*Abusi di mercato*” [art. 25-*sexies*] etc.

Il complesso delle novelle legislative intervenute sulla base di successive valutazioni politico-criminali ha progressivamente esteso il novero tassativo delle fattispecie di reato dalla cui commissione scaturisce la responsabilità amministrativa degli “Enti”. La responsabilità degli enti, difatti, non ha portata generale, ma è circoscritta alle figure di reato espressamente previste dal d.lgs. 231/2001 (cosiddetti *reati presupposto*).

1.2 Alcuni punti essenziali del Decreto

a) Il Decreto prevede un sistema amministrativo-punitivo degli illeciti d’impresa (Enti dotati di personalità giuridica, nonché Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica) che va ad aggiungersi al diritto penale delle persone fisiche. La scelta di qualificare come “amministrativa”, anziché come “penale”, la nuova forma di responsabilità, è frutto della necessità di allentare le

consistenti tensioni del mondo imprenditoriale molto preoccupato delle ricadute economiche di tale riforma.

La disciplina è normativamente articolata in modo tale da suscitare l'impressione che il legislatore abbia voluto formalmente definire "amministrativa" una responsabilità che, nella sostanza, assume un volto tutto penalistico: la responsabilità dell'Ente è, difatti, strettamente connessa alla commissione di un fatto di reato espressamente contemplato dal d.lgs. 231/2001, e la sede in cui essa viene accertata è pur sempre il processo penale. Non è un caso se la Corte di Cassazione abbia statuito che ad onta del *nomen iuris*, la nuova responsabilità nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale (così Cass., 30 gennaio 2006, in *Dir. e giust.*, 2006).

b) Il giudice penale competente a giudicare l'autore-persona fisica del fatto-reato è anche competente a giudicare l'Ente (o la Società) e ad applicargli la sanzione amministrativa (art. 36).

c) L'Ente (o la Società) è responsabile ai sensi del Decreto ove il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di un soggetto che rivesta un ruolo apicale o subordinato all'interno dell'Ente (o della Società) (art. 5, comma 1). È esclusa la responsabilità dell'Ente (o della Società) se l'autore del reato agisce nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

d) Gli articoli 6 e 7 prevedono per l'Ente (o per la Società) una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora esso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo idonei a prevenire i reati presupposti, della medesima specie di quello in concreto verificatosi.

e) L'onere probatorio per l'accusa è diverso a seconda che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale o in posizione subordinata: nel primo caso è l'Ente (o la Società) che deve dimostrare l'assenza di colpa per l'organizzazione (in considerazione del fatto che i soggetti apicali esprimono la politica gestionale dell'Ente); nel secondo caso si ha responsabilità soltanto qualora l'accusa dimostri che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza posti a carico dell'Ente.

f) Il Modello deve comprendere un sistema di controlli preventivi e di Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree e dei processi interni alla Società includenti fattori di rischio-reato.

L'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo va garantita attraverso: 1) la verifica costante della sua corretta applicazione; 2) l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio-disciplinare. A tale fine, è prevista l'istituzione negli Enti e nelle Società di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo. L'O.d.V. verifica il funzionamento, l'attuazione e l'efficacia del Modello nel tempo e nello spazio.

g) Il sistema delle sanzioni è caratterizzato dall'applicazione alla Società (sempre) di una sanzione pecuniaria, comminata per quote (art. 10, comma 1). Il giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito, al grado di responsabilità della Società, nonché all'attività svolta per l'attenuazione delle conseguenze del reato e in fase di prevenzione della recidiva, e assegna a ogni singola quota un valore economico compreso tra un minimo e un massimo (art. 10, comma 2-art. 11). Nei casi più gravi, oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate alla Società sanzioni interdittive, quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 13). Tali sanzioni possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a indagini in corso (art. 45).

Il sistema sanzionatorio include, infine, la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) e, nel caso si applichi una sanzione interdittiva, la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18). Al verificarsi di specifiche condizioni, il giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività della Società, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività d'impresa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva applicata.

h) La Società non va esente da responsabilità anche quando l'autore del fatto criminoso non sia identificato o non sia imputabile e anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8).

i) In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti e le Società che hanno la sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4).

l) Nel caso di trasformazione dell'Ente o della Società, resta ferma la responsabilità per i reati commessi prima della data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28); in caso di fusione, il

nuovo Ente o la nuova Società risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti o le società partecipanti alla fusione (art. 29); nel caso di scissione parziale resta ferma la responsabilità dell'Ente o della Società scisso/a per i reati commessi prima della data in cui la scissione ha avuto effetto (art. 30 comma 1), gli Enti e le Società beneficiari/ie della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati/e al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso o dalla Società scissa per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto; nel caso di cessione, il cessionario è solidalmente obbligato, fatta salva la preventiva escussione dell'Ente/Società cedente, al pagamento della sanzione pecuniaria (art. 33).

1.3 La responsabilità da reato nei gruppi di impresa

1.3.1 Premessa

Il decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese.

Tuttavia, il fenomeno dei gruppi societari rappresenta una soluzione organizzativa diffusa nel sistema economico italiano per diverse ragioni, tra cui l'esigenza di diversificare l'attività e ripartire i rischi.

Alla maggiore complessità organizzativa che contraddistingue il gruppo può accompagnarsi una maggiore difficoltà nella costruzione di sistemi di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del decreto 231.

Pertanto, occorre interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da società appartenenti a un gruppo.

1.3.2 La non configurabilità di una responsabilità da reato del gruppo

Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo.

Tuttavia, l'ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica.

Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche. Non essendo a sua volta un

ente, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del decreto 231.

Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile. Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del decreto 231.

Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato nel gruppo.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658 del 2014), non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

Dunque, problema fondamentale è stabilire in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano essere chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo. In secondo luogo, occorre chiarire quali accorgimenti organizzativi possono essere adottati dalle imprese organizzate in forma di gruppo - in primo luogo la *holding* - per non incorrere in responsabilità a seguito del reato commesso dagli esponenti di un'altra società del gruppo.

1.3.3 La responsabilità della holding per il reato commesso nella controllata

In passato, si è proposto di intendere in senso estensivo l'interesse, criterio oggettivo di imputazione di responsabilità da reato (art. 5, comma 1, decreto 231), per farvi rientrare anche l'interesse, unitario e autonomo rispetto a quelli di ciascuna società del gruppo, riferito alla *holding* o al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso (cd. interesse di gruppo). Il riferimento normativo di questa ricostruzione è stato individuato nell'articolo 2497 del codice civile, che esclude la responsabilità civile delle società capogruppo nei confronti dei creditori e dei soci delle controllate, quando la diminuzione di valore della partecipazione di questi ultimi e la lesione dell'integrità del patrimonio della controllata risultino compensate dai vantaggi economici derivanti, per queste società, dall'appartenenza al gruppo. In realtà, la riforma del diritto societario si è limitata a prendere atto di un fenomeno organizzativo economicamente diffuso, disciplinando a fini civilistici i rapporti e i profili di responsabilità dei soggetti che vi appartengono, mentre non ha dato espressa dignità giuridica a un generale interesse di gruppo. Pertanto, sarebbe incongruo impiegare l'articolo 2497 del

codice civile per estendere la responsabilità da reato di un ente del gruppo a quest'ultimo nella sua interezza. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016 che ha fatto proprio il principio di diritto elaborato dalla Corte con la sentenza Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto. Non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo.

Perché anche un'altra società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato, occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante o a un'altra società del gruppo.

Si è allora tentato di imputare alla *holding* la responsabilità per il reato della società controllata, qualificando i vertici della prima come amministratori di fatto della seconda. Nella fisiologia dei gruppi, però, tale soluzione non appare configurabile. La gestione e il controllo, cui l'articolo 5 del decreto 231 si riferisce nell'individuare l'amministratore di fatto, possono solo genericamente e in modo atecnico identificarsi nella direzione e coordinamento che la controllante esercita nei confronti della controllata. Ma soprattutto, le singole società del gruppo, in quanto giuridicamente autonome, non possono qualificarsi come "*unità organizzative della controllante, dotate di autonomia finanziaria e funzionale*".

Si evince che la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che:

- i) All'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società, e
- ii) la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del d.lgs. n. 231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato

La stessa disciplina dell'amministratore di fatto si oppone alla qualificazione della controllante come tale rispetto alla controllata. Infatti, l'articolo 2639 del codice civile consente di estendere la qualifica soggettiva a condizione che vi sia esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della figura formale corrispondente. Solo se i soggetti apicali della capogruppo si ingerissero in modo sistematico e continuativo nella gestione della controllata, così da rendere apparente l'autonomia giuridica di quest'ultima, i vertici della holding potrebbero qualificarsi come amministratori della stessa. In questo caso, peraltro, si verserebbe nella ipotesi del cd. gruppo apparente, ben distante dalla fisiologica realtà dei gruppi, ove la *holding* indica la strategia unitaria,

ma le scelte operative spettano ai vertici della controllata. Infine, il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non possono creare di per sé una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, tale da fondarne la responsabilità per omesso impedimento dell'illecito commesso nell'attività della controllata (art. 40, comma 2, c.p.). Non c'è alcuna disposizione che preveda in capo agli apicali della controllante l'obbligo giuridico e i poteri necessari per impedire i reati nella controllata. Nelle società del gruppo, giuridicamente autonome, le funzioni di gestione e controllo sono svolte dai relativi amministratori (art. 2380-bis c.c.), i quali potranno legittimamente discostarsi dalle indicazioni provenienti dalla holding, senza incorrere in responsabilità verso quest'ultima.

Infine, l'articolo 2497 c.c., in tema di direzione e coordinamento, non individua in capo alla controllante alcun potere peculiare, che non sia spiegabile alla luce del controllo azionario di cui dispone. In conclusione, non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della holding, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Ferme le considerazioni finora svolte, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (v. da ultimo Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016), provato in maniera concreta e specifica.

Ad esempio, possono rilevare:

- direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- coincidenza tra i membri dell'organo di gestione della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*) ovvero più ampiamente tra gli apicali: aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

Dalla motivazione di tale sentenza si ricava anche che, in assenza dell'ipotesi di concorso, la società di un gruppo (nella specie la capogruppo) potrebbe rispondere per il reato commesso nell'ambito dell'attività di un'altra società (nella specie controllata), laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla prima.

A parere della Cassazione, una simile ipotesi troverebbe riscontro normativo nello stesso decreto 231, coincidendo con le ipotesi di "interesse misto" che possono essere enunciate dal

combinato disposto degli artt. 5 co. 2, 12 co. 1 lett. a) e 13 ultimo comma: “Non un interesse di gruppo ma un “coacervo di interessi” che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato”.

1.3.4. L’adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi

Al fine di bilanciare, da un lato, l’autonomia delle singole società e, dall’altro, l’esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno che l’attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti.

Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, è chiamata a svolgere autonomamente l’attività di valutazione e gestione dei rischi. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell’assetto organizzativo e operativo di gruppo.

La capogruppo potrà indicare, tra l’altro, una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi.

Può essere opportuno definire concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati, ad esempio in materia di *cash pooling*, cioè di gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo accentrate in un unico tesoriere, al fine di facilitare i rapporti tra le società del gruppo e gli istituti di credito.

In ogni caso, è fondamentale che tali procedure siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile e rispettino i poteri gestori degli organi di vertice delle controllate, nonché la rispettiva autonomia finanziaria e patrimoniale.

È opportuno anche che la controllante, in seno al proprio Modello organizzativo, delinei regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate.

In particolare, l’attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, se necessario.

Inoltre, si potranno definire canali di comunicazione, anche mediante flussi informativi statistici tra società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del decreto 231, eventuali violazioni del modello e sanzioni applicate, aggiornamenti dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti.

La capogruppo potrebbe promuovere lo scambio di informazioni tra organi e funzioni aziendali, ovvero l’aggiornamento nel caso di novità normative o modifiche organizzative che

interessino l'intero gruppo. Allo stesso modo, è auspicabile che, anche ai fini delle comunicazioni e flussi informativi rivolti all'Organismo di vigilanza, tra le varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo.

In particolare, tali flussi informativi dovrebbero concentrarsi su:

- la definizione delle attività programmate e compiute;
- le iniziative assunte;
- le misure predisposte in concreto;
- eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza.

Essi dovranno avere finalità conoscitiva, mirando a stimolare l'attività di verifica del gruppo, per esempio, su settori di attività rivelatisi a rischio. A titolo esemplificativo, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle diverse società del gruppo, può essere valutata l'opportunità di prevedere - anche mediante esplicite formulazioni inserite nei singoli Modelli - l'invio all'OdV della *holding* di:

- principali verifiche pianificate;
- relazioni periodiche predisposte dai preposti alle funzionidelle rispettive società, relative alle attività svolte;
- programmazione annuale generale degli incontri degli Organismi di vigilanza (da intendersi come quadro dei macro-ambiti oggetto di approfondimento nelle riunioni dell'OdV).

Ulteriori canali di contatto e di scambio informativo le Società del Gruppo, da utilizzare sempre con le cautele del caso, possono passare attraverso:

- l'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza, ad esempio, annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare al modello organizzativo;
- la creazione di un *repository* di raccolta e aggiornamento del modello organizzativo, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative; indicazioni giurisprudenziali).

2. Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Con l'adozione del Modello, il Gruppo Sogima intende dotarsi di un nucleo essenziale di Principi etici e di Protocolli che, a integrazione del sistema e degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni già esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni del Decreto in fase di

prevenzione dei reati, di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per inosservanza delle regole ivi previste.

I destinatari, ovvero gli esponenti del Gruppo, sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento previste dal Modello, nell'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro incarichi nell'ambito delle aree e dei processi considerati a rischio (vedi Parte Speciale).

Il Modello completa gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti.

In particolare esso include, mediante anche quanto stabilito nel Codice Etico, principi di carattere giuridico ed etico informativi della filosofia del Gruppo Sogima ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse del Gruppo. Tutti i destinatari del presente documento devono attenersi, anche nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali, tenuto conto che tali principi sovrintendono al regolare svolgimento dell'attività societaria, all'affidabilità della gestione, contribuendo a salvaguardarne l'immagine.

L'adozione del Modello è stata preceduta dall'analisi dei rischi correlati alle attività ritenute a rischio di commissione-reati.

L'analisi è stata svolta privilegiando i colloqui con i referenti delle singole funzioni. Nell'elaborazione del Modello si è infine tenuto conto delle Linee Guida elaborate dalle principali associazioni di categoria (si veda parte introduttiva, Le linee guida elaborate da Confindustria aggiornate al giugno 2021).

Il Modello si compone di una parte generale illustrativa dei principi, delle finalità che il Gruppo si prefigge con la sua adozione, delle strutture generali dell'organizzazione preventiva e di una parte speciale illustrativa di alcune delle specifiche tipologie di reati previste dal Decreto in riferimento alle specifiche aree considerate a rischio sulla base dell'analisi effettuata.

Successive modifiche o integrazioni del Modello eventualmente necessarie, tra cui l'adozione di ulteriori parti speciali per nuove tipologie di reato rilevanti per il Gruppo, sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci ha anche competenza, su impulso dell'O.d.V. e sentiti i Responsabili o referenti interessati, di adottare modifiche progressive del sistema organizzativo per renderlo sempre più conforme al Modello. A tal fine, verranno effettuate verifiche periodiche della funzionalità del sistema, area per area, rispetto all'osservanza dei principi e delle norme di condotta costitutivi il Gruppo Sogima.

3 Destinatari

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con il Gruppo Sogima, nei limiti di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, e in particolare il Modello è destinato ai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio siano essi membri degli Organi di governo e controllo, dell'Assemblea dei Soci, del Collegio dei Revisori dei conti ove previsto (o in alternativa il Sindaco), del Personale tecnico amministrativo (Dipendenti e Collaboratori), Consulenti, *Partners*, Fornitori e terzi in genere.

4. Diffusione, Comunicazione e Formazione

Il Gruppo Sogima provvede ad informare i destinatari dell'esistenza e del contenuto del presente Modello, attraverso la collocazione nel sito *Web*, mediante apposite affissioni nella bacheca delle Società (Holding e partecipate), mettendo a disposizione del personale dipendente ed amministrativo copie su supporto cartaceo custodite nei propri uffici. La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti ed operanti nelle Società costituenti il Gruppo e di tutti i soggetti che hanno rapporti con esse è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso oltre che requisito formale richiesto ai fini dell'efficacia esimente. Il personale, ad ogni livello, deve essere quindi consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Il Gruppo Sogima provvede, altresì, alla organizzazione di corsi formativi finalizzati alla divulgazione del Modello e dei principi del Codice etico, nonché a favorire la comprensione delle procedure ed alla formazione del personale dipendente ed amministrativo operante all'interno delle Società. La formazione potrà essere, altresì, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza e della tipologia del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza. Al fine di documentare l'efficacia degli interventi formativi sarà conservato, a cura del Gruppo, il registro delle presenze, i supporti didattici erogati, nonché saranno somministrati appositi questionari ai partecipanti.

Il Gruppo Sogima coinvolgendo le singole funzioni interne alle Società e l'O.d.V., assicura di predisporre e di svolgere un programma di iniziative per la diffusione, la formazione e la conoscenza del Modello, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive (incontri anche con esperti, distribuzione copie, diffusione e pubblicazione).

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sull'effettività della formazione e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti

ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni interne.

Al personale dipendente ed amministrativo verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Modello ed al Codice Etico, di cui sarà contestualmente consegnata copia, e la stessa procedura dovrà essere seguita in caso di eventuali modifiche e aggiornamenti del Modello.

Anche i membri degli Organi di governo e controllo, all'atto dell'accettazione della loro nomina ovvero all'atto di entrata in vigore del Modello adottato, così come in caso di aggiornamento dello stesso, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e del Modello.

5 Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

In forza del presente Modello organizzativo, agli organi di controllo precedentemente menzionati, si aggiunge a completare il sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza che garantirà un costante scambio di flussi informativi con gli altri organi di controllo.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, il Gruppo Sogima si è dotato di un Organismo di Vigilanza monocratico, composto da un membro esterno al Gruppo ed indipendente dalla medesima.

Al fine di assicurare la professionalità necessaria allo svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo, questo è composto da:

- un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati, esperto in diritto penale dell'impresa, con comprovate pregresse esperienze in materia di responsabilità amministrativa degli enti *ex d.lgs. 231/2001*.

L'Assemblea dei soci nomina l'Organismo di Vigilanza, che rimane in carica, anche al fine di garantire il predetto requisito della continuità d'azione previsto dalla norma, per la durata di tre esercizi consecutivi ed è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza monocratico di cui il Gruppo Sogima si è dotato è retto dall'Avv. Simone Faiella.

A tale Organismo monocratico sono attribuite le responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001, e per questo gli sono conferiti tutti i poteri necessari alla vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello.

All'Organismo di Vigilanza è anche affidato il potere di proporre all'Assemblea dei Soci modifiche volte ad implementare l'efficacia del Modello stesso.

All'O.d.V. è stato altresì affidato il ruolo di Garante dell'applicazione del Codice etico al fine di assicurare la corretta osservanza ed applicazione dei principi contenuti nel Codice etico quale parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Allegato A).

5.1 Requisiti

Costituisce causa di ineleggibilità a membro dell'O.d.V. e di incompatibilità alla permanenza in carica: la condanna con sentenza anche di primo grado, o di patteggiamento, per aver commesso un reato non colposo.

Nello specifico, deve possedere i requisiti di:

1) AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'O.d.V. deve trovarsi in una posizione gerarchica indipendente, ossia senza attribuzione di compiti operativi, e deve disporre di autonomi poteri di spesa, nell'ambito di una dotazione finanziaria fissata annualmente dall'organo di Amministrazione, tenuto conto degli equilibri economici e finanziari del Gruppo.

È inoltre esclusa la possibilità di nominare membro dell'Organismo di Vigilanza colui che si trova in situazione di:

- conflitto di interessi anche potenziale con il Gruppo;
- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli Organi di governo e di controllo delle Società;
 - onorabilità: non possono essere eletti a componenti dell'O.d.V. coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (*interdizione, inabilitazione, ecc.*) oppure coloro i quali siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva, anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il d.lgs. n. 231/2001 ovvero per altro delitto non colposo per il quale sia stato punto con la pena della reclusione superiore a 5 anni. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa *ex art. 444 c.p.p.*;
- siano stati ritenuti personalmente responsabili per "*omessa e/o insufficiente vigilanza*", all'esito di un procedimento giudiziario svolto in contraddittorio con gli stessi, in relazione all'attività dai medesimi svolta quali componenti dell'Organismo di Vigilanza in seno a enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto per illeciti commessi durante la loro carica;

- abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del d.lgs. n. 58/1998;

2) PROFESSIONALITÀ: il componente l'O.d.V. monocratico deve possedere una pluralità di competenze, tra cui conoscenze di tipo ispettivo ed organizzativo sui sistemi di controllo (organizzazione aziendale e societaria, analisi di procedure, etc.) nonché di tipo giuridico, specie in disciplina penale d'impresa;

3) CONTINUITÀ D'AZIONE: l'O.d.V. deve garantire un'attività costante e continuativa di vigilanza sul Modello, fornendo pareri consultivi sulla costruzione ed aggiornamento dello stesso. L'O.d.V., a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali richiesti per l'espletamento dell'attività di controllo, potrà avvalersi, nell'ambito delle disponibilità approvate separatamente nel *budget*, della collaborazione di consulenti esterni, ove richiesta. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni societarie per le attività di indagine, analisi e controllo e potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione delle diverse funzioni e strutture del Gruppo ovvero di collaboratori esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. A tal fine l'O.d.V. potrà nominare un Segretario dell'Organismo che svolga funzioni di supporto, segreteria e verbalizzazione. All'O.d.V. è inoltre garantito l'utilizzo di idonei locali per le riunioni, audizioni ed altre attività al fine di garantire che le funzioni ad esso affidate siano svolte con assoluta riservatezza.

È in ogni caso assicurata all'O.d.V. la collaborazione da parte di tutte le strutture appartenenti al Gruppo Sogima.

In caso di temporaneo impedimento dell'O.d.V., di durata superiore a due mesi, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la nomina.

L'O.d.V. ha, inoltre, la responsabilità di redigere un proprio regolamento interno, a cui si rimanda, volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso ciò che attiene ai propri poteri e al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

Nel caso in cui nel corso del mandato dell'O.d.V. venga a scadenza ovvero a cessare per qualsivoglia motivo il mandato dell'Assemblea dei soci che l'ha nominato, l'O.d.V. resterà comunque carica fino alla scadenza naturale del triennio, così da garantire la continuità dei controlli.

L'O.d.V. resta in carica fino alla scadenza del mandato, ed esso è rinnovabile da parte dell'Assemblea dei soci, previa valutazione dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi da parte dell'Organismo sopra detto. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine pur

continuando a svolgere, *ad interim*, le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza che sarà all'uopo nominato, onde consentire la continuità dei controlli e delle procedure di vigilanza.

5.2 Attività di Vigilanza e di Controllo dell'O.d.V.

Il compito di vigilanza si esplica in via generale nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione.

All'O.d.V. spetta il compito di vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e verificare l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello adottato nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

All'O.d.V. compete, inoltre, assicurare, con opportune tecniche di monitoraggio, di analisi e di valutazione dei rischi, la rilevazione di eventuali difetti di funzionamento dello stesso, attraverso l'individuazione di elementi indicativi della concreta e/o potenziale commissione di reati all'interno della realtà societaria. In particolare, l'attività ispettiva e di controllo deve tendere all'individuazione di eventuali punti di debolezza del sistema che potrebbero essere potenzialmente idonei a favorire la commissione dei reati o semplicemente a riscontrare un significativo scostamento tra i comportamenti effettivamente accertati rispetto a quelli codificati.

L'O.d.V. può in qualsiasi momento, anche a sorpresa, in completa autonomia e discrezionalità, procedere a interventi di controllo e verifica in merito all'efficace applicazione del Modello da parte delle singole funzioni e unità operative.

L'O.d.V. potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole unità e/o funzioni organizzative e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo o ispezione; potrà inoltre estrarre copia dei documenti rilevanti, effettuare colloqui e richiedere relazioni scritte. Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere informato e richiedere la collaborazione del referente della funzione interessata.

L'O.d.V., coordinandosi con i Responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui alla Parte Speciale.

Sono previste verifiche su singoli atti: periodicamente l'O.d.V. procederà a una verifica a campione di atti nei processi ritenuti a rischio. Sono altresì previste verifiche dei processi delle Società: periodicamente l'O.d.V. procederà a verificare l'efficacia delle procedure interne e degli altri strumenti organizzativi, specialmente mediante un riesame delle situazioni monitorate; una verifica

dello *standard* di conoscenza del Modello da parte del personale dipendente ed amministrativo del Gruppo Sogima; un esame delle richieste o segnalazioni pervenute.

Le verifiche ispettive periodiche saranno svolte, ordinariamente, con il supporto del referente della singola funzione interessata.

L'O.d.V., a seguito delle verifiche effettuate, ove emergano all'interno del Gruppo nuove situazioni di criticità in ordine al rischio di commissione dei reati, proporrà all'Assemblea dei soci gli adeguamenti del Modello che ritenga necessari od opportuni. Ugual potere di impulso compete all'O.d.V. nell'ipotesi di cambiamenti normativi in materia.

Alla procedura decisionale partecipano anche, in veste consultiva, l'Assemblea dei soci, l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico) e i referenti delle funzioni interessate.

L'O.d.V. provvederà ad informare l'Assemblea dei soci circa le violazioni accertate che possono comportare una responsabilità del Gruppo ed avviare il relativo procedimento per le eventuali sanzioni disciplinari.

Dovrà l'O.d.V., inoltre, verificare l'idoneità del sistema disciplinare, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, e monitorare l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione del Modello.

5.3 Reporting dell'O.d.V.

I flussi informativi dall'Organismo di vigilanza verso i vertici societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. L'Organismo di Vigilanza riporta all'Assemblea dei soci e al Direttore Amministrativo le attività svolte secondo le tempistiche specificamente previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nel suo regolamento di funzionamento.

L'O.d.V., in seguito alle ispezioni realizzate nonché al verificarsi di eventuali segnalazioni e/o all'emersione di eventuali criticità, riferisce con diverse linee di *reporting*:

- la prima, su base *continuativa*, direttamente verso l'Assemblea dei soci e verso l'Amministratore Unico al fine di informarli tempestivamente, anche per le vie brevi, su eventuali segnalazioni relative a violazioni del Modello, ad innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ovvero alla necessità od opportunità di modificare/aggiornare il Modello;
- la seconda, *annuale*, nei confronti dell'Assemblea dei soci al fine di informarla, mediante relazione scritta, circa l'attività svolta, con particolare riferimento al funzionamento del

Modello, alle verifiche effettuate e al piano delle attività, nonché con riferimento ai principali accadimenti rilevanti ai fini 231, dando evidenza di tutte le infrazioni rilevate;

- la terza, *semestrale*, verso il sindaco o il Collegio dei Revisori, nell'ambito degli incontri periodici finalizzati a consentire il reciproco scambio del flusso informativo e favorire l'esame congiunto di eventuali problematiche.

L'O.d.V. inoltre, dà comunicazione immediata, nei confronti dell'Amministratore Unico, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività

Tali *report* sono archiviati unitamente a tutte le carte di lavoro dell'O.d.V. a cura dello stesso Organismo di Vigilanza monocratico e vengono messi a disposizione degli Organi di governo e controllo a loro richiesta.

L'O.d.V. ha inoltre la facoltà di richiedere, per motivi urgenti, la convocazione degli Organi di governo e di controllo che, a loro volta, possono convocare l'O.d.V. in qualsiasi momento, salvo adeguato preavviso.

5.4 Rapporti tra destinatari e Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. riferisce, periodicamente o all'occorrenza, all'Assemblea dei soci, agli Amministratori (salvo i casi di criticità che riguardino proprio quest'ultimo) in ordine all'effettiva attuazione del Modello o in ordine a specifiche situazioni di rischio che si siano eventualmente palesate.

I destinatari sono tenuti a informare e comunicare all'O.d.V. ogni dato rilevante ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di prevenzione e controllo.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i destinatari devono rivolgersi, in via privilegiata, all'O.d.V. per i chiarimenti necessari od opportuni.

L'O.d.V., eventualmente avvalendosi di esperto, è competente a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Modello.

All'O.d.V. devono essere trasmesse a cura dei referenti delle funzioni coinvolte le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti e alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nelle Parti Speciali del Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti ai reati ivi contemplati.

All'O.d.V. devono essere trasmessi altresì, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività giudiziaria o di indagine, anche contro

ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati presupposti dal Decreto che possano mostrare collegamenti con il Gruppo Sogima.

L'O.d.V. deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento significativo avente ad oggetto sia la concreta operatività del Modello che la struttura societaria del Gruppo Sogima.

L'O.d.V. di concerto con i referenti delle funzioni interessate, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organismo stesso.

5.5 Segnalazioni verso l'O.d.V. (Flussi informativi dai dipendenti verso l'O.d.V.)

Deve essere garantito l'afflusso di eventuali segnalazioni e notizie di reato all'O.d.V., incluse segnalazioni di natura ufficiosa, da parte di tutti gli esponenti e figure apicali di SOGIMAHOLDING SRL in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Gruppo ai sensi del Decreto ovvero che comunque configurino una violazione delle procedure, degli obblighi e/o dei divieti fissati dallo stesso Modello o del Codice Etico.

L'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti da assumere. A tal fine, a sua discrezione valuterà l'autore la segnalazione della violazione, motivando in forma scritta eventuali rifiuti di procedere a indagine interna, dandone comunicazione all'Assemblea dei soci (salvo il caso di un suo conflitto di interessi nella situazione specifica).

La procedura di segnalazione sarà organizzata in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela del Gruppo Sogima e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Pertanto, chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello o del Codice Etico deve comunicarla all'O.d.V., tramite i mezzi sotto specificati, anche in forma anonima.

L'indirizzo cui inoltrare le segnalazioni in busta chiusa su cui indicare la dicitura "RISERVATA" è il seguente:

SOGIMA HOLDING SRL
VIA DELL'INDUSTRIA N. 4, 04011, APRILIA (LT)

In alternativa è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica riservato:

sogima-srl@pec.it (Vedi Parte Generale, Paragrafo 10)

Le segnalazioni pervenute sono conservate a cura dell'O.d.V. che le valuta e, in caso di accertata violazione, provvede a proporre gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto alla successiva sezione dedicata al Sistema disciplinare.

L'O.d.V., nel corso dell'attività di indagine che segue la segnalazione, deve agire in modo da garantire che i segnalanti e i soggetti coinvolti in genere non siano fatti oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Inoltre, per agevolare l'attività di controllo e di pianificazione degli *audit* dell'O.d.V., tutti i soggetti destinatari del presente Modello, devono immediatamente trasmettere allo stesso le informazioni rilevanti concernenti l'attività del Gruppo, incluse:

- qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito dei rapporti con la P.A. con nota scritta;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente il Gruppo;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti in caso di avvio a loro carico di procedimenti per reati, salvo espresso divieto dell'autorità procedente;
- notizie e documenti relativi all'instaurazione ed all'esito di procedimenti disciplinari.

Inoltre è fatto specifico obbligo ai referenti di ogni servizio/funzione di trasmettere all'O.d.V., con cadenza annuale, una "Attestazione ai fini del d. lgs. 231/2001" con la quale riportano all'O.d.V. eventuali infrazioni al Modello ed alle procedure operative delle quali siano venuti a conoscenza, ovvero attestano la piena conformità delle condotte proprie dei soggetti sottoposti alla loro supervisione alle procedure operative e al Modello, qualora nel periodo di riferimento non siano venuti a conoscenza di alcuna infrazione al Modello ed alle procedure operative vigenti.

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello sono conservati dall'O.d.V. monocratico sia in formato cartaceo che elettronico in un apposito *database* per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *database* e alla documentazione cartacea è consentito - oltre che all'O.d.V., anche successivamente alla cessazione della carica - esclusivamente agli Organi di governo e di controllo, previa loro richiesta.

5.6 Segnalazioni verso l'O.d.V. (Flussi informativi dai referenti verso l'O.d.V.)

Il Gruppo Sogima provvede alla nomina di soggetti, responsabili o addetti di funzione nella Società, a cui viene assegnato il compito di redigere periodicamente le schede contenenti i flussi informativi generali e specifici e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di vigilanza potrà inoltre assegnare ai "referenti O.d.V." specifici e delimitati compiti in tema di verifica dell'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei referenti O.d.V. in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Gruppo Sogima ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.

Al riguardo:

- ciascun referente comunica all'Organismo di Vigilanza una informativa annuale sullo stato di attuazione del Modello 231 nelle attività e strutture della Funzione e con la segnalazione delle situazioni maggiormente significative emerse nel periodo con riferimento alle problematiche inerenti il d.lgs. 231/2001;
- almeno una volta l'anno, la funzione preposta alla gestione dei dati finanziari mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza il verbale del soggetto deputato alla revisione legale dei conti (ex d.lgs. n. 39/2010) in cui è stato effettuato il controllo sulla procedura di gestione dei flussi finanziari;
- ciascun referente compila periodicamente una scheda già preimpostata contenente i flussi informativi generali e specifici, come di seguito indicati.

Alla mancata osservanza del dovere di informazione saranno applicate le sanzioni disciplinari previste ed elencate nel documento "Modello organizzazione gestione e controllo".

6 Sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. *e*) e l'art. 7, comma 4, lett. *b*) del Decreto stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) che l'esonero da responsabilità della Società è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*". La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è quindi condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Il Gruppo Sogima, pertanto, ha predisposto un sistema di sanzioni disciplinari per le eventuali violazioni delle disposizioni del Modello (in conformità all'art. 6 comma 2 lett. *e*), e all'art. 7 comma 4 lett. *b*) del Decreto).

Le violazioni del Modello ledono il rapporto di fiducia, trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità che deve intercorrere tra il Gruppo Sogima e i suoi appartenenti.

Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato. La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangano le regole procedurali e d'azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, in proporzione alla gravità delle mancanze, in base ai seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a. dolo o colpa della condotta inosservante;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d. responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e. professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione della sanzione disciplinare sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.

6.1 Comportamenti sanzionabili

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) e dalle altre norme di legge applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo, elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

- A. violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni all'O.d.V., ostacolo all'attività dell'O.d.V., omissione di controlli, etc.);
- B. violazione di prescrizioni del Codice Etico;

C. comportamenti diretti al compimento di uno o più reati o comunque idonei ad esporre la Società alle conseguenze della commissione di reati.

Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui la Società è esposta).

La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico e del Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Pertanto:

- i)* ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento disciplinare;
- ii)* all'autore della violazione, debitamente accertata, verrà prescritta una sanzione disciplinare;
- iii)* la sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e di altre norme eventualmente applicabili, sono previsti dal CCNL applicabile.

6.2 Ambito di applicazione

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nei confronti del personale dipendente ed amministrativo del Gruppo Sogima, che ponga in essere illeciti corrispondenti ai seguenti criteri generali:

- 1) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure interne in modo da impedire la trasparenza e verificabilità dell'attività stessa;
- 3) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- 4) violazione degli obblighi di formazione, aggiornamento o comunicazione al personale in ordine alle procedure e ai contenuti del Modello;

5) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure interne ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V.

6.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti. Criteri specifici.

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale dipendente ed amministrativo.

La violazione di tali disposizioni potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuti dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresa l'applicabilità dell'art. 2119 del Codice civile che dispone la possibilità di licenziamento.

In caso di violazione del Modello da parte di personale dipendente l'Organo Amministrativo può applicare le sanzioni di seguito elencate, secondo il criterio della proporzionalità:

- RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE: qualora il lavoratore violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale";

- LICENZIAMENTO CON PREAVVISO: qualora il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore";

- LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO: qualora il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare il rischio di applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una

condotta tale da provocare “alla Società grave nocimento morale e/o materiale” nonché da costituire “delitto a termine di legge”.

In caso, invece, di violazione del Modello da parte di personale dirigente l’Assemblea dei soci può applicare:

- una sanzione monetaria adeguata rispetto alla violazione;
- nei casi più gravi, ricorrere al licenziamento del dirigente medesimo con o senza preavviso, da prescrivere ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale applicato.

In ogni caso, nella procedura di irrogazione delle sanzioni è assicurato al dipendente il contraddittorio e il diritto di difesa secondo le disposizioni vigenti.

6.4 Sanzioni per i Dirigenti e per gli Amministratori

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello da parte dei Dirigenti e degli Amministratori, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare nei loro confronti l’adozione di misure sanzionatorie, compresa la risoluzione del rapporto lavorativo nel caso venga lesa l’elemento fiduciario, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile.

In caso di violazione delle disposizioni del Modello da parte dei vertici della Società, l’O.d.V. informerà l’Assemblea dei soci, la quale assumerà le opportune iniziative previste dalla normativa vigente. Nei casi più gravi si potrà procedere anche alla revoca della carica su delibera dell’Assemblea dei soci.

6.5 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partners

Nei confronti di coloro che operano con il Gruppo Sogima in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e *partners* si potrà procedere al recesso per giusta causa o alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 e ss. c.c., nell’ipotesi in cui i medesimi abbiano posto in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello, tali da comportare l’interruzione del rapporto di fiducia. In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e *Partners*, l’Assemblea dei soci dovrà, infatti, contestare agli stessi la violazione rilevata e potrà decidere per l’applicazione di penali e/o per la risoluzione del

contratto. Ciò può essere esercitato anche qualora le condotte in violazione del Modello configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate dall’Autorità Giudiziaria, con riserva di richiedere il risarcimento qualora dal comportamento tenuto derivino danni concreti al Gruppo.

A tale scopo, il Gruppo prevede un’apposita clausola risolutiva espressa nelle lettere di incarico/contratti stipulati con i collaboratori, i consulenti, *partners* e/o i fornitori. Il Gruppo Sogima si riserva comunque la facoltà di attendere l’esito del procedimento penale prima di comunicare la risoluzione ai collaboratori consulenti e/o fornitori interessati.

Riguardo alle regole disciplinari applicabili ai lavoratori dipendenti del Gruppo Sogima, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 L. n. 300/1970 (e di eventuali normative speciali applicabili), si farà riferimento - per le violazioni del Modello - agli apparati disciplinari e ai “criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari” richiamati nelle Contrattazioni collettive di lavoro.

In questo quadro, sono previste le seguenti sanzioni “progressive”:

a) RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO: per il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello, o adottate, nell’espletare attività a rischio-reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo;

b) MULTA: per il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adottate, nell’espletamento di attività a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche prima che tali mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;

c) SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE: per il lavoratore che nel violare le procedure preventive o nell’adottare, nelle attività a rischio, un comportamento difforme dal Modello, arrechi danno alla Società;

d) TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: per il lavoratore che adottate, nell’espletamento di attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, idoneo e diretto in modo univoco al compimento di un reato;

e) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: per il lavoratore che adotti, nell'espletare attività a rischio, un comportamento inosservante della legge penale, manifestamente contrario alle prescrizioni del Modello, e tale da determinare il pericolo di concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni amministrative previste dal Decreto di riferimento.

L'accertamento delle infrazioni disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono rimessi agli organismi competenti in virtù delle procedure stabilite, nonché dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dal corpo dei regolamenti interni del Gruppo Sogima.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. in coordinamento con il referente del Personale. Ogni violazione del Modello, da chiunque commessa, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'O.d.V., ferme restando le prerogative e le competenze del titolare del potere disciplinare.

L'O.d.V. deve essere altresì informato con tempestività di ogni sanzione disciplinare applicata per violazione delle prescrizioni del Modello.

7. Il Codice Etico

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs.231/2001, prevede i criteri generali di comportamento ai quali devono attenersi tutti coloro che, direttamente o indirettamente, temporaneamente o stabilmente, instaurano rapporti con il Gruppo Sogima. Esso, pertanto, contempla i principi etici essenziali in riferimento al sistema di controllo preventivo rispetto ai reati contemplati nel Decreto.

La sua osservanza si estende agli organi di governo e di controllo del Gruppo Sogima, a tutto il personale, dipendente e tecnico amministrativo, operante all'interno del Gruppo nonché ai collaboratori, *partners* e fornitori.

Il Gruppo Sogima contestualmente alla predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ha provveduto alla scrittura del proprio Codice Etico, assicurando la piena armonia dei principi in esso consacrati con il Modello predisposto.

Il Codice Etico del Gruppo Sogima entra in vigore contestualmente al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo del quale costituisce a tutto gli effetti parte integrante oltretutto vincolante.

7.1 La relazione tra Modello Organizzativo e Codice Etico

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione, attuazione e rispetto dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Il Codice Etico è, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ha lo scopo di esprimere il complesso di principi deontologici che il Gruppo Sogima pone a fondamento della propria *mission*.

Il Modello e il Codice Etico sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un unico corpo di norme, adottate dal Gruppo Sogima per promuovere gli alti principi morali di lealtà, solidarietà, correttezza, onestà e trasparenza in cui crede e a cui uniforma interamente la propria attività. Pur a fronte della diversa funzione assolta dal Modello rispetto al Codice Etico, essi sono redatti secondo principi e procedure comuni, al fine di creare un insieme di regole interne coerenti ed efficaci finalizzate a trovare massima diffusione tra il personale (dipendente e tecnico-amministrativo) delle Società.

Nel Codice Etico, a cui si rinvia per esigenza di sintesi, sono quindi illustrati i principi etici fondamentali del Gruppo Sogima le norme di condotta di carattere generale.

8. Soggetti esposti e reati presupposto

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto –come chiarito- la disciplina della “*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, estendendo, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. L'ampliamento della responsabilità consente pertanto di colpire direttamente il patrimonio degli Enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che “impersonano” l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo. Il primo comma dell'art. 5 d.lgs. 231/2001 circoscrive però la responsabilità amministrativa dell'Ente ai soli reati commessi “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”.

Fermo restando tutto quanto premesso in tema di responsabilità amministrativa ex d.lgs 231/01 per i gruppi di impresa (*infra*, Parte Generale, paragrafo 1.3) Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, il Gruppo, in quanto persona giuridica, può quindi essere ritenuto responsabile in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse e/o vantaggio del Gruppo stesso da:

- PERSONE FISICHE CHE RIVESTONO POSIZIONI “APICALI” (art. 5, comma 1, lett. a) di rappresentanza, amministrazione, direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società;

- PERSONE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA DI UNO DEI SOGGETTI IN POSIZIONE “APICALE”, CD. “ETERODIRETTI” (art. 5, comma 1, lett. b).

Una delle particolarità della normativa in esame risiede, pertanto, nel binomio “responsabilità penale” di chi materialmente si rende colpevole del reato e “responsabilità amministrativa” (o come più propriamente è stata definita “parapenale”) in capo agli Enti.

Per poter imputare all’Ente o alla Società la responsabilità da reato devono essere però presenti contemporaneamente due presupposti: uno di tipo *oggettivo*, l’altro *soggettivo*.

Tale norma introduce quindi un primo presupposto “oggettivo” di connessione tra un fatto di reato, commesso dalla persona fisica, e la persona giuridica.

Il secondo presupposto, di carattere “soggettivo”, è destinato a creare una particolare connessione tra l’Ente e il terzo autore del reato, rendendo “presunta” la responsabilità del primo, nel caso in cui a commettere un reato siano i soggetti in posizione apicale, a norma dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Pertanto, l’addebito di colpevolezza dell’Ente (o della Società) deriva dal fatto che tale categoria di soggetti è legittimata ad esprimere la volontà dello stesso nei rapporti instaurati con i terzi, fino al punto da “personificare” lo stesso Ente giuridico. In questo caso, sarà in capo all’Ente (o alla Società) l’onere della prova, dovendo dimostrare che il comportamento del reo non sia stato tenuto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso (o della Società) e che il Modello, ancorché idoneo, sia stato eluso fraudolentemente.

Per quanto riguarda invece la responsabilità dei soggetti sottoposti all’altrui direzione, ai sensi dell’art 7 d.lgs. 231/2001, viene presunto, al contrario, il rispetto degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei vertici, attribuendo l’onere della prova alla pubblica accusa. Tra essi si devono ricomprendere i dipendenti, ossia coloro i quali siano legati da un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 2094 e 2095 c.c., ma anche coloro i quali, non avendo un rapporto di dipendenza, siano comunque in posizione di subalternità alla direzione e al controllo del vertice della Società.

Avuto specifico riguardo alla realtà del Gruppo Sogima (costituito da Sogima Holding Srl, Arpac Srl, Fama Srl e Co.Ed.Im Srl) e ferme le considerazioni finora svolte, la *holding* o società

controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (v. da ultimo Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 201646), provato in maniera concreta e specifica.

Ad esempio, possono rilevare:

- direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- coincidenza tra i membri dell'organo di gestione della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*) ovvero più ampiamente tra gli apicali: aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale

La responsabilità della Società è circoscritta alla commissione, da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti, di specifiche ipotesi di reato (i cosiddetti *reati presupposti*) in base alla fattispecie organizzativa ed al settore in cui la Società si trova ad operare le quali sono state analiticamente esaminate nella Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

9. La mappatura dei rischi

Sogima Holding Srl e le partecipate, al fine di dotarsi di un efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, hanno attuato una serie di attività preliminari, articolate in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme con le disposizioni del Decreto e le linee guida di riferimento.

Il processo di analisi si è articolato secondo i seguenti *step* operativi:

- Mappatura dei processi sensibili;
- Definizione e analisi dei rischi di reato potenziali per singolo processo;
- Analisi, valutazione e azione di miglioramento del sistema di controllo preventivo (c.d. protocolli).

9.1 Mappatura dei processi/attività sensibili

In tale fase è stata effettuata un'analisi del contesto organizzativo ed operativo del Gruppo al fine di censire le aree interessate alle potenziali casistiche di reato ed individuare i soggetti interessati all'attività di controllo e di monitoraggio. Al fine di analizzare il contesto di riferimento in cui Sogima Holding Srl e le partecipate operano, l'attività di identificazione dei processi sensibili è iniziata con l'esaminare la documentazione organizzativa del Gruppo quale la visura di evasione e la visura storica di Sogima Holding Srl, lo statuto, l'organigramma, le procedure, il bilancio annuale e tutta la documentazione ritenuta rilevante.

Si è quindi proceduto da un lato alla somministrazione, ai principali "KeyOfficer" di riferimento, di un questionario autovalutativo (*Control risk self assessment*), al fine di ottenere una visione completa delle attività svolte all'interno del Gruppo e del grado di proceduralizzazione esistente e percepito, il livello di percezione del rischio oltre che per individuare eventuali *gap* nel sistema di controllo interno.

Il lavoro è stato completato dall'effettuazione di alcune interviste ai "KeyOfficer", durante le quali sono state esaminate le eventuali deleghe e/o poteri conferiti (sistema delle deleghe) e dettagliati i processi o attività sensibili gestiti e più esposti alla possibile commissione dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/01, sia riferibili direttamente al soggetto interessato, che all'area di competenza.

Attraverso le informazioni fornite dagli intervistati è stato pertanto possibile:

- a. individuare le principali attività svolte all'interno del Gruppo e le relative criticità potenziali;
- b. descrivere le relative modalità di esecuzione, di pianificazione e di controllo;
- c. individuare gli eventuali controlli, istruzioni o presidi attualmente in vigore, atti a mitigare i rischi.

Dalla combinazione delle informazioni rilevate dall'analisi critica della documentazione, dai questionari compilati e dalle interviste è stata elaborata la mappatura dei processi e sono state identificate le aree sensibili a rischio di commissione di reati (Vedi Parte Speciale).

9.2 Definizione e analisi dei rischi potenziali per singolo processo

Con riferimento alle aree sensibili individuate in precedenza e al contesto operativo di riferimento del Gruppo Sogima, sono state identificate anche le possibili criticità e rischiosità di violazioni di norme riconducibili al decalogo dei reati presupposto *ex d.lgs. 231/01*.

Tale attività ha permesso di individuare le specifiche categorie di reato in cui possono incorrere i destinatari del presente Modello. Esse sono state messe in correlazione con le aree, i processi e le attività sensibili definendo la cosiddetta “matrice dei rischi”, strumento operativo di censimento, monitoraggio e controllo del rischio di commissione di illeciti, all’uopo inserito nel presente Modello (Vedi Parte Speciale).

9.3 Analisi, valutazione e miglioramento del sistema di controllo preventivo

Sulla base della matrice dei rischi rilevati, al fine di individuare tutte le misure preventive idonee a limitare il verificarsi degli stessi, in relazione al singolo processo/attività “sensibile”, sono state analizzate le procedure ed i controlli in essere al fine di valutarne l’adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro attitudine a prevenire comportamenti illeciti (o comunque a ridurre il rischio ad un livello accettabile) e ad evidenziarne l’eventuale commissione.

In particolare, per ciascun processo sensibile sono stati definiti i seguenti elementi:

1. i rischi di commissione di reato associati;
2. le strutture organizzative coinvolte nel processo;
3. il sistema dei presidi e controlli (protocolli) esistenti;
4. gli eventuali ulteriori presidi ritenuti utili per il rafforzamento dei controlli.

Lo scopo di tale valutazione è stato quello di ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reato identificato.

Nella Parte Speciale del presente documento, a cui si rinvia, sono trattati per famiglia di reato i processi/attività sensibili rispetto alle singole fattispecie di reato ritenute maggiormente critiche o rilevanti per il Gruppo Sogima con l’indicazione delle principali ipotesi delittuose astrattamente perpetrabili nonché dei protocolli di prevenzione previsti nei processi a rischio di reato e dei relativi riferimenti alle specifiche procedure di regolamentazione delle c.d. attività sensibili.

9.4 Criteri di analisi dei rischi adottati

La mappatura dei rischi ha comportato l'analisi di impatto potenziale e di inerenza dei reati in esame, tenuto conto del settore in cui opera il Gruppo Sogima e della tipologia specifica dei servizi offerti. Sulla base delle tipologie di rischio considerate potenziali ed inerenti, si è valutata l'adeguatezza del livello di presidio del sistema di controllo interno.

Una volta determinato l'elenco dei rischi per processo sensibile, si è proceduto ad una classificazione dei rischi come di seguito esposta in funzione dell'impatto e della probabilità, laddove per impatto si intende il pregiudizio che sopporterebbe il Gruppo in caso di commissione del reato in esame (anche in relazione alla previsione o meno di sanzioni interdittive a fronte dello specifico reato) e per probabilità quella di verificazione dell'evento:

- **RISCHIO “BASSO” O “ACCETTABILE” (VALORE NUMERICO CORRISPONDENTE: 1):** la fattispecie di reato può verificarsi con **probabilità estremamente ridotta** e comunque con danni di bassa entità;

- **RISCHIO “MEDIO” O “RILEVANTE” (VALORE NUMERICO CORRISPONDENTE: 2):** le fattispecie di reato possono verificarsi con **probabilità non elevata, ma tuttavia significativa**, ovvero, nel caso si possa verificare con probabilità estremamente ridotta, i relativi danni sono comunque di entità non trascurabile;

- **RISCHIO “ALTO” O “CRITICO” (VALORE NUMERICO: 3):** la fattispecie di reato può verificarsi con **elevata probabilità**, ovvero nel caso si verifichi con probabilità ridotta o anche non elevata, i relativi danni sono di entità significativamente elevata.

La valutazione del rischio di controllo, come già precedentemente descritto, è stata formalizzata attraverso apposita “matrice dei rischi” mediante la quale è stata rappresentata la correlazione tra processo sensibile e reato censito con relativa evidenza del grado di adeguatezza dei presidi previsti dal sistema di controllo interno e del grado di rischio in termini di probabilità/impatto (basso = verde, medio = giallo, alto = rosso).

		PROBABILITÀ			
		0 - nulla	1 - bassa	2 - media	3 - alta
I M P A T T O	0 - nullo	0	0	0	0
	1 - basso	0	1	2	3
	2 - medio	0	2	4	6
	3 - alto	0	3	6	9

Tale matrice è stata individuata assieme alla *governance* del Gruppo al fine di condividere, in un apposito piano, le azioni più opportune da perseguire nel tempo per il contenimento dei rischi emersi, secondo criteri di proporzionalità e di impatto potenziale.

In caso di rischio di controllo “Medio” o “Alto” l’Organismo preposto alla Vigilanza del Modello prevederà il rafforzamento dei controlli sulle operazioni poste in essere nelle aree interessate dal rischio.

10. Procedura di gestione del *whistleblowing*

La legge n. 179 del 2017 (recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”) ha inserito alcune nuove previsioni nell’articolo 6 del decreto 231.

È stata introdotta una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del cd. *whistleblowing*, con l’obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell’emersione dei fenomeni corruttivi all’interno di enti anche privati. Ciò in linea con le sollecitazioni rivolte all’Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, nel senso di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare, senza temere ritorsioni, violazioni del Modello organizzativo o gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza in ragione dell’attività lavorativa svolta (si veda ad esempio la Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, pubblicata dalla Commissione UE nel mese di febbraio 2014).

Ne deriva che le imprese dotate del Modello organizzativo 231 devono disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura *ad hoc*.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 6, il modello organizzativo prevede le seguenti misure aggiuntive:

1) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Il modello organizzativo, pertanto, include appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231, nonché violazioni del modello stesso. L'ambito delle violazioni che possono essere segnalate è strettamente connesso alla finalità di tutelare l'integrità dell'ente, indicata nella disposizione.

In linea con le nuove indicazioni, ai fini dell'implementazione dei sistemi di controllo, il Gruppo Sogima si è dotato del meccanismo del cd. *whistleblower* come previsto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato* (Gazz. Uff., Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

A tali fini è stato istituito un sistema di segnalazione degli illeciti di cui ogni addetto interno alla Holding o alle partecipate può avvalersi, con garanzia assoluta di anonimato attraverso il portale.

Il presente Modello organizzativo pone un divieto assoluto ed inderogabile di atti discriminatori nei confronti dei *whistleblowers*.

Conseguentemente, all'interno del Gruppo Sogima vige il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, con previsione di apposite sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

L'attuazione delle misure prescritte dalla nuova normativa *whistleblowing* nel presente Modello organizzativo 231 tiene conto delle implicazioni a livello di *privacy*, anche alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, cd. GDPR.

Il responsabile dell'uso di questo strumento è l'Organismo di Vigilanza (Parte Generale, paragrafo 5).

PARTE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale fornisce una descrizione delle attività svolte dal Gruppo Sogima considerate a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. attività sensibili), con particolare attenzione, in relazione a ciascuna attività sensibile, alle fattispecie di reato astrattamente configurabili e alle relative modalità di potenziale commissione.

I Reati potenzialmente configurabili nella realtà del Gruppo Sogima sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:

- Reati societari e di *Market abuse* (Parte Speciale I);
- Reati tributari (Parte Speciale II);
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale III);
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Parte Speciale IV);
- Reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (Parte Speciale V);
- Reati di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati (Parte Speciale VI);
- Reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento; Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale VII);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale VIII);
- Reati ambientali (Parte Speciale IX);
- Reati contro la personalità individuale (Parte Speciale X);
- Reati di razzismo e xenofobia (Parte Speciale XI);
- Impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale XII);
- Reati di criminalità organizzata e transnazionali (Parte Speciale XIII);
- Reati di contrabbando (Parte Speciale XIV);
- Altre fattispecie: reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale XV).

Ciascuna Parte Speciale è stata rispettivamente suddivisa in due Sezioni.

La prima illustra nel dettaglio:

- le **fattispecie di reato** potenzialmente configurabili nella realtà del Gruppo;
- le **aree di attività** ed i **processi maggiormente sensibili** in relazione alle fattispecie di reato indicate al punto n. 1;

Nella seconda Sezione (“SISTEMI DI PREVENZIONE”) sono riportati:

- i **protocolli preventivi di comportamento e di controllo** che i destinatari del Modello, coinvolti nella singola attività sensibile, sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti (per alcune attività sensibili è stata prevista l’unificazione delle prescrizioni specifiche in quanto comunemente applicabili);
- i **principi generali e regole di condotta** posti a presidio della singola attività sensibile (per alcune attività sensibili è stata prevista l’unificazione dei principi di controllo in quanto comunemente applicabili);
- i **controlli** periodicamente effettuati dall’O.d.V. con il supporto delle funzioni coinvolte nel processo gestito.

Per quanto concerne i *criteri di classificazione dei rischi* in funzione dell’impatto e della probabilità di verifica, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 10 (Vedi Parte Generale “matrice dei rischi”).

La valutazione del rischio è stata poi formalizzata attraverso una apposita tabella mediante la quale è stata rappresentata la correlazione tra il processo sensibile, la tipologia di reato considerata e gli organi di governo ed amministrativi operanti all’interno del Gruppo Sogima.

PARTE SPECIALE I

REATI SOCIETARI E DI *MARKET ABUSE*

REATI SOCIETARI E DI *MARKET ABUSE*

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

Dettaglio art. 25 *ter* e 25 *Sexies*:

1. – I reati societari e di *market abuse*

Le fattispecie oggetto della presente parte speciale attengono alla eterogenea categoria dei reati societari, posti a tutela di beni giuridici diversificati. Ne deriva il carattere di tendenziale “plurioffensività” di tali reati. Può sostenersi che a seguito della riforma del complessivo diritto societario intervenuta nel 2002, si è passati da una concezione dei reati societari ispirati da un primario interesse di salvaguardia dell’ordine economico nazionale, ad un’altra che privilegia, prevalentemente, ma non esclusivamente, la tutela di interessi di natura patrimoniale.

In dottrina ed in giurisprudenza si sono identificati i beni giuridici protetti dalle norme in esame nella trasparenza societaria; nella salvaguardia dell’integrità del capitale sociale e del patrimonio sociale; nella correttezza della vita sociale, *sub specie* di regolare funzionamento dell’assemblea ed effettività del dovere di pubblicità; nel regolare svolgimento del potere di controllo e della funzione di vigilanza, interni od esterni alla società; nel corretto andamento del mercato.

Data la struttura societaria (nella forma di società a responsabilità limitata) di Sogima Holding Srl e delle partecipate tali fattispecie, per il principio di tassatività, risultano ampiamente applicabili.

Molte delle fattispecie in questione sono formulate dal legislatore come reati propri, per la cui integrazione è previsto che i soggetti agenti rivestano determinate qualifiche o funzioni (di caso in caso: amministratore, direttore generale, dirigente, sindaco, liquidatori, etc.).

L’art. 2639 c.c. prevede, in via generale, che – ai fini dell’integrazione di tali reati - al soggetto formalmente titolare della qualifica o della funzione, è equiparato quello che esercita di fatto la qualifica o la funzione.

2 - Reati di cui all'art. 25-*ter* e 25-*sexies* del Decreto

Le fattispecie dei reati societari e di *market abuse* (art. 25 ter e art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e ai reati di *market abuse*.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario di Sogima Holding Srl e delle partecipate i seguenti reati:

2.1.a. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

La disciplina delle fattispecie di false comunicazioni sociali è stata modificata dalla legge n. 69/2015.

Ai sensi dell'art. 2621 c.c. fuori dai casi previsti dall'art.2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi.

Trattasi di reato proprio, ovvero commesso da soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori) muniti di poteri di amministrazione e gestione, nonché di controllo sull'operato delle *governance*.

Il nuovo testo dell'art. 2622 cc. invece, dispone che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La nuova disciplina prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. "*se i fatti sono di lieve entità*" (art. 2621-bis). La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto "*della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*". La medesima pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non superano i limiti indicati dall'art. 1 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che, dunque, non possono fallire. In tale ultimo caso, "*il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*".

Il provvedimento introduce poi un nuovo art. 2621-ter che - ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. - stabilisce che il giudice debba in tal caso valutare "*in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società*".

Per quanto di maggior interesse ai nostri fini, il provvedimento, infine, ha tendenzialmente inasprito le sanzioni pecuniarie a carico dell'Ente previste dall'art. 25-ter del Decreto, in relazione ai reati di falso in bilancio.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili dell'Ente, i sindaci ed i liquidatori. Si tratta, dunque, di un reato proprio, che può essere commesso da soggetti che ricoprono anche di fatto determinate qualifiche;

- nella nozione di "comunicazione sociale" rientrano tutte le comunicazioni previste

dalla Legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 *ter*-2504 *novies* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 *bis* c.c.;

- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla Legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio dell'Ente, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla Legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- I fatti falsi, esposti od omessi, devono essere "rilevanti" e concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari delle predette comunicazioni;

Il reato può essere commesso, secondo i criteri generali di imputazione di cui all'art. 5 del Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Le sanzioni a carico dell'Ente sono le seguenti:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

- per il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

2.1.b. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2625 c.c. gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente

attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti dell'Assemblea dei soci, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del Collegio dei Revisori dei conti, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio dei Revisori dei conti di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da *bis* a *septies* c.c.

2.1.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie incrimina “*gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori*”.

Il secondo comma della norma in commento prevede che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il delitto in esame mira a tutelare le garanzie patrimoniali dei creditori sui beni dell’Ente ove esso sia debitore.

Conseguentemente, il reato è integrato nell’ipotesi in cui l’organo di *governance* disponga di procedere ad operazioni di particolare rilevanza con la consapevolezza e lo specifico intento di pregiudicare il diritto dei creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Data la struttura del reato, precipuamente costruito “sulla società”, esso è interessato da un’ampia possibilità di applicazione con riferimento a Sogima Holding Srl e alle partecipate in quanto Società a responsabilità limitata. Data l’entità degli importi ed anche delle esposizioni verso terzi e, soprattutto, la nuova tendenza della giurisprudenza ad allargare le fattispecie oltre il loro normale ambito di applicazione, attraverso, ad esempio, il sistema dell’*overruling in malam partem*, si è ritenuto di inserire la presente fattispecie nel novero della mappatura dei rischi di Sogima Holding Srl e delle partecipate.

2.1.d. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

Anche in questo caso data la struttura del reato, precipuamente costruito “sulla società”, esso si caratterizza per un'ampia possibilità di applicazione con riferimento al Gruppo Sogima, in quanto costituito da Società a responsabilità limitata. Data però l'entità degli importi ed anche delle esposizioni verso terzi e, soprattutto, la nuova tendenza della giurisprudenza ad allargare le fattispecie oltre il loro normale ambito di applicazione, attraverso, ad esempio, il sistema dell'*overruling in malam partem*, si è ritenuto di inserire anche la presente fattispecie nel novero della mappatura dei rischi di Sogima Holding Srl e delle partecipate.

La condotta penalmente rilevante è il cd. patto corruttivo che intercorre tra un privato ed i membri di organi societari, affinché questi ultimi compiano od omettano specifici atti in violazione degli obblighi inerenti la funzione ricoperta e in cambio di denaro o altra utilità.

Il delitto si consuma nel momento della promessa, ovvero della dazione ove questa effettivamente intervenga.

Trattandosi di reato di danno, è necessario che dal fatto corruttivo derivi un effettivo pregiudizio per la società.

2.1.e. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità

è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nella prima forma di manifestazione del reato sopra riportata (quello che viene definito delitto di *false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza*), l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza¹ viene concepito come fine della condotta dell'agente (trattasi di fattispecie di mera condotta a dolo specifico), mentre nella seconda forma di manifestazione (quello che viene definito delitto di *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) l'ostacolo costituisce l'evento dell'illecito.

Le modalità di estrinsecazione della condotta di false comunicazioni possono consistere nella formulazione di informazioni false all'interno delle comunicazioni obbligatorie, nonché nell'occultamento mediante qualsiasi mezzo fraudolento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati obbligatoriamente, sempre con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Con riferimento al reato di ostacolo, l'esercizio della funzione di vigilanza deve essere ostacolato in modo rilevante. L'ostacolo può essere frapposto con qualsiasi mezzo, dunque anche con una condotta omissiva.

2.1.f Altre fattispecie potenzialmente rilevanti

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: CONSOB e Banca d'Italia. Inoltre, sul punto cfr. appendice giurisprudenziale n. 4, Cons. di Stato, Sez. IV, 21 luglio 2005 n. 3914.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.):** Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):** Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):** Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):** Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998):** Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):** questa fattispecie punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". La condotta tipica prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):** Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58.

2.2. - Trattamento sanzionatorio a carico di Sogima Holding Srl e delle partecipate in caso di realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto

In relazione ai reati sopra elencati, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse del Gruppo dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie a carico del Gruppo:

- per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;
- per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

- per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;
- per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Qualora il Gruppo, in seguito alla commissione dei reati sopra indicati, abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie in concreto applicabili vengono aumentate di un terzo.

3. - Aree a rischio

Come anticipato, oggetto della presente Parte Speciale sono i cd. “reati societari”. Per quanto ai presenti fini interessa, si tratta di fattispecie le cui condotte vengono poste in essere da soggetti che ricoprono specifici ruoli all'interno della Società (ad es. amministratore unico, amministratori, soci, esponenti della Società), cagionando, in linea generale, un danno nei confronti della Società stessa e dei suoi creditori.

Le attività che possono aver rilievo in ordine alla prevenzione del rischio dei reati societari sono:

- gestione dei rapporti con il personale con inclusione degli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali;
- tenuta e conservazione dei libri obbligatori, delle scritture contabili e del Modello di organizzazione e controllo *ex* d.lgs. 231/01 nonché del Codice etico;
- predisposizione, tenuta e conservazione di qualsiasi dichiarazione e comunicazione avente valore o rilievo fiscale per la Società *Holding* e le partecipate o, ai fini delle imposte dirette e indirette e di qualsiasi altra tassa o contributo;
- qualunque attività di carattere amministrativo od operativo funzionale o direttamente connessa alla conduzione del Gruppo.

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta da Sogima Holding Srl e dalle partecipate, sono state rilevate le seguenti attività a rischio:

- la formazione di documenti inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo;
- la predisposizione di prospetti informativi o notizie sullo stato patrimoniale, produttivo ed economico del Gruppo da divulgare all'esterno;
- la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
- approvazione del progetto di bilancio;
- deliberazione delle operazioni;
- rapporti con i revisori contabili/società di revisione;
- gestione controlli e verifiche interne;
- la gestione di rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche di Vigilanza;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci, Sindaci e organismi di controllo;
- comunicazione informazioni;
- gestione risorse finanziarie;
- la gestione delle operazioni straordinarie.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello).

REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	2	1	2	1	2	0	2	1	2
CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO NEUTRO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

4. - Destinatari della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli operatori nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e *Partners*, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che, quindi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Inoltre, la presente Parte Speciale fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni societarie che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

5. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da imporre per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati oggetto di analisi, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità del Gruppo.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede, inclusi i soggetti esterni al Gruppo.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi all'Assemblea dei soci, in collaborazione con l'O.d.V. e gli altri organi di governo e di controllo.

I destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico del Gruppo Sogima;
- il sistema disciplinare delineato dai regolamenti interni al Gruppo;
- le procedure interne per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- i processi amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- il complesso della situazione contabile del Gruppo e le regole di gestione;
- le procedure imposte per lo svolgimento di azioni significative e gestione delle situazioni di interesse;
- le regole per l'affidamento di consulenze o incarichi a professionisti esterni;
- le istruzioni per la gestione dello sconfinamento del fido rilasciato a ciascun cliente;
- i protocolli adottati per la richiesta di emissione di garanzie bancarie e per la negoziazione di valute estere;
- le normative afferenti al sistema di controllo interno.

È fatto espresso divieto a tutti i destinatari e i collaboratori esterni - debitamente informati con apposite clausole contrattuali - di:

- tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;

- assumere comportamenti contrari ai principi di correttezza e trasparenza, ovvero in violazione di legge o regolamenti, nonché contrari alle procedure societarie, previste per lo svolgimento di tutte le funzioni di gestione e per le comunicazioni esterne delle informazioni sullo stato patrimoniale, economico e finanziario del Gruppo. In particolare, si diffida chiunque dall'alterare o riportare dati falsi in relazione alla stesura dei prospetti informativi, nonché con l'intenzione di rappresentare in modo non veritiero la situazione economica e finanziaria del Gruppo;
- porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;
- in relazione alla formazione del bilancio e alla tenuta delle scritture contabili, con particolare riferimento all'Assemblea dei soci, i destinatari sono diffidati dall'approvare, alterare o falsificare i dati predisposti e contenuti in dette scritture, dovendosi attenere ai principi e alle prescrizioni vigenti per garantire le fondamentali esigenze di trasparenza e veridicità dei documenti predetti;
- ostacolare il regolare funzionamento degli organi societari, con particolare riferimento alle attività di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge;
- tenere comportamenti finalizzati, mediante atti materiali o qualsiasi mezzo fraudolento, ad ostacolare l'attività di controllo o di revisione svolta dal Collegio dei Revisori dei conti;
- omettere il rilascio di comunicazioni chiare, complete e tempestive nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ovvero occultare o esporre fatti non corrispondenti al vero, nonché porre in essere qualsiasi condotta fraudolenta diretta ad ostacolare l'esercizio delle funzioni affidate all'Autorità predette;
- effettuare operazioni lesive dei diritti dei creditori;
- effettuare od offrire denaro o altre liberalità finalizzate ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di attività societarie, incluse controparti italiane o estere che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per il Gruppo nella sua interezza;
- promettere o riconoscere compensi o prestazioni in favore di fornitori, consulenti o altri *partners* che non trovino ragione in apposite attività richieste, incarichi da svolgere e

regolarmente conseguiti secondo specifici rapporti contrattuali stipulati e approvati dall'Assemblea dei soci.

Con riferimento agli esponenti del Gruppo (ad es. amministratore unico, amministratori, soci) sono imposti ulteriori obblighi comportamentali, in quanto quest'ultimi sono soggetti che, in ragione delle attività a loro affidate, possono in concreto realizzare i reati di cui alla presente Parte Speciale.

Al fine di scongiurare una circostanza siffatta, oltre ai divieti suindicati, è altresì imposto all'Assemblea dei soci, anche per il tramite dell'Amministratore Unico appositamente incaricato:

- di curare il sistema interno di revisione della documentazione attinente al bilancio di esercizio, alle scritture contabili, alla relazione semestrale, avente ad oggetto informazioni sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo, verificando che detta documentazione raggiunga gli obiettivi di veridicità e correttezza dei dati;

- di verificare e, conseguentemente, attestare l'adeguatezza del bilancio d'esercizio (di tutta la documentazione riguardante lo stato patrimoniale, contabile e finanziario del Gruppo), alle caratteristiche del Gruppo e che siano stati rispettati i criteri imposti dalla legge per la formazione di dette scritture, con particolare riferimento ai criteri formali e sostanziali richiesti dalla normativa contabile.

L'Amministratore Unico è tenuto, altresì, a riferire periodicamente all'Assemblea dei soci e all'O.d.V. un aggiornamento periodico dell'attività svolta.

Ove il Gruppo provvedesse a conferire incarico ad un revisore contabile e/o Società di revisione legale, l'Assemblea dei soci deve assicurare:

- che il professionista non si trovi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- che venga individuato il personale appartenente al Gruppo Sogima tenuto a trasmettere al revisore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato;

- che il professionista contabile e/o la Società di revisione legale prenda contatti con l'Organismo di Vigilanza e, congiuntamente all'Assemblea dei soci, venga predisposto e assicurato un sistema di informazione continua tra questi ultimi ed il revisore.

Sotto il profilo generale, è imposto ai destinatari del presente Modello:

- nella partecipazione a gare d'appalto, di non intrattenere rapporti con esponenti dell'Ente committente per ragioni diverse da quelle meramente professionali;

- nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali *partners* contrattuali, anche mediante il ricorso ad accordi transattivi, di impegnarsi a garantire procedure trasparenti e tracciabili;
- di astenersi dal concedere o promettere denaro o altra liberalità che non sia effettuata in buona fede o motivata dalla volontà di influenzare la capacità di giudizio della controparte.

Infine, l'Assemblea dei soci di Sogima Holding Srl e delle partecipate potrà provvedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree a rischio individuate, ad integrazione degli adempimenti sopra elencati.

È fatto espresso obbligo a carico dei predetti destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Sogima, segnalando anche eventuali interessi in conflitto;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori e dei soci, in particolare nella fase di acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed ai loro emittenti;
- assicurare il regolare funzionamento del Gruppo e dei suoi organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- coordinare il lavoro svolto con il Collegio dei Revisori dei conti e con l'O.d.V., agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione;
- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile e artificiosa alterazione;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio dei Revisori dei conti;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'organo di indirizzo, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà consiliare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- pubblicare o divulgare notizie false, anche attraverso comunicati stampa, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere di effettuare, con la dovuta tempestività, correttezza e trasparenza, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività del Gruppo, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Gruppo;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

6. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti e regole di condotta specifiche

Occorre ora indicare i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti sopra descritti, in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

6.1. - Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale viene elaborata secondo i seguenti principi:

- in ogni unità organizzativa competente, siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate, siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- siano adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- siano adottate misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- siano adottate misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- l'obbligo in capo a chi fornisce informazioni, previste dalla presente procedura, alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, deve essere allegata copia dei documenti eventualmente richiamati.

6.2. - Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure fondate sui seguenti principi:

- verifica, nella misura massima possibile, della correttezza dei dati e delle informazioni, nonché, ove tale verifica non sia ragionevolmente possibile, acquisizione dell'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- controllo rigoroso sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione alla valutazione del contributo proveniente dagli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto;
- informazione sulle norme in materia di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti;
- informativa all'Organismo di Vigilanza, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o la partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e delle procedure predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.

6.3. - Regolare funzionamento del Gruppo

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione delle Società da parte degli organi di governo e da parte del Collegio dei Revisori dei conti, sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

- trasmissione al Collegio anzidetto, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo Amministrativo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- messa a disposizione del Collegio dei Revisori dei conti di tutta la documentazione sulla gestione delle Società di cui il Collegio necessita per le sue verifiche periodiche;
- attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di coordinare la raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo, di valutarne la validità e disporre la consegna o comunicazione;

- diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione societaria, in modo che gli amministratori, il *management* e tutti i dipendenti (docenti e tecnici) possano fornire agli organi di controllo e, al Collegio dei Revisori dei conti la massima collaborazione, trasparenza e correttezza professionale;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio.

6.4. - Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività del Gruppo soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alla normativa vigente, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base a tali principi fondamentali:

- effettuazione delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- trasmissione dei documenti previsti in leggi e regolamenti (bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- correttezza, professionalità e trasparenza nella condotta da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi, in particolare con la messa a disposizione, con tempestività e completezza, dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
- esistenza di un sistema informativo affidabile e controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
- predisposizione di idonei strumenti per la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di detta documentazione, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione societaria rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute attraverso i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza *ex* d.lgs. 231/01 e la procedura di gestione del *whistleblowing* cui si rimanda (Parte generale, paragrafo 10).

PARTE SPECIALE II

REATI TRIBUTARI

REATI TRIBUTARI

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS 231/2001

Dettaglio art. 25-QUINQUIESDECIES

1. Le fattispecie di reati tributari

Nel mese di dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 avente a oggetto la “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

La suddetta Legge ha introdotto nel d.lgs. 231/2001, l'articolo 25- *quiquiesdecies*, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato di cui al d.lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”):

• **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART.2):** La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;

• **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3):** Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

• **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8):** La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

• **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10):** La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

• **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11):** La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo

superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Successivamente, nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il d.lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che, con l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto.

In particolare, all'art. 25-quinquiesdecies vengono aggiunte le seguenti fattispecie di reato di cui al d.lgs. 74/2000:

• **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4):** La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

• **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5):** La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

• **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 - QUATER):** La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi ultimi tre nuovi reati tributari presupposto solo al verificarsi delle seguenti condizioni indefettibili:

- i) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;

- ii) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- iii) l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*quiquiesdecies* del d.lgs 231/2001 i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nell'ambito del Gruppo Sogima, sono i seguenti:

- Definizione e gestione delle politiche fiscali;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;
- Gestione delle *partnership*;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi (IVA e IRES);
- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Vendita di beni e servizi;
- Pagamento delle imposte tramite Modello F24;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Closing & Reporting;
- Archiviazione dei documenti contabili;
- Gestione delle attività di tesoreria (incassi e pagamenti) e finanza;
- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- Selezione e assunzione del personale e dei collaboratori esterni;
- Gestione degli investimenti.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni sociali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo

Sogima (si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello).

REATI TRIBUTARI									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	3	1	3	1	3	0	3	1	3
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO NEUTRO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, agli amministratori ed ai dipendenti del Gruppo Sogima in via diretta, mentre al personale non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai *partners* in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del d.lgs. 231/01.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme sociali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza e osservanza della normativa tributaria, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;

b) operare sempre in conformità alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria;

c) assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;

d) assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale competente, eventualmente supportato dal consulente esterno;

e) assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;

f) assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;

g) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;

h) mantenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;

i) valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le quote, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;

j) gestire il patrimonio sociale coerentemente con la realtà organizzativa e di *business* del Gruppo Sogima, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;

k) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dal Gruppo nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;

l) deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;

m) rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;

n) per ogni operazione contabile, conservare agli atti la documentazione di supporto che consente:

i) l'agevole registrazione contabile;

ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi;

iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;

o) far sì che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni sociali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;

p) assicurare la correttezza e alla trasparenza delle operazioni di tesoreria (incassi e pagamenti) e finanza;

q) operare nel rispetto delle procedure sociali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, *partners*, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;

r) garantire che ogni assunzione risponda ad effettive esigenze del Gruppo, nonché garantire la massima trasparenza nelle politiche retributive;

s) attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività del Gruppo.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

a) porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di *business*;

b) porre in essere operazioni artificiose e/o non connesse con il *business* del Gruppo Sogima, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;

c) inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;

d) tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;

e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti incompleti o inesatti;

f) effettuare operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;

g) distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;

h) porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli *asset* del Gruppo effettuate al solo scopo di sottrarre il Gruppo al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;

i) porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in *black list*;

j) intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;

k) emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;

l) effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza del Gruppo;

m) riconoscere rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste e formalizzate specifiche procedure, regolamenti e norme sociali aventi ad oggetto:

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali;
- la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti);
- le attività operative della Direzione Administration, quali: o il controllo mensile dell'IVA e la relativa liquidazione; o la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, la dichiarazione annuale IVA e la comunicazioni dei dati delle fatture; o le dichiarazioni fiscali a mezzo dei modelli UNICO-IRES, IRAP e 770; o la spedizione dei modelli fiscali tramite Entratel e dei modelli f24 telematici e f24 on-line; o la gestione delle anagrafiche fornitori; o la registrazione e l'archiviazione delle fatture passive;

- la gestione dei ricavi da *marketing*;
- la gestione dei ricavi da *partnership*;
- la gestione dei ricavi da *merchandising*;
- la gestione dei rimborsi spese;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- la gestione degli investimenti.

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti interni al Gruppo coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dal Gruppo Sogima e dalle procedure e norme sociali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione sociale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del *whistleblowing*" cui si rimanda.

PARTE SPECIALE III

REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO

REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

Dettaglio art. 25-SEPTIES

1. I reati in materia di infortuni sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*, estendendo la responsabilità dell'Ente e della Società ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri, in data 1° aprile 2008, ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal Decreto Legislativo

3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della Società.

Art. 589, comma 2, c.p. Omicidio colposo

La condotta punita dalla presente fattispecie di reato si concretizza in quei comportamenti che, violando le norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro, cagionano il decesso di una persona.

Art. 590, comma 3, c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d’ufficio.

Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In astratto si ipotizza il rischio di sanzioni per negligenza o in virtù di una politica di contenimento dei costi che concretizza il vantaggio per la Società, ad esempio per omessa o ridotta dotazione di Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) e/o riduzione dei controlli per inerzia e/o inadempienza da parte di coloro che sono tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (ossia RSPP, soggetti destinatari di deleghe di funzione specifiche, etc., nonché i medesimi lavoratori); il tutto aggravato da una mancata comunicazione agli organi competenti in caso di infortunio.

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza

o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

I PROCESSI SENSIBILI

Le norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno come destinatari alcuni specifici soggetti e cioè il datore di lavoro, gli amministratori, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.

I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro interessano, a diverso titolo secondo le attribuzioni, i compiti e/o le responsabilità assegnate, principalmente i soggetti in questione.

Con riferimento ai reati ex art. 25 *septies*, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito del Gruppo Sogima, sono i seguenti:

- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza di tutte le sedi e luoghi di lavoro riconducibili al Gruppo Sogima.

A tal fine in sede di valutazione dei rischi è analizzato ogni ipotetico rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale valutazione deve essere costantemente aggiornata, in particolare qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito societario.

È stato inoltre predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli secondo una struttura gerarchica disciplinata da un sistema di procure e deleghe.

Il Gruppo Sogima si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; viene prestata, inoltre, particolare attenzione affinché ogni lavoratore sia provvisto ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA SICUREZZA

Le attività tese a garantire la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite Procedure alle quali si rinvia integralmente.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte generale del presente Modello).

REATI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	3	1	3	1	3	1	2	1	2
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

2. Destinatari della presente Parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale sono da rivolte ai dipendenti di Sogima Holding Srl e delle partecipate, ai membri degli Organi di governo e di controllo del Gruppo, agli esponenti, ai collaboratori, *partners*, fornitori etc., i quali sono espressamente tenuti ad osservarle al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati descritti nella presente Sezione, nella misura in cui essi operano nelle aree a rischio ed in relazione ai diversi ruoli e obblighi, al fine di impedire la commissione di reati colposi in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. Protocolli preventivi

Il presente paragrafo contempla i principi generali e specifici di comportamento, nonché i protocolli adottati, che tutti i soggetti coinvolti (Dipendenti, membri degli Organi di governo e di controllo del Gruppo, Collaboratori, *Partners*, Fornitori etc.) sono espressamente tenuti ad osservare al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati descritti, nella misura in cui essi operano nelle aree a rischio ed in relazione ai diversi ruoli e obblighi, al fine di impedire la commissione di reati colposi in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il Gruppo Sogima al fine di prevenire i reati descritti provvede alla definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e all'identificazione continua dei rischi, nonché in particolare:

- a nominare, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge di riferimento, il RSPP, il Medico competente, i dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze; nonché più in generale a garantire un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dal Gruppo Sogima e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dal Gruppo;
- a fornire ai dipendenti i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico competente;
- a adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- a garantire il rispetto degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento;
- a garantire l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro nonché la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa del Gruppo) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti";

- a garantire la sicurezza dei locali, delle attrezzature e dei macchinari ai quali i dipendenti e/o collaboratori a vario titolo hanno accesso nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti e, in generale, delle strutture sociali.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio ed alla valutazione dei rischi specifici per le attività svolte;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure/istruzioni di sicurezza specifiche per le attività svolte all'interno del Gruppo;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei dipendenti e dei collaboratori tutti;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008;
- a fornire ai destinatari della presente Parte Speciale ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria;
- a monitorare l'effettiva adozione da parte del personale e collaboratori dei dispositivi di protezione individuale ed ogni azione preventiva per la messa in sicurezza degli stessi.

Il Medico competente provvede a:

- collaborare con il Gruppo e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione - ove necessario - della sorveglianza sanitaria, alla adozione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei dipendenti e collaboratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- fornire informazioni sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei membri delle Società;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alle risultanze dell'attività di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione dell'attività di controllo sull'esposizione a rischi specifici dei dipendenti, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- il Rappresentante dei lavoratori (RSL) viene eletto per rappresentare i Lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riceve la prevista formazione specifica. Può essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito a: la designazione del RSPP, del Medico competente, dei responsabili e degli incaricati; la valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive; l'organizzazione delle attività formative. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori e partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- i Preposti alla prevenzione incendi, all'evacuazione dei luoghi di lavoro, al salvataggio, al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Sicurezza") e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – così come anche modificati dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza - nonché quanto definito dal Gruppo, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure societarie, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure societarie.

La politica della sicurezza riguarda tutti i processi operativi svolti all'interno del Gruppo e ha l'obiettivo di enunciare i principi ispiratori di ogni singola attività a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno del Gruppo, nell'ottica della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel rispetto della politica della sicurezza del Gruppo Sogima con il supporto operativo del RSPP e del Medico competente, assicura la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale contiene:

- una valutazione di tutti i rischi, relativi alle attività svolte nell'ambito del Gruppo, per la sicurezza e la salute sul lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del d.lgs. 81/2008);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione interna alle Società che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS e del Medico competente che abbiano partecipato alla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;
- una valutazione del livello di rischio residuo presente all'interno del Gruppo, nonostante le attività di prevenzione e controllo implementate.

Il DVR viene aggiornato ogni qualvolta vi siano modifiche nei processi di svolgimento delle attività proprie del Gruppo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori.

4. Principi e regole di comportamento

Al fine di impedire il verificarsi dei reati in esame, tutti i soggetti coinvolti nell'attività di tutela della salute e della sicurezza e nelle attività esposte a rischi di infortunio sul lavoro sono tenuti a rispettare, ciascuno secondo le proprie competenze, i principi di seguito riportati:

È obbligatorio:

- identificare ed applicare scrupolosamente le prescrizioni delle norme vigenti in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008, e archiviare con diligenza la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni in materia;

- definire obiettivi, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, allineati con gli impegni definiti nelle politiche societarie di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità e tempi, attribuzione delle responsabilità ed assegnazione di adeguate risorse;
- sensibilizzare le Società costituenti il Gruppo e a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di informazione e formazione incentrati, in particolare, sui seguenti argomenti: monitoraggio, periodicità dei controlli, fruizione dei corsi di formazione, aggiornamento e promozione dell'apprendimento, prevedendo anche corsi differenziati per soggetti esposti a rischi specifici;
- rispettare quanto stabilito in tema di sicurezza sul lavoro; in particolare la segnalazione di una eventuale deviazione dal DVR deve essere rilevata dal RSPP e fornita all'O.d.V.;
- attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - l'adozione di misure di mantenimento e miglioramento;
 - la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in essere in violazione delle norme e relativi provvedimenti disciplinari;
 - la coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
 - garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure previste dalla normativa indicata;
 - osservare le disposizioni impartite dalla *governance* del Gruppo e dai preposti, prendendosi cura della propria salute e sicurezza e valutando sempre con attenzione gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortunio;
 - rispettare le procedure di sicurezza, emergenza trasmesse dal RSPP e le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure vigenti;
 - dare tempestiva segnalazione al RSPP e all'O.d.V. di eventuali situazioni di pericolo in atto o in potenza o di quasi infortunio, di cui si è venuti a conoscenza, ed informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in caso di morte o lesione personale grave o gravissima;

- assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure preventive e protettive adottate per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro volte a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- assicurare la verificabilità di ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati della funzione, di un report annuale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate ed indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione;
- adottare tempestivamente le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti dell'attività di monitoraggio;
- compiere un'approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
- provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti: cartella sanitaria relativa alle visite mediche obbligatorie, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico competente e custodita dal datore di lavoro; registro degli infortuni; DVR;
- garantire evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico competente;
- adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante, data, tipologia della malattia, data emissione del certificato medico e data inoltro della pratica;
- organizzare e gestire dei corsi di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio (rischio medio e alto), evacuazione e primo soccorso;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- effettuare un periodico riesame del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro al fine di valutarne l'efficacia ed efficienza a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alle contingenze reali del Gruppo che ad eventuali cambiamenti nella sua attività o organizzazione;

- dotare i singoli lavoratori dei dispositivi di protezione individuali in funzione dell'attività lavorativa; gli stessi hanno l'obbligo di farne uso.

È vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre il Gruppo o da favorire l'attuarsi di una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001;

- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

- omettere l'adozione di misure preventive lasciando libero accesso, ai lavoratori che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione, a zone che espongono a rischi gravi e specifici;

- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;

- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;

- rappresentare situazioni non veritiere o comunicare alle Autorità competenti dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sullo stato delle misure antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro assunte;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulle misure antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro;

- assumere o somministrare bevande alcoliche nell'ambito dello svolgimento di attività che presentano un maggiore rischio di infortunio e un rischio elevato per la sicurezza, incolumità o la salute di terzi.

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- verifiche periodiche, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti qualificati, sul rispetto dei principi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni in materia valutandone periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 - *septies* del Decreto;

- suggerimento di eventuali azioni correttive qualora vengano rilevate violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di cambiamenti significativi nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- collaborazione alla predisposizione e/o aggiornamento delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'effettivo svolgimento degli incontri o eventi formativi organizzati dal Gruppo in materia di sicurezza sul lavoro;

- incontra periodicamente le funzioni preposte alla sicurezza ossia il RSPP, il RLS ed il Medico responsabile, e partecipa alle loro riunioni periodiche in tema di sicurezza sul lavoro;

- accede a tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza è destinatario di specifici flussi informativi, almeno quadrimestrali, da parte delle funzioni preposte, atti a consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio dei protocolli preventivi e delle eventuali criticità rilevate, nonché degli eventi relativi ad incidenti o infortuni, in atto o potenziali. All'O.d.V. inoltre dovranno essere trasmesse tutte le comunicazioni pervenute attraverso la Procedura di gestione del *whistleblowing* cui si rimanda.

Sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza conduce verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle aree a rischio, volte ad accertare, da un lato, il rispetto di quanto stabilito nel presente Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili.

PARTE SPECIALE IV

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO E AUTORICICLAGGIO

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

Premessa: le modifiche apportate dai recenti interventi normativi

Con due recenti interventi legislativi, attuativi di Direttive Europee, sono stati introdotti nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

In particolare:

1. il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 “*relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*” (si veda *Parte Speciale V*), le cui disposizioni sono entrate in vigore il 14 dicembre 2021;

2. il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva Europea 2018/1673 “*sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15 dicembre 2021.

Il primo ha introdotto, nel d.lgs. 231/2001, il nuovo articolo 25 *octies.1*: “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

Il secondo Decreto (d.lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva Riciclaggio) ha, invece, ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001) comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Alla luce di questi recenti ampliamenti, gli Enti sono chiamati a valutare i rischi di commissione dei reati, rivedendo ed apportando le opportune modifiche ai propri Modelli Organizzativi.

Dettaglio art. 25-OCTIES

1. - I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

Con il d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del d.l. n. 143/1991 (convertito in l. n. 197/1991), ad eccezione degli artt. 5, commi 14 e 15, 10 e 13, che ha dato attuazione alla I direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del d. lgs. n. 56/2004, che ha dato attuazione alla II direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE). Per quanto riguarda il coordinamento tra il d.lgs. 231/2007 e i precedenti provvedimenti in materia di antiriciclaggio, si rinvia alle precisazioni contenute nella nota emanata in data 19 dicembre 2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Guardia di Finanza.

L'art. 25-octies (introdotto dall'art. 63, comma 3 del d.lgs. 231/2007; modificato dalla Legge n. 186 del 2014 e dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195) estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio - artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648 ter.1² del C.P.- con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna

² Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1. c.p. è stato introdotto dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186.

dell'Ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, c. 2, per una durata non superiore a due anni.

L'art. 64, c. 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano a carico dell'Ente la responsabilità e le sanzioni *ex* 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter C.P.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-*octies*, d. lgs. n. 231/2001, l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti, nonché per la nuova fattispecie di autoriciclaggio anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'Ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d. lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti.

Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.). Nei loro confronti trovano applicazione, sia gli obblighi di cui al citato decreto n. 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'Organismo di Vigilanza, esistenti negli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'Ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La lettera della norma potrebbe far ritenere sussistente in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia *ex art. 40, c. 2, c.p.* finalizzata all'impedimento dei reati in commento.

Una corretta e coerente interpretazione dovrebbe invece tenere in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (*in primis*, il codice civile).

Pertanto, dovrebbe prevalere un'interpretazione sistematica della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui al c. 1 dell'art. 52 e le relative responsabilità all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal c. 2 della medesima disposizione.

In altri termini, l'adempimento dei doveri di informazione a fini di antiriciclaggio deve essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati dal comma 1 dell'art. 52, nell'ambito dell'Ente di appartenenza che sia destinatario della normativa.

Ne deriva, che il dovere di informativa dell'Organismo di Vigilanza non può che essere parametrato alla funzione, prevista dall'art. 6, c. 1, lett. b) del decreto 231, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'Ente). Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul Modello da parte di quest'ultimo (art. 6, c. 2, lett. d).

Tale chiave di lettura, senza riconoscere una posizione di garanzia, in assenza di effettivi poteri impeditivi dell'Organismo di Vigilanza rispetto alle fattispecie di reato in esame, viene completata dalla sanzione penale della reclusione fino a 1 anno e della multa da 100 a 1000 euro in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi (art. 55, c. 5).

Vale la pena sottolineare che quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'O.d.V. (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-*bis* e 648-*ter*, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività esercitata dall'Ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-*ter* c.p, siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

La responsabilità diretta dell'Ente è collegata alla commissione dei reati elencati dall'art. 10 Legge 146/2006, richiamato nell'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001 quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

Prima di esaminare i reati di cui all'art. 10 (che vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dai reati concernenti il traffico di migranti a quelli di intralcio della giustizia), è preliminare individuare la nozione di reato transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in discorso possono costituire il presupposto per la responsabilità diretta dell'Ente.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 146/06 nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'art. 3 Legge cit. secondo cui: "*ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

1. sia commesso in più di uno Stato;
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
4. ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'art. 4 Legge 146/2006, che contempla una circostanza aggravante *“per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”*.

La nozione di reato transnazionale dipende, dunque, dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'art. 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione 1 – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva (*“qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”*); il terzo requisito (definito in dottrina *“transnazionalità in senso stretto”*) è integrato, alternativamente, da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini *“coinvolto”* e *“implicato”* nel primo comma dell'art. 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula *“nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”*, suggerisce, di fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme, un'interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio *“coinvolto”* (così come a *“implicato”*) allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella di favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l'utilità, l'interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette, infatti, di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all'aggravante, dove il *“contributo alla commissione”* del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'art. 10 Legge 146/2006 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell'Ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell'Ente (nel caso di specie di specie del Gruppo Sogima) trova il suo presupposto nella

circostanza che un soggetto del Gruppo abbia commesso uno dei reati indicati dall'art. 10 quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 Legge cit.: in altri e più specifici termini che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell'art. 3 c.1 Legge 146/2006, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'Ente del carattere transnazionale del fatto.

1.1 I delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego ed autoriciclaggio alla luce del d.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021

Al fine di una trattazione completa ed il più possibile aggiornata della presente Parte Speciale non ci si può esimere dallo svolgere schematiche ma puntuali considerazioni giuridiche in merito agli interventi normativi modificativi dei reati di riciclaggio proposti dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 in Gazz. Uff. 30 novembre 2021, n. 285, Suppl. ord. n. 41).

La predetta direttiva persegue l'evidente finalità di individuare alcune regole di carattere sostanziale e procedurale al fine di rendere efficiente ed efficace la cooperazione transfrontaliera tra Stati.

A tal fine, detta agli Stati membri requisiti minimi relativi alla configurazione dei reati di riciclaggio e alle relative sanzioni in una prospettiva di contrasto del fenomeno: in particolare il riciclaggio è qualificato come reato qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivino da un'*attività criminosa* (articolo 3, par. 1); in termini di sanzioni, l'articolo 5 incarica gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati che costituiscono riciclaggio siano punibili con "sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive" (art. 5, par. 1).

Il Decreto armonizza la disciplina interna sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio operando sostanzialmente in duplice direzione:

i) in primo luogo, estendendo il catalogo dei reati presupposto: rientrano tra i reati presupposto, sulla base dei quali scattano i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, anche quelli "colposi" e le "contravvenzioni".

ii) in secondo luogo, rimodulando le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

Viene inoltre eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia in ordine ai reati di ricettazione e riciclaggio commessi dal cittadino italiano all'estero in attuazione dell'articolo 10 della citata direttiva.

Le fattispecie criminose interessate da questo sensibile *restyling* normativo sul piano strutturale e del perimetro di operatività sono quelle di *ricettazione* (art. 648 c.p.), *riciclaggio* (art. 648-bis c.p.), *autoriciclaggio* (648-ter1) e *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.).

Il decreto legislativo, dunque, si muove nell'ottica di una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie di riciclaggio e in attuazione della direttiva comunitaria sopra estremizzata.

Lo scopo del decreto legislativo è quello di adeguare pienamente il diritto italiano agli *standard* internazionali dettati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio e dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) del 2012 e ai successivi aggiornamenti, in tale prospettiva risultano previste norme in materia di giurisdizione e litispendenza volte a rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le autorità.

La normativa è volta a ridisegnare un perimetro di operatività comune a tutti gli Stati membri che consenta di individuare i requisiti minimi relativi alla configurazione *iure poenali* delle condotte rientranti della vasta fenomenologia del riciclaggio nonché a fissare i criteri dosimetrici che evitino il cd. *forum shopping*, vale a dire il rischio che il riciclatore possa scegliere lo Stato membro in cui commettere il reato in ragione di eventuali vuoti legislativi, dell'esistenza di previsioni incriminatrici o trattamenti sanzionatori più favorevoli e/o al fine di approfittare della presenza di ostacoli alla cooperazione internazionale.

Quanto sopra doverosamente premesso, si consideri come *prima facie* l'elemento di maggiore novità veicolato da tale vicenda modificativa della normativa penale si rinvenga nell'estensione ai "*delitti colposi*" e alle "*contravvenzioni*" dei reati.

Con riferimento ai lineamenti strutturali delle varie fattispecie criminose di riciclaggio, la principale novità deve rinvenirsi nel fatto che ora il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. possono provenire indifferentemente da "*qualsiasi reato*"; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali seppur punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e finanche da delitti colposi.

Si interviene, dunque, ampliando il novero delle attività criminose sottostanti che generano i beni riciclati, estendendo i reati presupposto rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici poste dal legislatore a presidio del fenomeno del riciclaggio anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

In un'ottica di analisi microcomparatistica diacronica è possibile osservare come nella versione vigente i delitti di cui agli artt. 648-*bis* c.p. e 648-*ter*.1 c.p. prevedono quali reati presupposti delle rispettive condotte criminose i soli *delitti non colposi*, mentre il recepimento delle indicazioni della direttiva UE (n. 2018/1673) prevede la soppressione delle parole “*non colposo*” dal testo dei predetti articoli.

Pertanto, i moduli di incriminazione di nuovo conio si allineano, sul piano descrittivo del delitto presupposto, ai delitti di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. e a quello di reimpiego *ex* art. 648-*ter* c.p. Per il vero anche il bacino di operatività del delitto di ricettazione viene ampliato con la sostituzione della locuzione “*delitto*” alla parola “*reato*” nel terzo comma dell'art. 648 c.p.

Con riferimento a tutte le fattispecie delittuose citate, come detto, si prevede l'inserimento nel novero dei reati presupposto anche delle fattispecie contravvenzionali.

L'intervento modificativo in esame, sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva comunitaria, si propone evidentemente di conseguire risultati ancora più efficaci e incisivi in materia di lotta al riciclaggio, dal momento che l'ampliamento dei reati presupposto consentirà di perseguire vicende di riciclaggio ancora più ampie rispetto a quelle attualmente perseguibili in applicazione della normativa vigente.

Nell'ottica della proporzionalità della pena, tuttavia, il legislatore accorda una riduzione della pena nei casi in cui il reato presupposto sia una fattispecie bagatellare.

Sempre sul piano del *quantum sanctionis* si apprezza una rimodulazione delle pene di delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, attraverso la previsione di un corredo circostanziale piuttosto interessante: è previsto, ad esempio, un incremento sanzionatorio nei casi in cui il reato risulti commesso nell'esercizio di attività professionale per i fatti di ricettazione (così come già previsto con riferimento al delitto di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i quali anche richiedono, ai fini dell'aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale); per contro, il legislatore della riforma accorda un trattamento sanzionatorio meno afflittivo alla provenienza del denaro o delle cose da *contravvenzione* (per i delitti di cui agli artt. 648 – 648 *ter* c.p.) così come ai casi di *particolare tenuità* dei fatti di ricettazione (art. 648 e 648 *ter* c.p.).

Sul piano dell'elemento psicologico del reato occorre considerare che la direttiva UE prevede all'art. 3 par. 2 la sola facoltà per gli Stati membri di emanare norme punitive in relazione a condotte dell'autore che sospetti o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza dei beni da attività criminosa, ossia in presenza di colpa.

L'ordinamento giuridico italiano ha ritenuto di non dovere esercitare tale facoltà: sul punto occorre considerare come l'ordinamento italiano richiede ai fini della rilevanza penale della condotta ai sensi dei moduli di incriminazione dei delitti di riciclaggio l'essenziale configurabilità in concreto del dolo.

1.2 - Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, è punito *“chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

È comminata una pena ridotta ove il fatto sia di particolare tenuità, nonché la norma specifica che quanto stabilito dal predetto articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”*.

Oltre alle condotte materiali tipizzate e descritte consistenti nell'acquisto, la ricezione o l'occultamento dei beni di provenienza delittuosa, la norma persegue anche la mera mediazione dell'agente indipendentemente dal raggiungimento dello scopo.

È richiesto in capo al soggetto attivo lo specifico scopo di trarre, dalla consumazione del reato, una qualsivoglia forma di profitto, tendenzialmente di natura economica, per sé o per terzi.

Oggetto del materiale della ricettazione può essere il denaro o ogni altra cosa, mobile o immobile.

1.2.1 Il delitto di ricettazione ex d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195

Il delitto di ricettazione normativizzato all'art. 648 c.p. risulta invariato sul piano degli *essentialia delicti* nel senso che, risultando perfettamente corrispondente ai requisiti e alle indicazioni della direttiva UE, continua a richiedere sul piano della materialità l'ampiezza semantica della locuzione *“cosa di provenienza delittuosa”* e sul piano dell'elemento soggettivo la necessaria consapevolezza della provenienza criminosa dei beni ricevuti (dolo).

Dunque, per quanto concerne il delitto di ricettazione, che pure ricade nelle condotte descritte dall'art. 3 par. 1 lett. c) della direttiva 1673, il Governo si è limitato sostanzialmente ad adeguare l'aspetto sanzionatorio del reato ritenendo la fattispecie in linea con le previsioni comunitarie, salvo che per l'estensione alle contravvenzioni quali presupposto della condotta in conformità all'art. 2 par. 1 della direttiva comunitaria (direttiva UE n. 2018/1673) che descrive una nozione di "attività criminale" comprensiva di qualsiasi tipo di reato presupposto punito con pena detentiva massima superiore ad un anno e pena minima di sei mesi.

Unica modifica sul piano strutturale e sul piano del bacino di operatività riguarda, dunque, l'estensione del reato presupposto anche alle fattispecie contravvenzionali.

In tal direzione l'Esecutivo ha sostituito la parola "*delitto*" con "*reato*" nel testo del terzo comma dell'art. 648 c.p.e ha introdotto due nuovi commi che prevedono, rispettivamente la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 300 a 6000 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e l'aumento di pena quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

L'aggravante appena menzionata è in linea con la Direttiva anche se presenta un più ampio margine di operatività rispetto a questa: ed invero la Direttiva impone un aggravamento della pena se autore del reato è un soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio che abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale; l'aggravante introdotta dal Decreto legislativo consente di aumentare la pena se il reato è commesso nell'esercizio di una attività professionale anche se l'autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra: ne consegue che l'attività professionale prevista dall'aggravante in questione non è solo quella per la quale è prevista una speciale abilitazione, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo.

Al fine di rispettare l'esigenza di proporzionalità della pena prevista dall'art. 5 par. 1 della direttiva, il Decreto legislativo ha sostituito l'attuale capoverso dell'art. 648 riguardante il fatto di particolare tenuità, prevedendo una incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione: nel dettaglio, la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 1000 euro nel caso di danaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a 800 euro nel caso di danaro o cose provenienti da contravvenzione.

La lett. b dell'art. 1 del Decreto legislativo fa infine riferimento a questa nuova ipotesi di particolare tenuità della ricettazione, prevista ora al quarto comma dell'art. 648, per escludere l'applicabilità della confisca obbligatoria.

1.3. - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Nella sua originaria formulazione, il delitto sanziona, fuori dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, *“chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

La pena è aggravata se il fatto è commesso durante l'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il reato presupposto prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Trova, altresì, applicazione il medesimo precetto stabilito per il delitto di ricettazione, ovvero la punibilità per riciclaggio non è esclusa se *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”*.

Tutte le condotte tipizzate hanno un requisito comune perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; la prova dell'idoneità delle condotte a raggiungere lo scopo, trattandosi di un reato di mera condotta e non di evento, è sufficiente per integrare il delitto in esame senza dovere accertare l'effettiva dissimulazione.

1.3.1 Il reato di riciclaggio ex d.lgs 8 novembre 2021 n. 195

La citata direttiva comunitaria n. 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, ha apportato significative modifiche in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Quanto all'art. 648-bis c.p., al fine di rendere compatibile l'attuale previsione del codice penale italiano alla nozione mutuata dalla normativa comunitaria di attività criminosa, il Governo ha soppresso le parole *“non colposo”* dal testo del primo comma dell'art. 648-bis c.p. estendendo ai *“delitti colposi”* i presupposti della condotta di riciclaggio e ha introdotto una disciplina sanzionatoria di minor rigore per il caso in cui il reato presupposto sia una *contravvenzione* punita con l'arresto

superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2500 a 12.500 euro.

In ordine alla fattispecie delittuosa di riciclaggio la direttiva esclude espressamente che possa richiedersi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, l'esistenza di una condanna (precedente o simultanea) per l'attività criminosa da cui provengono i beni. Non risulta necessario, inoltre, al fine di accertare la provenienza da un'*attività criminosa*, la determinazione di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al reato presupposto, ivi compresa l'identità dell'autore.

Il reato sarà configurabile anche nel caso in cui la condotta presupposta sia stata realizzata nel territorio di un diverso Stato membro o di uno Stato terzo, a condizione che la stessa condotta risulti qualificabile come reato presupposto secondo il meccanismo della clausola di doppia incriminazione.

In conclusione, e schematicamente, il ritocco normativo che ha interessato il delitto di riciclaggio riguarda l'estensione dell'area di operatività della norma incriminatrice e, dunque, delle condotte di sostituzione, di trasferimento o comunque delle altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ai delitti colposi e alle fattispecie contravvenzionali.

1.4. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Fuori dalle ipotesi di concorso di persone nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis* c.p., è punito "*chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*".

La pena prevista per detto reato è aumentata o diminuita nelle medesime ipotesi di cui all'art. 648-*bis* c.p., nonché si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p. ovvero la punibilità per il reato di impiego di denaro, beni o altra utilità di illecita provenienza anche qualora "*l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità*".

Con riferimento al reato di riciclaggio, sussiste tra le due fattispecie un rapporto di specialità, in ragione del quale non solo il delitto ex art. 648-*ter* si applica in via sussidiaria rispetto a quello di riciclaggio, ma soprattutto si differenzia in relazione alla volontà dell'agente di perseguire lo scopo di occultare la provenienza delittuosa tramite il reimpiego dei proventi illeciti in una lecita attività.

Questa figura di reato costituisce l'ultima fase di un "ciclo criminoso" e consiste nell'impiego dei proventi di origine delittuosa esclusivamente in attività (e, quindi, non in singoli affari)

economiche o finanziarie (ovvero per la produzione e la circolazione di beni o servizi o la circolazione di denaro o di valori mobiliari purché non sia prevalente l'aspetto intellettuale).

1.4.1 Il delitto di impiego ex d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195

Con riferimento alla fattispecie delittuosa di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter c.p. valgono le medesime considerazioni svolte per la *figura delicti*, di riciclaggio, differenziandosi tale intervento modificativo per l'estensione a tale fattispecie delittuosa di un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità e di cui al comma quarto dell'art. 648 c.p.-

1.5. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

L'art. 648-ter 1, introdotto dall'art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recita: “*si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

La condotta di “*impiego*” consiste nella re-immissione del provento delittuoso nel circuito economico, mentre il “*trasferimento*” e la “*sostituzione*” alludono a comportamenti che causino un mutamento della titolarità del bene o che ne determinino un utilizzo non più personale.

L'oggetto materiale è costituito dal denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Al quarto comma viene prevista una causa di non punibilità allorché l'agente destini il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto “*alla mera utilizzazione o al godimento personale*”.

La norma, inoltre, prevede una diversificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto. In particolare:

- ai sensi del secondo comma, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro se il denaro, i beni e le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;

- ai sensi del terzo comma, si applica in ogni caso, e dunque anche nell'ipotesi da ultimo citata, la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., o con la finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416-bis c.p.;

- ai sensi del quinto comma, la pena è aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o altra attività professionale;

- ai sensi del sesto comma, la pena è diminuita fino alla metà se il colpevole si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni provenienti da reato;

Anche per il reato in questione, come già per il riciclaggio e il reimpiego, si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p.: la condotta è punibile anche qualora *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”*.

1.5.1 L'Autoriciclaggio ex d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195

Per quest'ultima fattispecie, introdotta nel nostro ordinamento già dal 2014, è stata pure operata la soppressione delle parole *“non colposo”* di seguito a *“delitto”* estendendo le condotte criminose che costituiscono reato presupposto, è stata modificata la diminuzione di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni); è stata apportata una modifica di coordinamento al terzo comma.

Su tale fattispecie, come si evince dalla relazione illustrativa, non si è ritenuto di intervenire apparendo il riferimento all'impiego *“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”* in linea con quanto previsto dall'art. 3, par. 5, della direttiva che impone agli Stati membri di perseguire come reato anche le condotte poste in essere dall'autore dell'*attività criminosa* che ha generato i beni: ciò alla luce della consolidata interpretazione della giurisprudenza di

legittimità che privilegia una nozione ampia di attività economica o finanziaria, ricomprendendo in essa anche l'ulteriore trasferimento del bene di provenienza illecita non inquadrabile in una stabile e organizzata attività economica o commerciale.

Pertanto, anche con riferimento a tale fattispecie delittuosa il perimetro di operatività è stato esteso al denaro, beni e altre utilità derivanti da *delitto colposo* o da *contravvenzioni*.

Per ragioni di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto di autoriciclaggio rispetto al delitto di riciclaggio è stata prevista una circostanza attenuante comune (in luogo di quella ad efficacia speciale già esistente) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

1.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *octies* del Decreto.

Con riferimento ai delitti sopra analizzati, ove venisse accertata la responsabilità della Società, sono comminate in suo confronto le seguenti sanzioni:

- in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* e 648 *ter I* del codice penale, si applica alla Società la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;
- nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- nei casi di condanna per uno dei delitti in esame si applicano alla Società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto³ per una durata non superiore a due anni.

2. - Aree a rischio

In relazione ai reati oggetto della presente Parte Speciale ed alle attività svolte da SOGIMA sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- la gestione degli incassi e dei pagamenti;

³ Cfr. si rinvia al paragrafo 1.3 della Parte Generale del Modello, dedicato alle sanzioni interdittive a carico dell'Ente conseguenti all'accertamento dell'illecito.

- la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali (si rimanda in particolare, a quanto previsto nella Parte Speciale dedicata ai reati societari);
- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione degli investimenti;
- la gestione degli acquisti;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la richiesta e gestione dei finanziamenti;
- la concessione di liberalità e omaggi;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e la gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.

Si riporta una esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame all'interno del Gruppo:

- Il reato di Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) potrebbe realizzarsi, ove fosse sostituito o trasferito denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiute in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Il reato di Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) si perfeziona con l'impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.
- Il reato di Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui, a seguito della commissione di delitti non colposi (anche estranei a quelli inclusi nel d.lgs. 231/2001), ad esempio i reati tributari in materia dichiarativa o la truffa, il profitto conseguito sia impiegato in modo tale da occultarne la provenienza illecita.
- Il reato di Ricettazione (art. 648 c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente del Gruppo, al fine di procurare per il Gruppo stesso un profitto, acquistasse, ricevesse od occultasse denaro o cose provenienti da un qualunque delitto ovvero si intromettesse a tal fine.

Da quanto appena descritto appare evidente che il rischio di commissione di cui alla presente Sezione è strettamente correlato alle seguenti aree di attività:

- gestione incassi;
- gestione acquisti;
- rimborso note spese/trasferte.

Sebbene quelle precedentemente individuate siano le aree di attività maggiormente esposte a rischio commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà del Gruppo che possono riguardare potenzialmente tutte le aree di attività all'interno del Gruppo Sogima:

- sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie o imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (art. 648-ter l c.p.);

- trasferimento su conto *off shore* di somme derivanti da violazioni delle norme tributarie penalmente rilevanti, come false fatturazioni, frodi fiscali, omesso versamento IVA ecc.;

- acquisto tramite soggetti fiduciari di strumenti finanziari;

- trasferimento delle provviste su conti correnti intestati ad altri soggetti con causale non veritiera;

- sostituzione, trasferimento o impiego, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista, del profitto illecito derivante da delitti non colposi, come ad esempio il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o quello di combustione illecita di rifiuti;

- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ad esempio gestendo impianti i cui *iter* di sviluppo e/o autorizzativi siano stati realizzati anche commettendo delitti, o utilizzando beni (quali materiali da costruzione, ecc.) di origine delittuosa.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, dunque, ai fini della presente Parte Speciale, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito *internet* dell'UIF o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento o attività di *merger & acquisition* internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

2.1. – Alcune osservazioni in tema di autoriciclaggio

Fermo restando quanto premesso ai paragrafi 1.5 e 1.5.1 della presente Parte Speciale ai quali si rimanda, l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 estende le aree di responsabilità amministrativa per gli Enti e le Società.

La struttura della norma è tale che ingenerare dubbi interpretativi che si riflettono sulla portata degli adempimenti da realizzare per garantire l'adeguatezza del Modello rispetto al reato in questione.

Il problema si pone con riferimento alla necessità (o meno) di considerare, tra i reati idonei a configurare la responsabilità dell'Ente *ex* Decreto 231, non solo l'autoriciclaggio, quale figura criminosa determinata ed esclusiva, ma anche i reati presupposto dell'autoriciclaggio, ovvero quei reati - il cui ambito è evidentemente indeterminato - dalla cui commissione provengono i beni oggetto delle condotte di autoriciclaggio.

L'intento del legislatore, fin dall'adozione originaria del d.lgs. n. 231/2001, è stato quello di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente derivante da reati con riferimento ad un catalogo determinato di fattispecie criminose, incrementato di volta in volta attraverso i successivi interventi legislativi. Ciò in ossequio al principio di tassatività.

Un problema di analoga natura si è posto con riferimento alle fattispecie di reati associativi (inclusi nel catalogo dei reati 231 dall'art. 24-*ter*), anch'essi, a causa della loro struttura "aperta", idonei ad allargare il campo ad altre fattispecie criminose (i cd. "reati scopo").

Sul punto (come rilevato nella Parte Speciale del presente Modello relativa ai reati associativi) è intervenuta la Corte di Cassazione circoscrivendo l'operatività dell'art. 24-*ter* nel senso di negare la possibilità di attrarre indirettamente alla responsabilità *ex* 231 i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *"la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione 'aperta', dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di*

oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato d.lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione” (Cass. pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

Pertanto, se pure, in ossequio al principio di tassatività non può pretendersi che la Società sia costretta ad adottare nel Modello contromisure idonee ad impedire od ostacolare la commissione di un numero indiscriminato di reati, nondimeno, nell’ottica - che ispira la disciplina introdotta dal Decreto 231 - di prevenzione delle condotte criminali che trovano occasione di realizzarsi nell’ambito di attività delle persone giuridiche, si ritiene che la funzione del Modello di organizzazione e di gestione possa utilmente essere rivolta anche alla prevenzione di taluni reati presupposto dell’autoriciclaggio.

L’introduzione dei reati di riciclaggio nel catalogo dei reati 231 è sintomatica della volontà del legislatore di neutralizzare gli sviluppi economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo evitando che le condotte di riciclaggio o reimpiego dei beni derivanti da reato possano essere svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

Con l’inserimento nel decreto della nuova fattispecie di autoriciclaggio si è inteso rivolgere l’attenzione ai fenomeni criminosi nei quali i reati presupposto delle condotte di riciclaggio o reimpiego siano, per così dire, “endogeni” allo stesso Ente, ovvero compiuti - nell’interesse o a vantaggio dell’Ente - da quelle stesse persone fisiche che si renderanno responsabili – sempre, naturalmente, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente - delle condotte di autoriciclaggio incriminate dall’art. 648-ter1.

Compiendo un’analisi dell’attività della Società e delle possibili criticità emergenti nella descritta ottica di individuazione e perimetrazione delle ulteriori aree di rischio derivanti dall’introduzione del delitto di autoriciclaggio, l’attenzione deve essere rivolta primariamente ai reati tributari, fattispecie criminose che il legislatore non ha ritenuto, fino ad oggi, di includere tra i reati fonte di responsabilità dell’Ente *ex* Decreto 231 e che tuttavia presentano i più concreti rischi di verifica.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verifica del reato presupposto e l’impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO E AUTORICICLAGGIO									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	3	1	3	1	3	0	3	0	3
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO NEUTRO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO NEUTRO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

3. - Destinatari della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli operatori nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e *Partners*, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale Sezione, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che, quindi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare le procedure che i collaboratori di Sogima Holding Srl e delle partecipate sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni societarie che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

4- Protocolli preventivi

Il Gruppo, al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione dei reati in esame, prescrive una serie di adempimenti, coerenti con la normativa antiriciclaggio, posti a carico del personale, collaboratori, organi sociali e terze parti coinvolti nei processi ritenuti sensibili; nello specifico:

- obbligo di rispettare i limiti prescritti dalla normativa in materia di antiriciclaggio per i pagamenti/incassi in contanti;
- divieto di trasferimento, anche frazionato, di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- obbligo di effettuare tempestive comunicazioni delle possibili violazioni degli obblighi in tema di antiriciclaggio agli organi interni del Gruppo Sogima e all'O.d.V.;
- monitoraggio dei flussi finanziari societari in entrata ed in uscita, con particolare attenzione alla regolarità degli incassi e dei pagamenti e dalla corrispondenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti contrattuali coinvolte nella transazione;
- formazione ed informazione, in materia di riciclaggio, del personale coinvolto nei processi sensibili al fine di garantire la conoscenza della normativa vigente e le modalità operative interne di applicazione degli obblighi di legge e di gestione delle operazioni sospette;
- divieto di intrattenere rapporti commerciali e contrattuali con soggetti di cui si conosca o si sospetti l'appartenenza ad organizzazioni criminali o svolgano attività illecite (ricettazione, riciclaggio, terrorismo, ecc.) o che comunque presentino comportamenti non trasparenti e non improntati al rispetto delle norme di legge;
- la selezione dei soggetti con cui intrattenere rapporti commerciali e contrattuali, quali fornitori, consulenti, *partners*, avviene secondo una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte basata su criteri oggettivi documentabili;
- nei contratti stipulati con i fornitori, consulenti e *partners* viene inserita una specifica clausola con la quale dichiarano di essere a conoscenza dei principi etici e comportamentali osservati dal Gruppo e dei principi contenuti nel presente Modello e si impegnano al loro rispetto. In

caso di mancato rispetto di detti principi viene prevista l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

5. - Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle cd. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata, transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ai collaboratori esterni e ai *Partners* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo Sogima.

La presente Parte speciale dispone a carico degli esponenti del Gruppo Sogima, dei collaboratori esterni e dei *Partners* e parti terze tutte, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

Ai soggetti coinvolti nelle aree considerate a rischio del Gruppo Sogima fa obbligo di:

- non compiere atti tali da integrare le fattispecie di reato esaminate nella presente Parte Speciale e sanzionate dall'art. 25-*octies* del Decreto Legislativo o che, pur non rientrando nelle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- improntare il proprio comportamento a principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa vigente in materia di antiriciclaggio;
- rispettare i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico e le disposizioni interne previste dal presente Modello, dalle procedure o comunicate tramite apposite circolari che disciplinano le attività di incasso e pagamento;
- privilegiare modalità di incasso e di pagamento che consentano la tracciabilità delle singole operazioni e, ove ciò non sia possibile, registrare tempestivamente le operazioni effettuate e garantirne la documentabilità.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;

2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. utilizzare anche occasionalmente il Gruppo o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

4. utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti nonché effettuare trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;

5 intrattenere rapporti commerciali con fornitori, consulenti e *partners* che compiono o si sospetti che possano compiere attività contrarie alle normative vigenti;

6 effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;

7. emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

8. effettuare girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;

9. detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore, in forma anonima o con intestazione fittizia, oppure il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;

10. effettuare trasferimenti di denaro contante per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;

11. effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

12. aprire, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;

13. effettuare bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;

14. effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine.

E' inoltre vietato:

15. utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure societarie

16. effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;

17. disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali liste di paesi non collaborativi (*black list*), senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
18. effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
19. instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre il Gruppo al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio, qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
20. instaurare rapporti commerciali infragruppo (es. acquisto/ cessione di prodotti, servizi, marchi, licenze o diritti da/a società controllanti, controllate o comunque parti correlate) che possano risultare fittizi, non inerenti o comunque in misura palesemente incongrua rispetto alle necessità di *business*;
21. acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
22. progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie, anche infragruppo, al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri *assets* delle Società, o di altre Società correlate, che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio, ad esempio fiscale).

Con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio, nella prospettiva di rendere il Modello il più possibile adeguato ad assolvere la propria funzione di prevenzione, si ritiene che i principi di comportamento sopra indicati con riferimento ai rischi di verifica dei reati di riciclaggio (principi di comportamento senz'altro idonei a dispiegare efficacia anche nei confronti dei rischi di verifica del reato di autoriciclaggio) debbano essere integrati con ulteriori presidi organizzativi e gestori, indirizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati tributari commessi da esponenti nell'interesse o a vantaggio del Gruppo. Ciò, dunque, con la finalità indiretta di evitare il rischio che il denaro, i beni o le altre attività derivanti dalla commissione di reati tributari compiuti da esponenti (apicali o sottoposti all'altrui vigilanza) possa dar luogo alla realizzazione delle condotte di riciclaggio o reimpiego da parte degli stessi soggetti che hanno commesso o concorso a commettere i reati presupposti.

Con riferimento ai reati tributari in materia di dichiarazioni (d. lgs. n. 74/2000, titolo II, capo I) occorrerà fare riferimento ai principi di comportamento previsti nella Parte Speciale del Modello

dedicata ai reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto, con particolare riferimento alle norme di condotta riguardanti la redazione delle scritture contabili, dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali. È evidente, infatti, la stretta interdipendenza esistente tra la corretta rappresentazione contabile dei fatti di gestione e la veridicità e fedeltà delle dichiarazioni fiscali.

Le stesse norme comportamentali elencate nella Parte Speciale relativa ai reati societari potranno risultare efficaci in funzione preventiva anche con riferimento al rischio di verifica dei reati attinenti l'emissione e la tenuta della documentazione fiscale (artt. 8, 9 e 10 d.lgs. n. 74/2000). Tali presidi possono utilmente essere integrati, con specifico riferimento al reato di emissione e di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con le norme di comportamento previste nella Parte speciale del Modello per i reati di corruzione di cui all'art. 25 del Decreto. Ciò con riferimento al rischio che le condotte corruttive ivi descritte possano estrinsecarsi attraverso il ricorso a false fatturazioni.

Con riferimento ai reati di omesso pagamento di imposte (artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 d.lgs. n. 74/2000) i principi di comportamento da osservare saranno da individuare tra quelli, contenuti nella Parte Speciale relativa ai reati societari, posti a presidio del rispetto delle scadenze contabili e dei rapporti con gli istituti di credito.

6. – Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme societarie aventi ad oggetto:

- la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti);
- l'approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- gli investimenti;
- la gestione degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- la gestione delle carte di credito societarie e dei rimborsi;
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali;

- la gestione operativa interna dei principali adempimenti fiscali;
- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

Le procedure sopra citate contribuiscono a definire un sistema di controllo interno finalizzato (anche) alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego. Tali procedure definiscono quindi le responsabilità funzionali, le modalità di gestione interna ed i relativi presidi di controllo, tali da assicurare il rispetto dei seguenti principi e regole comportamentali:

Investimenti e approvvigionamento:

- utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
- assicurare che la scelta dei fornitori e degli intermediari sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- verificare la congruità ed inerenza dei compensi corrisposti ad agenti, intermediari, collaboratori, e consulenti in genere, rispetto alle prestazioni rese al Gruppo e in conformità con l'incarico conferito;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia,

Gestione dei flussi finanziari

- eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari del Gruppo, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore delle Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;
- garantire la costante verifica degli accrediti sui conti correnti delle Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito;
- assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la conservazione della relativa documentazione;

- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;

- assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie, con parti correlate (nel rispetto dei vincoli di legge) o altri soggetti finanziatori qualificati;

- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Operazioni societarie ordinarie e straordinarie:

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;

- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;

- assicurare il rispetto dei poteri delegati, nonché adeguate procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie / sul capitale di società controllate (diluizione o liquidazione di società, delibere di ricapitalizzazione, etc.).

- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Operazioni con parti correlate:

- assicurarsi che tutte le transazioni con parti correlate siano supportate da contratti e siano riconducibili a prestazioni o transazioni commerciali effettivamente avvenute e giustificabili, ovvero a operazioni di finanziamento preventivamente definite e contrattualizzate;

- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Gestione fiscale:

- applicare controlli accurati sulla determinazione del reddito imponibile e sul calcolo delle imposte dirette e indirette, in particolare verificando i dati e le informazioni elaborate con l’ausilio di fiscalisti esterni e da questi ricevute; – assicurare la tempestività ed il controllo delle operazioni di liquidazione e pagamento delle – imposte e dell’IVA;

- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti facenti parte del Gruppo coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dal Gruppo e dalle procedure e norme sociali sopra richiamate.

7. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure interne al Gruppo ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza:

1. verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, Collaboratori esterni e *Partners* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
2. verifica che Fornitori, Clienti e *Partners* non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
3. effettuazione di specifici e periodici controlli nei rapporti instaurati con soggetti esterni al Gruppo (Fornitori, Clienti o *Partners*) allorché la sede legale della società controparte sia stabilita in paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI), nonché in presenza di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
4. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
5. controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari dell'ente, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
6. verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
7. previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;

8. verifica dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

9. verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);

10. eventuale adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

8. Indici di anomalia

Il Gruppo Sogima richiede alle funzioni e agli esponenti del Gruppo di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti (esterne o correlate) o in transazioni finanziarie. Se non adeguatamente motivate e giustificate, tali situazioni sono da considerarsi preclusive del perfezionamento di un rapporto finanziario/commerciale con il Gruppo Sogima, in linea con i divieti sopra esposti.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati “indicatori di anomalia”, i seguenti:

1) Indicatori di anomalia relativi a comportamenti della controparte:

– La controparte si mostra riluttante a fornire informazioni circa l’identità dei propri rappresentanti, le proprie sedi, o sugli intestatari o la localizzazione dei conti bancari che intende utilizzare per l’operazione con il Gruppo Sogima;

– emerge che la controparte abbia fornito informazioni significativamente difformi da quelle desumibili da fonti pubbliche e indipendenti;

– la controparte cambia frequentemente - o richiede di modificare - la ragione sociale e/o le proprie coordinate bancarie.

2) Indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie:

– operazioni che paiono notevolmente svantaggiose per la controparte o non allineate ai prezzi di mercato, oppure in nessun modo giustificate; – richieste dalla controparte di perfezionare l’operazione (o il pagamento) intestandola ad un soggetto terzo, se non per giustificate e comprovate ragioni (es. vincoli a favore di terzi);

- pagamento di compensi ad amministratori a titolo di consulenza;
- pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane o dell’Unione Europea, ma accreditate su conti correnti di società in paesi “non collaborativi”;
- incassi di significativo ammontare o reiterati nel tempo, da parti correlate o da terzi, apparentemente non giustificati da alcun titolo negoziale con il Gruppo Sogima;
- sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;
- stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la controparte.

In tutti i precedenti casi, le funzioni o i soggetti che rilevano detti indicatori di anomalia informano l’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

9. Controlli dell’Organismo di Vigilanza

In riferimento ai reati in esame, l’O.d.V. ha il compito di monitorare il rispetto degli obblighi e dei divieti impartiti al personale interno coinvolto nei processi sensibili effettuando verifiche periodiche sui movimenti finanziari del Gruppo e sulla corretta e ordinata tenuta dei documenti attestanti le operazioni svolte.

L’O.d.V. condurrà controlli a campione diretti a verificare da un lato la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure/istruzioni interne *ad hoc* emanate, dall’altro l’effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili, proponendo o collaborando, qualora necessario, alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente sezione della Parte Speciale. In particolare, l’Organismo di Vigilanza potrà effettuare controlli a campione sulle fatture passive, selezionate anche con riferimento agli importi più rilevanti e alle operazioni con parti correlate, verificandone la corrispondenza a prestazioni realmente eseguite, la riferibilità a un regolare contratto, la congruità nonché l’effettiva esistenza del corrispondente flusso finanziario.

L’Organismo di Vigilanza dovrà esaminare, inoltre, le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni, conservando i flussi

informativi ricevuti e le evidenze dei controlli eseguiti. All'O.d.V. dovranno essere tempestivamente trasmesse tutte le comunicazioni pervenute mediante la Procedura di gestione del *whistleblowing* cui si rimanda (Parte generale, paragrafo 10).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE V

LE FATTISPECIE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 184 DELL'8 NOVEMBRE 2021

REATI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

QUALI FATTISPECIE RICHIAMATE DAL D. LGS 231/2001

Premessa

In data 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 in attuazione della legge delega 22 aprile 2021, n. 53 recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea*”.

In particolare, tale intervento si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il decreto, composto di sei articoli, si pone l’obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle predette frodi, modificando alcuni articoli del codice penale, aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell’ente e rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 – Gazz. Uff. 29 novembre 2021, n. 284, Suppl. ord. n. 40).

Detto Decreto ha introdotto, nel d.lgs. 231/2001, il nuovo articolo 25 *octies.1*: “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

1. Dettaglio delle fattispecie di cui all’art. 25-OCTIES.1.

Gli strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 1 d.lgs. n. 184/2021)

Il d.lgs. n. 184 dell’8 novembre 2021 ha modificato la rubrica e i commi dell’art. 493-*ter* del Regio Decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l’art. 493-*quater* (*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*) e ha ampliato i reati previsti dal d.lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l’articolo 25-*octies*, del nuovo art. 25-*octies.1* (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*).

Il nuovo Art.25-*octies.1* contempla i seguenti reati:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-*ter* Regio Decreto n.1398 del 19 ottobre 1930);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-*quater* inserito da d.lgs. n. 184 del 8 novembre 2021);
- *Frode informatica* (Articolo 640-*ter* c.p.).

Il continuo processo di dematerializzazione dei pagamenti prospetta sfide sempre nuove al legislatore che voglia approntare strumenti di repressione idonei a salvaguardare la sicurezza degli scambi economici e tutelare i consociati da frodi sempre più sofisticate. La risposta normativa a tali fenomeni, infatti, rischia di essere spesso inadeguata rispetto al repentino sviluppo dell’economia digitale e delle tecnologie di pagamento.

Allo stesso tempo, come rilevato anche nella Relazione al Decreto in commento, un sistema sanzionatorio inidoneo a contenere illeciti propiziati dallo sviluppo di tali tecnologie comporta anche perdite per il sistema economico legale, contribuendo al finanziamento dell’economia illegale, se non addirittura di gruppi criminali che finanziano le proprie attività grazie a questa tipologia di illeciti.

All’articolo 1 viene fornita, innanzitutto, la definizione di “*strumento di pagamento diverso dai contanti*”, di “*dispositivo, oggetto o record protetto*”, di “*mezzo di scambio digitale*” e di “*valuta virtuale*”.

Trattasi di nozioni nuove per il Codice penale, delle quali occorrerà tener conto non solo nell'interpretazione delle fattispecie modificate e introdotte dal presente decreto.

Per “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si intende: *“un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”*.

2. L'art. 2 del d.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021

L'art. 2 del Decreto introduce alcune modifiche al Codice penale.

Di seguito si riporta l'elenco delle fattispecie modificate ed introdotte dal Decreto del 2021.

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.”

“Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”

In particolare, è stato modificato l'art. 493-ter (rubricato, dopo la novella, *“indebita utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*) che, in forza della modifica in commento, punirà le condotte di indebita utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di *“carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi”*, ma anche di *“ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”*.

L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti *“materiali”* di pagamento, si estende a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli strumenti immateriali.

A ben vedere, l'attuale formulazione della norma pare quasi sovrabbondante se si considera che tra gli strumenti di pagamento diversi dai contanti vi rientrano certamente le carte di credito e di pagamento.

Resta invariato il regime sanzionatorio.

DETEZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo..”

La lett. b) dell'art. 2 introduce nel codice penale il nuovo delitto di “*detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*” (art. 493-*quater* c.p.), con il quale è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Al comma 2 del nuovo 493-*quater* c.p., sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 493-*ter* c.p., si stabilisce che è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento.

Le suddette condotte saranno penalmente rilevanti solo se commesse con dolo specifico, ossia al fine di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contatti, e se avranno ad oggetto strumenti “principalmente” costruiti o “specificamente” adattati al fine di commettere reati “riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante”.

Tuttavia, nonostante le specificazioni modali, non sarà facile per il giudice individuare in concreto gli strumenti, le apparecchiature, i dispositivi o i programmi “principalmente” costruiti per commettere i suddetti reati o “specificamente” adattati a tale scopo, stante la fisiologica plurivalenza degli strumenti informatici, di talché sarà decisiva la valorizzazione del prescritto elemento psicologico al fine di evitare pericolose estensioni applicative.

FRODE INFORMATICA

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno..”

La lett. c) dell’art. 2, infine, interviene sul reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p., introducendo al comma 2 una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l’alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, con lo scopo di riparametrare il regime sanzionatorio con quello previsto all’art. 493-ter c.p.

3. Le modifiche in tema di responsabilità da reato dell’ente. Sanzioni.

Il decreto in commento interviene, come spesso accade in caso di modifiche al Codice penale, per aggiornare la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 tema di responsabilità da reato degli enti, introducendo il nuovo articolo 25-octies.1 rubricato “*delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti*”.

Si applicheranno all’ente: la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter c.p. (stessa sanzione prevista per la falsificazione di monete) e la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter c.p. nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 d.lgs. n. 231/2001 si prevede che “*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”

In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai primi due commi, si applicheranno all’ente le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 d.lgs. n. 231/2001.

Il nuovo articolo 25-octies.1 (inserito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio) dà attuazione all’art. 10 della Direttiva che richiede l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui si tratta.

È evidente che le società sono tenute ad aggiornare i MOG inserendo una sezione, come quella presente, specificamente dedicata a tali reati e predisponendo protocolli idonei a prevenire la commissione di tali illeciti.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l’impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	3	1	3	1	3	1	2	1	2
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

4. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale

Con riferimento ai reati ex art. 25-*octies*.1, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito del Gruppo Sogima, sono i seguenti:

- la gestione delle attività di cassa (incassi e pagamenti).

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati (incassi e pagamenti) affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti qui considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Sogima Holding Srl e delle partecipate sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni sociali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

5. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, agli amministratori e ai dipendenti di Sogima Holding Srl e delle partecipate in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai *partners* in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure societarie previste nella presente Parte Speciale. Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme societarie, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'utilizzo indebito (in quanto non titolare) di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi;
- b) l'utilizzo fraudolento di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi;
- c) l'utilizzo dei documenti di cui alle lettere a) e b) fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali l'autorizzazione è stata ottenuta;

d) ogni azione in violazione della normativa della Banca d'Italia in tema di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi;

e) la contraffazione o l'alterazione di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi;

f) la detenzione, la distribuzione o vendita di strumenti, apparecchiature, programmi informatici *etc.* destinati alla contraffazione o all'alterazione di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi;

g) lo svolgimento di qualsiasi attività che possa essere considerata un mezzo di pagamento diverso dal denaro contante fraudolento, perché non corretto e non trasparente;

h) l'abusiva installazione, duplicazione, o diffusione a terzi di programmi di pagamento soggetti a licenza;

i) lo svolgimento di qualsiasi attività che possa determinare l'alterazione del sistema informatico con conseguente trasferimento di denaro.

6. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento, sono previste e formalizzate specifiche norme del Gruppo aventi ad oggetto:

– gli strumenti e le procedure operative adottati per prevenire le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

– gli strumenti e le procedure operative adottati per prevenire la detenzione, la distribuzione o vendita di strumenti, apparecchiature, programmi informatici *etc.* destinati alla contraffazione o all'alterazione di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi

– gli strumenti e le procedure operative adottati per prevenire l'alterazione del sistema informatico con conseguente trasferimento di denaro.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti del Gruppo Sogima coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente nella gestione delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dal Gruppo e dalle procedure e norme sociali sopra richiamate.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettuerà periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili (gestione degli incassi e dei pagamenti) al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione del Gruppo rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del *whistleblowing*" cui si rimanda (Parte Generale, paragrafo 10).

PARTE SPECIALE VI

REATI INFORMATICI E

TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

Dettaglio art. 24-BIS

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero*" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità degli enti.

L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l'art. 24-bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*", che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati.

Art. 491 - bis c.p. Falsità in documenti informatici

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”*; Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*; Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”*; Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”*; Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni*

amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni"; Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): *"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro"*; Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): *"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo"*; Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): *"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi"*; Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): *"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00"*; Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata"*; Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito"*; Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480"*; Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): *"Ai casi di falsità su un foglio*

firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private"; Uso di atto falso (art. 489 c.p.): *"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno"*; Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): *"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente"*; Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): *"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti"*; Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): *"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni"*.

1. - Delitti informatici e illecito trattamento dei dati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-*bis* del Decreto, articolo introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti, ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la fattispecie di frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica. È importante, altresì, segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico⁴ pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

⁴ Per documento informatico, secondo la relazione al disegno di legge originario (v. C. 2807) deve intendersi la "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

1.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

1.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 Euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 Euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

1.3. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

1.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

1.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo.

1.6. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca

più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.7. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1), del secondo comma, dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.8. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

1.9. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.10. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

2. - Aree a rischio

Il rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati è rilevante per la natura delle attività poste in essere da Sogima Holding Srl e dalle partecipate.

In considerazione della *ratio* normativa, i processi che presentano una sensibilità diretta ai rischi di reato sono tutti quelli che presuppongono l'utilizzo di una rete ovvero di un sistema informatico.

Pertanto, tali reati potrebbero realizzarsi nell'ambito del più ampio processo relativo alla gestione dei sistemi informativi nel caso, ad esempio, in cui non siano previste o attivate le misure minime di profilazione utente per gli accessi ai diversi programmi e *database* gestiti dal Gruppo, con conseguente possibile manipolazione o alterazione illegittima sugli stessi dati, informazioni e programmi con l'obiettivo di far risultare condizioni essenziali utili ad esempio a garantire un maggiore incasso con conseguente ed evidente beneficio economico per il Gruppo.

I reati in esame possono essere commessi da chiunque abbia accesso ai sistemi informatici del Gruppo Sogima e, in particolare, dai soggetti con significativa dimestichezza informatica, o da coloro che in qualità di responsabili del trattamento dati o amministratori di sistema siano in possesso di profili di accesso privilegiato ovvero detengano diversi codici di accesso.

Il reato di Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.) potrebbe realizzarsi nel caso in cui venga commessa, su un documento informatico avente efficacia probatoria, una delle falsità previste dal Capo III (Falsità in atti) del Titolo VII, Libro II, del Codice (Delitti contro la Fede Pubblica): Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni

amministrative (art. 480 c.p.); Falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); Uso di atto falso (art. 489 c.p.).

Il reato di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente del Gruppo Sogima, anche in concorso con terzi, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o anche in banche dati, ovvero vi si mantenga senza titolo.

I processi ritenuti maggiormente sensibili per tale fattispecie delittuosa sono i seguenti:

- Gestione delle risorse economiche e finanziarie;
- Gestione risorse umane.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà del Gruppo Sogima:

- accesso da amministratori o utenti ad aree non autorizzate contenenti dati del personale (dipendente ed amministrativo) quali le cartelle di posta elettronica o il *database* delle retribuzioni del personale, dei dati sensibili (anagrafici, indicatori situazione patrimoniale etc.) del personale, banca dati dipendenti, forzando o meno le misure di sicurezza;

- accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni dovute dal Gruppo;

- accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito.

Il reato di Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.) potrebbe configurarsi laddove un esponente ovvero un dipendente, fornisca a terzi non autorizzati credenziali di accesso a sistemi informatici posseduti da Sogima Holding Srl e dalle partecipate, ovvero consentano a terzi di continuare ad utilizzare le predette credenziali pur non avendone più titolo.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato:

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-*quater* c.p.), anche con finalità di accesso abusivo quali quelle sopra indicate (ad esempio credenziali di dipendenti, concorrenti, fornitori, pubbliche amministrazioni ecc.);

- diffusione abusiva (art. 615-*quater* c.p.) di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli apparecchi.

Relativamente ai reati della presente Parte Speciale si è proceduto ad individuare ulteriori possibili modalità di commissione:

- cancellazione o danneggiamento di informazioni, dati, programmi, sistemi o infrastrutture informatiche di soggetti privati (Artt. 615 *quinquies*, 635 *bis*, 635 *quater* c.p.) (ad esempio: danneggiamento di informazioni, dati e programmi di un concorrente causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica;

- danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza;

- danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.

- cancellazione o danneggiamento di informazioni, dati, programmi, sistemi o infrastrutture informatiche di soggetti pubblici o di pubblica utilità (Artt. 635-*ter*, 635-*quinquies* c.p.) (ad esempio: danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici quali (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della Pubblica Amministrazione).

- produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione, consegna o messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici, o intercettare comunicazione (art. 615-*quinquies* c.p.);

- installazione delle apparecchiature di cui al punto precedente (art. 617-*quinquies*) in particolare per le finalità sopra indicate.

- concorso con un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (art. 640-*quinquies*).

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte generale del presente Modello.

REATI INFORMATICI									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	3	1	3	1	3	2	3	1	3
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO ALTO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

3. – Destinatari della Parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e *Partners*, come già definiti nella Parte generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che adottino, pertanto, regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. – Protocolli preventivi

Al fine di prevenire il presentarsi delle fattispecie delittuose sopra menzionate, il Gruppo Sogima si è dotato di specifici protocolli preventivi:

- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- la definizione delle misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento dei dati;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del Titolare;
- la nomina dell'Amministratore di sistema, al quale è designata la gestione e la manutenzione del sistema informatico del Gruppo Sogima;
- la definizione di un procedimento di autenticazione degli utenti mediante *username* e *password* a cui corrisponde un accesso limitato in relazione al ruolo, compiti e responsabilità ricoperte all'interno del Gruppo;
- la disattivazione, al momento delle dimissioni/licenziamento dell'utente, dei profili personali;
- la tracciabilità delle attività e operazioni compiute dagli utenti attraverso i *log* di sistema sottoposti a controlli periodici e formali al fine di evitare il compimento di operazioni non autorizzate o inusuali;
- accesso alla rete informatica del Gruppo, per la consultazione e l'elaborazione di dati, documenti e informazioni da comunicare o ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, ovvero per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, avviene attraverso l'utilizzo di *id* e *password* personali; gli operatori sono tenuti a mantenere segrete le loro *password*;
- protezione del server e dei dati attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione, di *software antivirus* costantemente aggiornati ed attività di *back up*;
- limitazioni agli accessi alla rete informatica dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari;
- sottoscrizione da parte dei dipendenti, collaboratori e consulenti di uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche del Gruppo in conformità con il presente Modello e con il Codice etico dei quali il Gruppo Sogima si è dotato;
- formare ed informare dipendenti, collaboratori e consulenti sui sistemi informativi, con particolare riferimento all'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi, e alla necessità di non

lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

- impostazione dei sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare l'accesso alla rete informatica del Gruppo Sogima dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari; limitare l'accesso alle aree ed ai siti *internet* particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti; predisposizione ed aggiornamento annuale del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS), nel quale sono analizzate le situazioni ed organizzate procedure per la garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati.

5. – Principi generali di comportamento

Il Gruppo Sogima prescrive una serie di regole comportamentali, di seguito indicate, che devono essere obbligatoriamente seguite dai propri dipendenti, collaboratori, consulenti, membri degli organi sociali e di controllo nonché da soggetti terzi con cui intrattiene relazioni.

È anzitutto fatto obbligo di

- rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici (Codice della *Privacy*);
- non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici del Gruppo;
- utilizzare le informazioni, i programmi e le apparecchiature del Gruppo esclusivamente per motivi di ufficio o di lavoro;
- non prestare o cedere a terzi apparecchiature informatiche senza la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dei sistemi informativi; in caso di smarrimento o furto,

informare tempestivamente il Responsabile dei Sistemi informativi e presentare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria preposta;

- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure di sicurezza implementate;
- indicare con tempestività e correttezza le eventuali misure da adottare qualora si rilevassero delle carenze nella gestione dei sistemi informatici e di protezione dei dati personali;
- adottare misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logistiche per il trattamento dei dati personali;
- evitare di trasferire all'esterno o trasmettere file, documenti o documentazione riservata, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; astenersi dall'effettuare copie non autorizzate di dati e di *software*;
- gestire come riservati le informazioni e i dati, non pubblici, relativi a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche);
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile e presentare senza ritardo denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- in mancanza di specifica autorizzazione, astenersi dall'effettuare copie di dati e di *software*.

È fatto divieto di:

- rappresentare, alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza, situazioni non veritiere o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, per influenzarle indebitamente;
- modificare in qualunque modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate, installando o utilizzando *software* e *hardware* non approvati dal Gruppo e non correlati con l'attività professionale ricoperta;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici (sistemi per

individuare le *password*, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.), a meno che non sia esplicitamente contemplato nei propri compiti lavorativi;

- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o *software* allo scopo di danneggiare il sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale o l'interruzione del suo funzionamento;

- ottenere abusivamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici, dei clienti o di terze parti, di soggetti pubblici o privati con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dal Gruppo Sogima, al fine di acquisire informazioni riservate, alterarle e/o cancellarle;

- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno al Gruppo le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete societaria, di clienti o di terze parti;

- accedere abusivamente al sistema al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

- accedere abusivamente al sistema al fine di acquisire informazioni riservate;

- accedere alle banche dati per ottenere informazioni non strettamente connesse all'attività svolta;

- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico del Gruppo Sogima, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici dell'Ente, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;

- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici del Gruppo, di clienti o di terze parti;

- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne al Gruppo, le misure di controllo implementate sui sistemi informativi e le modalità con cui tali misure sono applicate;

- distorcere, oscurare, sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità;

- compiere attività di *spamming* e di risposta allo *spam*;

- duplicare programmi per elaboratore;
- installare nella rete del Gruppo un *software* che possa impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni all'interno del Gruppo o verso l'esterno o che possa rallentare o bloccare l'intera rete informatica;
- installare nella rete societaria o sui singoli pc, ovvero utilizzare, duplicare un software in violazione della normativa sul diritto d'autore.

Di fondamentale importanza è regolamentare le modalità di gestione degli accessi ai *personal computers* ed alla rete societaria e ad *internet*, quali profili centrali nell'identificazione dell'utente.

Sono indicate nel prosieguo anche procedure generali di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

- È proibito agli utenti della rete *internet* del Gruppo Sogima di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità.

Tale divieto integra le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico del Gruppo Sogima;

- l'uso dei *computers* disponibili all'interno del Gruppo Sogima è concesso previa autorizzazione del personale preposto e solo per fondati motivi di lavoro;
- l'utilizzo di ogni elaboratore (di seguito PC) è riservato e protetto da *password*;
- ogni PC deve disporre di *username* e *password* (che il sistema informatico impone di modificare periodicamente);
- l'accesso ai programmi di contabilità, gestione ed amministrazione del Gruppo Sogima è concesso, secondo le necessità e con diverse autorizzazioni a seconda della funzione;
- l'utilizzo di *internet* è parimenti strettamente regolamentato.

Ogni violazione delle procedure interne per l'utilizzo del sistema informativo e *internet* deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

6. – Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

6.1. - Modalità di accesso ai singoli PC

Ogni singolo PC fa parte del dominio interno predefinito dal Gruppo e, quindi, deve essere autenticato ogni volta che un utente richiede l'accesso al dominio stesso.

Ogni utente è fornito di *password* di accesso, sia al PC, che al dominio ed in alcuni casi anche della *password* del BIOS all'accensione del PC.

Le *password* sono personalizzate e vengono modificate con cadenza periodica.

A ciascun utente sono stati forniti i relativi privilegi di accesso a seconda della mansione/attività: la regola generale in tal senso è che ogni utente ha accesso alla propria cartella sul *server* e ad una cartella pubblica per lo scambio di informazioni tra utenti. Alcuni utenti hanno accessi condivisi su cartelle di interesse comune.

È fatto divieto di divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno al Gruppo le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete societaria o di terze parti.

È fatto divieto di accedere a cartelle contenenti informazioni estranee o non pertinenti alle proprie mansioni/attività, facendo utilizzo di postazioni o credenziali altrui, sebbene l'accesso sia in ipotesi autorizzato dal titolare della postazione di lavoro, o delle credenziali in violazione del divieto di cui sopra. Tale divieto si estende anche ai casi in cui le cartelle contenenti informazioni estranee o non pertinenti alle proprie mansioni/attività siano in altro modo accessibili.

È fatto, inoltre, divieto di accedere, copiare in qualunque forma, archiviare e trasferire all'esterno del Gruppo, se non previamente autorizzati per ragioni connesse all'esercizio delle proprie mansioni/attività, informazioni e documenti concernenti dati personali di colleghi ed altri soggetti, per qualsiasi finalità.

In caso di assenze del titolare, deve essere regolamentato il passaggio di consegne in ordine ad eventuali scadenze di legge aventi ad oggetto adempimenti telematici, con previsione delle modalità per la sostituzione ed il ripristino delle credenziali di accesso.

6.2. - Modalità di archiviazione dei dati e backup

I dati che vengono memorizzati all'interno dei server sono salvati quotidianamente (di norma durante la notte), tramite procedura di *back up*, anche su supporti removibili.

Le copie di salvataggio vengono conservate in zone ignifughe e protette, disponibili solo ad utenti autorizzati.

È fatto divieto di installare e utilizzare programmi per lo scarico, l'archiviazione ed il trasferimento dei dati presenti sul *server* del Gruppo.

6.3. - Modalità di visibilità dei dati tra diversi PC

È possibile condividere con altri utenti/PC risorse locali come stampanti e/o cartelle di dati del proprio PC o del *server* locale.

Gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione sono protetti mediante opportune misure volte ad inibire l'accesso ad operatori appartenenti a settori diversi da quello cui l'archivio si riferisce.

L'accesso è sempre regolamentato da autorizzazioni, previamente concesse dietro presentazione di comprovate esigenze lavorative.

La modifica dei dati può avvenire solo ove autorizzata ed ogni PC che dispone di tale facoltà è utilizzato con *password* d'accesso personale, in modo tale da poter agevolmente risalire alla paternità dell'inserimento o della modifica del dato.

6.4. - Modalità di accesso ad internet ed a singoli PC

Ogni utente su PC ha la possibilità di navigare in *internet* senza alcun limite di tempo per esigenze lavorative.

La navigazione è protetta, ossia sono adottati dispositivi tecnici idonei a vietare l'accesso a siti pedopornografici noti al Gruppo.

Per garantire la sicurezza del sistema e dei dati, ogni PC è protetto tramite *antivirus* centralizzato e distribuito dal *server*, costantemente aggiornato.

6.5. - Modalità di accesso dall'esterno alla rete del Gruppo

Dall'esterno possono accedere soltanto gli utenti registrati forniti di connettività mobile, per interrogare la propria casella di posta elettronica attraverso il servizio di *Web-mail*, messo a disposizione dal *server* di posta elettronica del Gruppo e per accedere attraverso una *vpn* (con le stesse *user* e *password*) alle cartelle personali e/o della funzione per cui sono accordate le autorizzazioni, sempre tramite autenticazione di dominio con il nome utente e la *password* relative.

7. Controlli O.d.V.

In riferimento ai reati in esame, l'O.d.V. ha il compito di monitorare il rispetto degli obblighi e dei divieti impartiti al personale interno effettuando verifiche periodiche, anche a campione:

- sulla protezione della rete e dei sistemi informatici;
- sugli accessi degli utenti, sulla sicurezza dei dati nonché sulle attività di *back up* svolte da ciascun dipendente;
- sul funzionamento del sistema di tracciamento degli accessi al *server*;
- sull'attivazione di un *antivirus* centralizzato;
- sull'autenticità e la genuinità dei sistemi operativi installati;
- sull'efficacia del sistema di *firewall* e antintrusione;
- sulle eventuali e personalizzate limitazioni agli accessi a *internet* e sull'eventuale sussistenza ed efficacia di *proxy server*;
- sul rispetto delle politiche di autenticazione in ordine all'accesso alla rete *wireless*.

L'O.d.V. condurrà quindi controlli a campione diretti a verificare le procedure/istruzioni interne ed i protocolli contenuti nel presente Modello nonché l'adeguatezza delle prescrizioni a prevenire i rischi di reato potenziali.

PARTE SPECIALE VII

DELLITTI DI FALSITÀ IN MONETE, CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

Dettaglio artt. 25-BIS, 25-BIS 1, 25-NOVIES

1. Le fattispecie

Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono state introdotte con l'art. 25-*bis* del d.lgs. 231/2001.

I delitti contro l'industria e il commercio, invece, sono stati introdotti dall'art. art. 25- *bis*. 1 del d.lgs. 231/2001).

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore, infine, sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001 ad opera della Legge n.99 del 23 luglio 2009.

1.1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del d.lgs. 231/2001)

• **FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 453 C.P.):** È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

• **ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.):** il reato si configura allorquando si alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il

valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, vengano commessi alcuni dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo.

• **SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.):** la norma incrimina la consistente nell'introdurre nel territorio dello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spenderle o metterle altrimenti in circolazione.

• **SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.):** Il reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

• **FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO ACQUISTO O DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.):** La disposizione incrimina la contraffazione o alterazione di valori di bollo e la introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in questo caso le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

• **CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.):** la fattispecie si realizza mediante la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero mediante l'acquisto, la detenzione o alienazione di tale carta contraffatta.

• **USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)** la norma incrimina la condotta di chi, pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo.

• **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI E CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.):** Con la disposizione del 23 luglio 2009, il legislatore ha inserito poi, nell'articolo 25-*bis*, il delitto previsto dagli artt. 473 e 474 del Codice penale ovvero la contraffazione. La legge n. 99/2009 tutela i marchi e tutti gli altri prodotti industriali che sono

debitamente registrati. Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

1.2 Le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1 del d.lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario di SOGIMA SRL i seguenti reati contemplati nel d.lgs. 231/2001 all'art. 25-bis. 1:

• **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.):** Questa fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

• **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.):** Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

• **FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.):** Costituisce fonte di responsabilità penale l'aver cagionato un nocumento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Il Legislatore, con riferimento alla responsabilità dell'Ente, ha ritenuto particolarmente gravi le ipotesi di cui agli artt. 523 *bis* e 514 c.p. ed ha previsto sanzioni più gravi.

• **FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.):** Questa fattispecie si realizza quando un soggetto nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

• **VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.):** È ritenuto comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

• **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.):** Il delitto consiste nel mettere in vendita, o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

• **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 TER C.P.):** Il reato consiste di due distinte fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

• **CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ARTICOLO 517 QUATER C.P.):** Il Legislatore ha ritenuto punibile anche l'Ente in caso di contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché in caso di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte, per trarne profitto.

1.3. Le fattispecie dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001)

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3. LEGGE 633/1941): In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto 231 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

REATI IN MATERIA DI SOFTWARE E BANCHE DATI (ART. 171-BIS, LEGGE 633/41):

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e chiunque utilizzi qualsiasi altro mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della legge 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca

di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102- *bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* l. 633/1941)

La norma punisce chiunque, a fini di lucro e per uso non personale: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di

contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. La norma punisce chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* l. 633/1941)

La norma punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 633/1941 che non comunicano alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi,

ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2 della medesima legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* l. 633/1941).

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Aree a rischio

Con riferimento al gruppo di reati, previsti dall'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/01, si elencano le fattispecie che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante.

Il reato di Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 l. 633/1941) potrebbe configurarsi in tutte le ipotesi in cui il Gruppo, per la realizzazione delle proprie attività, formative e didattiche utilizzasse un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, anche mediante eventuale emissione della stessa in un sistema di reti telematiche.

Il reato di Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione per elaborare (art. 171-*bis*, comma 1, L. 633/1941) potrebbe realizzarsi in tutte le ipotesi in cui il Gruppo, per la realizzazione delle proprie attività, formative e didattiche, utilizzasse programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero abusivamente duplicasse, distribuisse, vendesse o detenesse a scopo imprenditoriale o concedesse in locazione detti programmi.

Il reato di Riproduzione o trasferimento su un altro supporto, distribuzione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati (art. 171-ter, L. 633/1941) potrebbe configurarsi in tutte le ipotesi in cui il Gruppo, per lo svolgimento delle proprie attività, formative e didattiche, ovvero anche nell'attività di formazione rivolta ai dipendenti, ovvero nelle attività di comunicazione, utilizzasse, riproducendoli, trasmettendoli o diffondendoli in pubblico, in tutto o in parte, le opere di cui all'articolo in esame;

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 *septies* e *octies*, L. 633/1941) potrebbero configurarsi laddove il Gruppo, anche quale eventuale importatore o produttore dei supporti non soggetti a contrassegno, non comunicasse alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione nel commercio o di importazione, i dati necessari alla identificazione dei supporti, ovvero dichiarasse falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge; ovvero laddove il Gruppo, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse, installasse o modificasse apparati o parte di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte generale del presente Modello.

REATI IN MATERIA DI MONETE, INDUSTRIA E COMMERCIO, DIRITTO D'AUTORE									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

2. 1 Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale

Con riferimento ai reati ex art. 25-*bis*, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito del Gruppo Sogima, sono i seguenti:

- mantenimento e utilizzo delle certificazioni societarie;
- la gestione del denaro contante in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede;

Con riferimento ai reati ex art. 25-*bis.1*, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, sono i seguenti:

- gestione dei contratti con gli *sponsor*;
- sviluppo e commercializzazione di prodotti (*merchandising*) sia autoprodotti che prodotti da terzi su licenza;
- commercializzazione di prodotti tramite *e-commerce*;

Con riferimento ai reati ex art. 25-*novies*, i processi sensibili ritenuti potenzialmente a rischio, nell'ambito del Gruppo Sogima, sono i seguenti:

- gestione degli impianti e delle sale (riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi, immagini, e/o musica al pubblico presso le sedi delle Società);
- sviluppo e gestione di iniziative commerciali (utilizzo di immagini, musiche e video per la produzione di materiale promozionale);
- organizzazione e gestione di eventi;
- gestione dei mezzi di comunicazione del Gruppo Sogima (contenuti editoriali);
- gestione delle modifiche architetture ed applicative (acquisto e gestione *software* in licenza).

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Sogima Holding Srl e delle partecipate sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni sociali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, agli amministratori e ai dipendenti di Sogima Holding Srl e delle partecipate in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai *partners* in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure societarie previste nella presente Parte Speciale. Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme societarie, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'utilizzo fraudolento di marchi di Enti di certificazione;
- b) l'utilizzo di certificazioni non possedute;
- c) l'utilizzo delle certificazioni fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali è stata ottenuta;
- d) ogni azione in violazione della normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- e) la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- f) la commercializzazione diretta di prodotti che possano indurre in inganno il compratore circa l'origine, la provenienza, la composizione (materiale), la qualità o la quantità del prodotto stesso;
- g) la distribuzione o vendita di prodotti contraffatti nel nome o nel marchio, o con segni distintivi contraffatti o alterati;
- h) la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- i) lo svolgimento di qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- l) la diffusione informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- m) la realizzazione qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti
- n) l'abusiva trasmissione / diffusione presso le sedi e gli impianti delle Società di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;

- o) la diffusione, a qualsiasi titolo, di produzioni audiovisive (cd/dvd) senza aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;
- p) l'abusiva trasmissione / diffusione di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, nel corso di eventi organizzati;
- q) l'abusiva trasmissione sul sito *internet* o mediante il canale televisivo di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;
- r) l'abusiva pubblicazione sulla rivista o sul sito *internet* di parti di opere letterarie coperte dal diritto d'autore;
- s) l'abusiva installazione, duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (*software*) soggetti a licenza.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento, sono previste e formalizzate specifiche norme del Gruppo aventi ad oggetto:

- la gestione del *licensing* (selezione licenziatari, sviluppo, approvazione e controllo dei prodotti, etc.) e dei relativi flussi di ricavo;
- lo sviluppo interno (*self-production*) di prodotti per la commercializzazione (*merchandising*), con particolare riferimento alla verifica di compliance normativa e certificazione del prodotto;
- gli strumenti e le procedure operative adottati per il riconoscimento di denaro contante falso;
- la verifica del processo di gestione della proprietà intellettuale e industriale e del portafoglio marchi e brevetti la verifica del corretto utilizzo di brevetti e marchi antecedentemente all'attività di deposito degli stessi;
- la verifica sull'esistenza di diritti d'autore sui contenuti audio-visivi diffusi nelle Sedi e presso le strutture del Gruppo, e sul loro corretto utilizzo; – la verifica di ogni comunicazione a carattere pubblicitario o promozionale, al fine di garantire la coerenza della stessa rispetto alle caratteristiche del prodotto e l'assenza di messaggi ingannevoli;

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti del Gruppo Sogima coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dal Gruppo e dalle procedure e norme sociali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione del Gruppo rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del *whistleblowing*" cui si rimanda (Parte Generale, paragrafo 10).

PARTE SPECIALE VIII

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

Dettaglio artt. artt. 24, 25 e 25 DECIES

1. Premessa

- **Nozione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale, e di Incaricato di Pubblico Servizio**

Agli effetti della legge penale, è considerato "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati previsti nel codice penale, *“tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”*.

È anche opportuno richiamare l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei *“pubblici ufficiali”* e degli *“incaricati di pubblico servizio”*.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*. Ai sensi dell'art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della Pubblica Amministrazione. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. Integra pertanto il reato di peculato l'appropriazione dei compensi dovuti all'Enel per la fornitura di energia elettrica ad opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica

dell'Ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario inoltre verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

- Individuazione delle aree e delle operazioni a rischio

I reati indicati nella presente Parte Speciale presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- Regole di comportamento e procedure

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun destinatario, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti in attività o in operazioni rientranti nelle aree a rischio-reato sopra delineate, ispirandosi ai principi di lealtà, veridicità, correttezza e trasparenza.

I rapporti tra il Gruppo Sogima e la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I destinatari devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I destinatari devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge, tali in particolare da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

A tal fine è fatto espresso divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;
- effettuare o altri omaggi non di modico valore e, in ogni caso, al di fuori delle consuetudini interne al Gruppo in particolari occasioni dell'anno;

- accettare regali, omaggi, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni di ogni genere che provengano da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Fornitori che non trovino giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale instaurato con gli stessi;
- riconoscere compensi a favore dei Consulenti e dei Fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico assunto e alle prassi vigenti in sede locale;
- rendere dichiarazioni mendaci a organismi pubblici locali, nazionali o sopranazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, finanziamenti agevolati o rimborsi;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti a scopi diversi da quelli legalmente o legittimamente previsti.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, nelle aree a rischio, devono essere gestiti in modo unitario ed omogeneo, procedendo alla nomina o all'individuazione di uno o più Responsabili interni per ogni operazione o serie di operazioni (in caso di ripetitività delle stesse): se non diversamente indicato, il responsabile interno corrisponde al responsabile della funzione competente alla gestione dell'operazione considerata.

Il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o che si sono occupati dell'operazione.

Il responsabile interno deve informare mensilmente il referente della funzione, qualora quest'ultimo non sia il responsabile diretto dell'operazione, di tutti gli aspetti significativi dell'operazione stessa, evidenziandone gli aspetti di maggiore o minore criticità.

Il referente della funzione deve informare periodicamente l'O.d.V. di tutte le operazioni a rischio-reato che vengano svolte.

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, il referente della funzione (e chiunque altro agisca per suo conto) deve:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori e ai Consulenti;

- astenersi da ogni tipo di pagamento in contanti o in natura;
- astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi privilegiati o conoscenze specifiche acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale;
- informare periodicamente, l'O.d.V. dell'attività svolta.

Qualora il rapporto con la Pubblica Amministrazione venga intrattenuto, in base ad apposita autorizzazione e in via eccezionale, da un soggetto interno al Gruppo privo di poteri o deleghe formali specifiche, a tale soggetto è fatto obbligo di:

- relazionare con tempestività e completezza il responsabile della funzione interessata sui singoli avanzamenti del procedimento o della negoziazione;
- comunicare, senza ritardo, al responsabile della funzione eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti a ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Ogni esponente del Gruppo Sogima è tenuto a segnalare all'O.d.V. eventuali abusi di potere od ostruzionismi, da parte di funzionari pubblici, tesi a ottenere indebitamente la promessa o la dazione di danaro o altra utilità.

- *Segue: adattamento delle Procedure*

Al fine di centrare l'obiettivo-qualità in termini penali-preventivi, nello svolgimento delle operazioni a rischio occorre anche che:

- siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dal sistema procedurale di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività del Gruppo Sogima siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita traccia;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati dalle norme interne all'O.d.V.

Per le operazioni a rischio concernenti la gestione di risorse finanziarie, la procedura deve prevedere inoltre che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alla responsabilità organizzative affidate a singoli soggetti;
- il superamento dei limiti detti possa avvenire soltanto nel rispetto delle procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità (con motivazione sintetica per operazioni ordinarie, con motivazione analitica per operazioni diverse dalle ordinarie);
- la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa.

Per le operazioni di incarico a consulenti esterni le procedure poste in essere dal Gruppo devono prevedere che:

- la nomina dei consulenti avvenga a cura o su indicazione dei vertici del Gruppo Sogima;
- non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento;
- il vertice del Gruppo Sogima determini in via preventiva i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei consulenti a cui conferire l'incarico;
- la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti anzidetti.

Deve essere incluso il divieto di affidare incarichi professionali, o di intraprendere attività economica diretta con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio che abbiano personalmente partecipato ad operazioni vantaggiose per il Gruppo negli ultimi dodici mesi.

Allo scopo di ottimizzare la trasparenza e la veridicità delle procedure nelle aree di criticità a rischio, si effettueranno verifiche ispettive interne periodiche, il cui espletamento è affidato all'O.d.V.; verifiche finalizzate all'accertamento del rispetto delle regole procedurali e sostanziali, previste dal Modello, da parte delle singole funzioni e unità organizzative del Gruppo.

I referenti interni possono attuare deroghe alle procedure previste dal Modello in casi di particolare urgenza nella formazione della decisione, ovvero in situazioni di impossibilità temporanea al rispetto delle procedure. Sono previste un'apposita informativa all'O.d.V. e la ratifica a posteriori da parte della dell'organo di indirizzo.

2. Profili generali delle fattispecie criminose di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto

Oggetto di analisi della presente Parte speciale sono i reati che si configurano sul presupposto che la Società (il Gruppo) abbia instaurato rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione, o Ente Pubblico, deve intendersi qualsiasi persona giuridica a cui l'ordinamento attribuisce la cura di interessi pubblici, o che svolga attività di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, in forza di norme di diritto pubblico o atti autoritativi⁵.

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 163/2006, sono equiparati alla categoria in esame gli organismi pubblici istituiti, anche in forma societaria, per soddisfare specifici interessi generali, finanziati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a controllo di questi ultimi, ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dagli enti suindicati, nonché dotato di personalità giuridica.

Sono, altresì, ricompresi nella suddetta categoria gli organi e le Istituzioni appartenenti alle Comunità Europee.

Il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici che verranno analizzate nel prosieguo deve essere individuato in riferimento ai principi di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione, il quale stabilisce che l'esercizio della pubblica funzione deve avvenire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

⁵ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ci si riferisce: alle amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, Consob, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Autorità per l'Energia Elettrica e Gas); la Comunità Europea e Istituti collegati; ASL; INPS; INAIL; Comuni, Province, Regioni.

Proprio in ragione di tale esigenza, sono puniti anche quei comportamenti posti in essere da privati che, con atti sollecitatori anche di natura fraudolenta ad opera di un soggetto pubblico, siano idonei a turbare il corretto esercizio della funzione amministrativa e, conseguentemente, produrre un danno, anche di natura economica, in capo alla Pubblica Amministrazione nella sua interezza.

Occorre specificare, altresì, che tali reati hanno natura cd. propria, poiché al fine di una loro realizzazione è necessaria la partecipazione di un soggetto qualificato - un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – differenziandosi, sotto questo profilo, dai reati cd. comuni, ovvero che possono essere commessi da chiunque.

Pertanto, visto che molti dei reati considerati nella presente Parte Speciale presuppongono le nozioni di “*pubblico ufficiale*” ed “*incaricato di pubblico servizio*”, appare necessario descriverne brevemente gli elementi essenziali.

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma definisce la nozione di “*pubblica funzione amministrativa*”: “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Con riferimento alla nozione di “*funzione legislativa*” e “*funzione giudiziaria*”, vista la facile identificazione del ruolo e dei soggetti, il codice non ha ritenuto opportuno esplicitarne analogha definizione.

L’art. 358 c.p. prevede che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Perché il “servizio” possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato (nelle stesse forme della pubblica funzione) da norme di diritto pubblico e atti autoritativi; ma estrinsecarsi al di fuori di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa (propri, invece, dell’attività del pubblico ufficiale).

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”, né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle

finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Sono stati indicati, quindi, una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di Società per Azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Trattasi di reati che, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sono caratterizzati dal dolo che può essere definito, in linea generale, come la consapevolezza in capo all’agente del reato da commettere e, conseguentemente, la volontà del suo concretizzarsi nella realtà.

Infine, è necessario premettere che nella presente Parte speciale sono ricompresi due delitti di cui agli artt. 640, comma II e 640 *bis* c.p., ovvero truffa in danno dello Stato e truffa per conseguire erogazioni dallo Stato, i quali non appartengono alla categoria dei tipici reati contro la Pubblica Amministrazione. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale.

Tuttavia, è sembrato opportuno ricomprendere tale previsione nella presente Parte Speciale in ragione della particolare ipotesi di truffa considerata, la quale presuppone comunque l’interazione tra l’agente e la Pubblica Amministrazione.

3. – Reati contro il patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea di cui all’art. 24 del Decreto.

Premessa: il d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75. Attuazione della “Direttiva PIF”

In data 14 luglio 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di seguito, il “Decreto”).

Con il Decreto, entrato in vigore il 30 luglio 2020, è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (la “Direttiva PIF”), la cui *ratio* è quella di “*proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile[...]*”.

Così recita il Considerando n. 3 della Direttiva PIF. Si ricorda, peraltro, che la Direttiva PIF è strettamente collegata alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"). In particolare, ai sensi degli artt. 4 e 22 del citato Regolamento, *"l'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla Direttiva PIF e stabiliti dal presente regolamento e loro complici"* e *"l'EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla Direttiva PIF, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale"*

Ai fini del presente Modello si evidenzia che il Decreto introduce alcune rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, intervenendo sia direttamente sia indirettamente sulla disciplina di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In tal modo il Decreto ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva PIF, che obbliga i legislatori nazionali ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati in materia di frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea commessi nell'ambito dell'attività da queste prestata.

Per quanto attiene alle fattispecie oggetto del presente paragrafo giova porre in evidenza le importanti modifiche apportate con il Decreto Legislativo n. 75 del 2020 direttamente al testo del Decreto 231:

- la rubrica dell'art. 24 del Decreto 231 è stata modificata come segue: *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;*
- viene esteso il novero dei reati presupposto contemplati dall'art. 24, con l'inserimento dei reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986);
- si prevede che le sanzioni di cui all'art. 24 trovino applicazione in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter, se commessi non solo in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ma anche dell'Unione Europea.

Oltre alle modifiche dirette sul testo del Decreto 231, il Decreto, come visto sopra, ha apportato anche modifiche indirette alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti,

intervenendo sulla disciplina dei seguenti reati presupposto: è il caso dell'artt. 316-ter ("Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato") e 319-quater c.p. ("Induzione indebita a dare o promettere utilità"), introducendo aggravanti speciali nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000

3.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

La norma in esame punisce *“chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”*.

La condotta materiale oggetto di incriminazione è la distrazione, anche parziale, delle somme ottenute dalla P.A., dallo Stato o dalla Comunità Europea, per soddisfare scopi diversi rispetto alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse per cui sono stati rilasciati.

Trattasi di reato istantaneo, la cui consumazione avviene nel momento in cui si realizza la distrazione delle somme.

3.2. - Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o all'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale disposizione, salvo che il fatto costituisca la specifica ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni ex art. 640-bis c.p., incrimina *“chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestati cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui, agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee”*.

È punita, quindi, la condotta di chi, al fine di ottenere mutui o finanziamenti dallo Stato (includendo anche enti e organi appartenenti all'Unione Europea), utilizza documenti materialmente alterati, dichiarazioni mendaci, ovvero omette informazioni dovute.

Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione da parte del personale del Gruppo Sogima di documenti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle spese sostenute con evidente vantaggio per il Gruppo.

Diversamente dall'ipotesi di reato considerata nel paragrafo precedente, in tal caso non rileva lo specifico scopo per cui le somme indebitamente percepite vengano utilizzate.

Sotto il profilo penale, infatti, assume rilevanza la sola condotta fraudolenta e sleale impiegata per ottenere i finanziamenti predetti, elemento che, unitamente all'erogazione del finanziamento da parte dello Stato o altro Ente pubblico, consuma il reato in esame.

Oltre alle modifiche dirette sul testo del Decreto 231, il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (Direttiva PIF), come visto *supra*, ha apportato anche modifiche indirette alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, intervenendo sulla disciplina dei seguenti reati presupposto.

È il caso della norma in esame, l'art. 316-ter (*"Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"*) in riferimento alla quale sono stati introdotte circostanze aggravanti speciali nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

3.3. - Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma II, n. 1 c.p.)

La norma punisce *"chiunque, mediante artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"*, prevedendo una pena aggravata quando il fatto è commesso *"a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di farsi esonerare dal servizio militare"*.

Il reato si realizza quando la condotta finalizzata a conseguire un ingiusto profitto consista in qualsiasi alterazione della realtà (artifici e raggiri) tale da indurre in errore lo Stato (inclusi gli Enti pubblici e l'Unione Europea), il quale, procedendo con un atto di disposizione patrimoniale, subisce un danno di natura economica.

Il delitto è integrato quando, a seguito del comportamento ingannevole, si realizza l'ingiusto profitto dell'agente e il conseguente danno in capo allo Stato.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, per un accreditamento o l'ottenimento di un finanziamento pubblico, vengano posti in essere artifici o raggiri per giustificare l'esistenza di requisiti non sussistenti e obblighi mai adempiuti, con ciò causando un nocumento allo Stato o a un altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Rispetto all'art. 640, comma 2, n. 1), c.p. (*"Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee"*), il d.lgs. del 14 luglio 2020 n. 75 ha esteso le ipotesi di integrazione della fattispecie al caso in cui la truffa sia commessa a danno dell'Unione Europea.

Nell'ambito della categoria in esame è stata inserita anche tale ulteriore fattispecie che, ad onta della collocazione codicistica conferita dal legislatore, comunque offende gli interessi del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Per le stesse ragioni sono state considerate le fattispecie che seguono.

3.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale fattispecie sanziona chiunque ponga in essere la tipica condotta di truffa di cui all'art. 640 c.p., al fine di ottenere *“contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.”*

La norma in esame non va confusa con la previsione di cui all'art. 316-ter c.p. (cfr. par. 2.3.) in quanto quest'ultima fattispecie trova applicazione in via sussidiaria, ovvero solo ove non sia configurabile il reato di truffa *ex art. 640-bis c.p.*

Nello specifico, l'elemento differenziante è da ricercare nel requisito degli artifici e dei raggiri che *“assorbono”* la condotta materiale del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (dichiarazioni mendaci o omesse informazioni dovute) tutte le volte in cui i comportamenti suddetti si inseriscano in un contesto artificioso più ampio, finalizzato a rafforzare la portata ingannatoria della condotta principale ed idoneo a indurre in errore il soggetto passivo.

Il delitto si consuma nel momento in cui, a seguito degli artifici e dei raggiri, lo Stato o altro Ente pubblico eroga il finanziamento richiesto.

La fattispecie potrebbe essere integrata, ad esempio, in caso di alterazione da parte del personale operante presso il Gruppo Sogima di documenti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle spese sostenute con evidente vantaggio per l'Ente di appartenenza.

3.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter, comma II, c.p.)

La norma incrimina *“chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”*, prevedendo, al secondo comma, una pena aggravata

quando ricorre una delle circostanze di cui all'art. 640, comma II n.1 (fatto commesso in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico).

Ai sensi del terzo comma della norma in commento (inserito dall'art. 9 del D.L. n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013) “*la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti*”.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura della truffa, differenziandosi solo in relazione al fatto che il comportamento fraudolento non è esercitato direttamente sul soggetto passivo, bensì su un sistema informatico, telematico o sulle relative pertinenze.

La condotta si perfeziona nel momento in cui l'agente interviene, senza avere titolo, sul sistema informatico, alterandone il funzionamento.

3.6. – Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

È stato inserito nell'articolo 24 del d.lg. 231/2001 il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.). Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per “contratto di fornitura” si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero integrare il reato:

- fornitura ad una mensa pubblica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto;
- consegna ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici;
- lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto;
- consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente: Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264.

3.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, l'integrazione dei reati suddetti comporta l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o abbia causato un danno di particolare gravità, verrà applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Infine, si applicheranno le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II, lett. c), d) ed e) del Decreto.

4. – Reati contro il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto

Premessa: le modifiche apportate dal d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75. Attuazione della “Direttiva PIF”.

Come per le fattispecie contemplate all'art. 24 del Decreto 231, anche per le fattispecie oggetto del presente paragrafo (quelle di cui all'art 25 del Decreto 231), la trattazione non può che prendere le mosse dall'esaminare le rilevanti modifiche introdotte con il d.lgs. n. 75 del 2020 attuativo della Direttiva UE animata dal pregevole intento di *“proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile”*.

Di seguito gli interventi maggiormente rilevanti:

- la rubrica dell'art. 25 viene modificata come segue: "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio";
- viene ampliato il novero dei reati presupposto di cui all'art. 25, con l'introduzione delle seguenti fattispecie, considerate rilevanti ai fini della responsabilità degli enti laddove "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea":
 - peculato (art. 314, comma 1, c.p.) – escluso il peculato d'uso;
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

4.1. - Concussione (art. 317 c.p.)

La norma punisce "*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*".

La condotta penalmente rilevante si compone di due momenti fondamentali.

In primo luogo, occorre che il pubblico ufficiale eserciti il cd. *metus publicae potestatis*, ovvero paventi un esercizio distorto della propria qualifica o dei propri poteri in danno al soggetto passivo.

Un comportamento siffatto deve, altresì, essere tale da costringere la vittima a dare o promettere denaro o altra utilità.

Il reato di concussione si verifica, pertanto, in caso di abuso di potere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, *abusando* della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o a un terzo.

Per "*costrizione*" deve intendersi quello stato di coartazione del soggetto passivo, rimasto privo di qualsiasi possibilità di determinare il proprio comportamento in direzione contraria rispetto alla prospettazione del male ingiusto (minaccia) paventato dal pubblico ufficiale mediante l'abuso dei propri poteri o qualità.

Infine, il reato si consuma nel momento della dazione o della promessa: sotto quest'ultimo aspetto, ove alla promessa segua la dazione, il perfezionamento del reato coinciderà con tale evento.

Alla luce della recenti modifiche intervenute sulla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, considerando che nelle ipotesi in esame è previsto quale soggetto attivo del reato proprio il solo pubblico ufficiale - e non l'incaricato di pubblico servizio - e non è punibile il coartato soggetto passivo del reato - a differenza delle ipotesi di corruzione ed induzione indebita a dare o

promettere utilità – sono molto limitate e remote le ipotesi di concretizzazione del rischio reato sostanzialmente riconducibili al concorso, da *extraneus*, con il pubblico ufficiale concussore.

4.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La norma⁶ incrimina “*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.*”

Il reato in esame è strutturato secondo la logica del concorso necessario di persone, per cui il delitto, al fine della sua realizzazione, presuppone il contributo sia del corruttore che del pubblico ufficiale corrotto.

Oggetto materiale della condotta è un atto o un comportamento che rientri nelle competenze del pubblico ufficiale, ovvero in quella sfera di attività a cui lo stesso è preposto dalla norma attributiva della pubblica funzione.

Il reato si consuma, alternativamente, al momento della dazione o della promessa. Ne consegue, che ove alla promessa segua il ricevimento del denaro e dell'utilità, il perfezionamento del reato avverrà in quest'ultimo istante.

Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti del Gruppo (appartenenti all'Assemblea dei soci, Amministratore Unico, Direttore Amministrativo, dipendenti, personale tecnico-amministrativo) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di agevolare e far ottenere al Gruppo, a titolo esemplificativo, i vantaggi di cui sopra.

4.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

È punito “*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa*”.

Diversamente dalla previsione di cui al paragrafo precedente, tale ipotesi di corruzione presuppone che il *pactum sceleris* tra il pubblico ufficiale e il corruttore abbia ad oggetto atti specifici

⁶ L'art. 318 c.p. è stato modificato dalla legge 6 novembre del 2012 n. 190 che ha definitivamente abolito la distinzione della corruzione propria nella forma antecedente e susseguente, circoscrivendo il reato al solo evento corruttivo che investa, in generale, la funzione affidata al pubblico ufficiale.

di cui, a seconda che l'esercizio della pubblica funzione intervenga prima o dopo l'accordo criminoso⁷, se ne richiede l'omissione, il ritardo o la contrarietà ai doveri imposti al pubblico ufficiale dalla norma attributiva del potere.

Con riferimento al momento consumativo del delitto, valgono le medesime considerazioni esposte nel paragrafo che precede con la sola specificazione che, ove l'accordo corruttivo intervenga dopo il compimento dell'atto ad opera del pubblico ufficiale, il perfezionamento del reato si avrà solo se alla promessa segua la dazione.

4.4. - *Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.)*

La norma in esame commina una pena aggravata, rispetto al reato generale di corruzione ex art. 319, ove il *pactum sceleris* abbia ad oggetto lo specifico scopo di ottenere “*il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi*”.

4.5. - *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato ricorre quando la condotta corruttiva di cui agli artt. 318 e 319 c.p. viene commessa dal pubblico ufficiale “*per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo*”.

È prevista, al secondo comma, una pena aggravata quando dal reato derivi l'ingiusta condanna di taluno.

Quanto al momento consumativo, si rinvia alle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, essendo ammessa la fattispecie di corruzione in atti giudiziari, sia nella forma cd. antecedente, che susseguente.

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui il Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (quale, ad esempio, un magistrato, un cancelliere, un consulente tecnico o altro ausiliario o incaricato dal Giudice).

⁷ L'intervento della legge anti-corruzione ha lasciato inalterata la struttura del reato ex art. 319 c.p., ovvero la corruzione nella forma c.d. antecedente o susseguente, a seconda che il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale venga compiuto prima o dopo la conclusione del patto corruttivo.

4.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”.

È punito, altresì, nei casi previsti dal primo comma, “*chi dà o promette denaro o altra utilità*”.

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (L. n.190/2012).

Per quanto concerne gli aspetti generali, si rinvia al paragrafo dedicato al reato di concussione ex art. 317 (cfr. par. 4.1.), dovendo, però, specificare il significato del termine “*induzione*”.

Il reato in rubrica presuppone che l’abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale siano idonei ad indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità.

Tale illecita influenza, però, dispiega un’efficacia meno pregnante rispetto alla “*costrizione*”, in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ma manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla prestazione richiesta dal pubblico ufficiale.

Il delitto potrebbe configurarsi, ad esempio, laddove un esponente del Gruppo Sogima sia il soggetto che dia o prometta denaro o altra utilità. Infatti, ai sensi dell’art .319 *quater*, è punibile anche il soggetto passivo del reato.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che pone in essere la dazione o la promessa.

Infine, sarà imputabile alla Società la responsabilità per il reato in esame ove si accertasse che la condotta indebita del privato abbia soddisfatto un interesse, o prodotto un vantaggio per la Società.

4.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale norma ha solo lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore ad un terzo.

4.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Con riferimento alle pene stabilite agli artt. 318, comma I, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p., le stesse si applicano anche al corruttore, ovvero a chi dà o promette denaro a altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

4.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

È punito “*chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate*”.

Sono, altresì, sanzionate le offerte o promesse corruttive finalizzate all'omissione o al ritardo di un atto proprio dell'ufficio, nonché all'emissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio imposti al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Questi ultimi, inoltre, sono punibili ove abbiano sollecitato l'offerta o la promessa.

La condotta di reato consiste nella c.d. proposta corruttiva non accettata, la quale, al fine dell'integrazione della fattispecie in esame, deve essere seria, concreta e determinata, ovvero idonea a generare la concreta possibilità che il destinatario possa accettarla.

L'istigazione è consumata anche quando l'offerta è indeterminata, ma è rimesso al ricevente la facoltà di fissarne i punti essenziali⁸.

4.10. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le fattispecie di reato di cui agli artt. 317 e ss. c.p. e sopra analizzate, per l'espresso richiamo che l'art. 25 del Decreto opera in relazione all'art. 322-*bis* c.p., si applicano anche nell'ipotesi in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (anche a seguito di induzione o istigazione a farlo):

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

⁸ Cfr. appendice giurisprudenziale n. 5, Cass. Pen., Sez. VI, 17 ottobre 2011 n. 37402.

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;⁹
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Il citato d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, rispetto alla norma in commento, ha aggiunto il nuovo comma 5-*quinquies*, con cui viene estesa la punibilità a titolo di corruzione “*alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione*”.

4.11. – Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

La fattispecie Traffico di influenze illecite è prevista all'art. 346 c.p. ove si stabilisce che

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno

⁹ Art. 322 bis, comma 5-bis) inserito dall'art. 10, legge 20 dicembre 2012 n. 237.

degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “*Convenzione di Merida*”, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

La norma, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore, e risponde anche ad esigenze di carattere nazionale.

Preme evidenziare come tale figura di reato, di derivazione internazionale, è da sempre rimasta estranea alla nostra tradizione giuridica, a causa di un problema di tipicità delle norme sulla corruzione, incentrate tradizionalmente su uno stretto rapporto tra il pubblico ufficiale e l'atto d'ufficio. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, con la celebre pronuncia della Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, si è reso necessario colmare un vuoto normativo determinato dall'evoluzione del fenomeno corruttivo nel nostro Paese, nelle ipotesi in cui un soggetto, in cambio di utilità, si impegni ad esercitare una influenza illecita su un pubblico agente competente all'emanazione di un atto d'ufficio che interessa il committente.

4.12. - Le nuove fattispecie ex d.lgs 14 luglio 2020 n. 75

Il recepimento della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), sulla base della legge di delegazione europea 2018, ha portato all'integrazione dell'art 25 d.lgs. 231/2001 con tre nuovi delitti:

- Peculato (art 314, comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra

cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri;

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) che punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Per tali delitti è stata prevista, a carico dell'ente, la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote quando il fatto pregiudica gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La formulazione attuale del primo comma dell'art. 25 del Decreto 231, difatti, recita *“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale”*.

4.12 - Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 25 del Decreto

Ove venisse riscontrata la responsabilità in capo alla Società, il relativo trattamento sanzionatorio è così ripartito per ciascuna ipotesi di reato prevista all'art. 25 del Decreto:

i) per i delitti di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi I e III c.p., si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;

ii) per le fattispecie *ex* artt. 319, 319-*ter*, comma I, 321, 322, commi II e IV c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;

iii) per i reati previsti agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi del 319-*bis* quando dal fatto la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma II, 319-*quater* e 321 c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Inoltre, le sanzioni predette si applicano alla Società anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate agli artt. 320 e 322-*bis* c.p.

Ove venisse disposta la condanna della Società per uno dei reati di cui ai nn. 2 e 3 sopra indicati, saranno applicate anche le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma II, del Decreto.

5. - Reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies del Decreto

Di seguito verrà analizzata l'unica fattispecie di reato contro l'amministrazione della giustizia - tra quelle previste dal codice penale - richiamata dal Decreto all'art. 25-decies.

5.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito “*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*”.

La norma è posta a presidio del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno, chiamato a rendere le dichiarazioni dinnanzi l'Autorità Giudiziaria, pronuncii il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

5.2. - Trattamento sanzionatorio di cui all'art. 25-decies del Decreto

Con riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ove l'Ente venisse condannato, si applicherà la pena pecuniaria fino a 500 quote.

6. - Aree a rischio

I reati di cui alla presente Sezione potrebbero verificarsi, ad esempio, con riguardo ai processi / sottoprocessi inerenti a:

- accreditamento;
- gestione rapporti Pubblica Amministrazione / enti finanziatori;
- gestione visite ispettive;
- finanziamenti pubblici.

Si è proceduto ad una classificazione dei rischi come di seguito esposta in funzione dell'impatto e della probabilità di verificazione dell' "evento".

Giova sottolineare come, con riferimento a questa specifica categoria di reati, abbia speciale peso anche il piano dell'impatto mediatico, oltreché giudiziario di una eventuale violazione oggetto di procedimento penale. Ai fini, infatti, della valutazione dell'impatto si è tenuto conto anche del danno reputazionale che ne potrebbe derivare.

La valutazione del rischio di controllo, come già precedentemente descritto, è stata formalizzata attraverso apposita matrice dei rischi mediante la quale è stata rappresentata la correlazione tra processo sensibile e aree di reato censito con relativa evidenza del grado di adeguatezza dei presidi previsti dal sistema di controllo interno sviluppati in ragione del grado di rischio valutato in termini sia di probabilità sia di impatto (Parte Generale, paragrafo 9).

Ciò premesso e tenuto conto dello specifico settore in cui il Gruppo opera, sono state individuate le aree a rischio con riferimento alle citate diverse tipologie di reati.

Le aree che saranno di seguito indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto del Gruppo, in virtù di apposite deleghe, o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali dei quali deve essere tempestivamente informato l'O.d.V.

All'interno del Gruppo Sogima il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione è strettamente correlato alle seguenti aree di attività:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reclutamento, selezione e gestione del personale;
- gestione acquisti;
- emissione fatture;
- finanziamenti pubblici;
- accreditamento.

In particolare, i processi e le attività soggette a maggiore sensibilità sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti di “alto profilo” con soggetti istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici per realizzare canali di comunicazione preferenziali volti alla identificazione di nuove opportunità di *business* per il Gruppo;
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali per il conseguimento di finanziamenti finalizzati all’attuazione di piani formativi o finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo;
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali per il conseguimento di finanziamenti;
- Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione richiesta di ottenimento di un finanziamento pubblico;
- Gestione della documentazione richiesta dai funzionari pubblici in occasione delle attività di verifica ispettiva anche al fine del mantenimento/rispetto/rinnovo delle autorizzazioni e degli accreditamenti a favore del Gruppo;
- Partecipazione a Conferenze di Servizi con rappresentanti di Enti Pubblici;
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per il rilascio dei certificati attestanti la conformità delle strutture, dei macchinari e degli strumenti di lavoro collocati presso il Gruppo Sogima alla normativa di riferimento;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche ispettive nei locali delle Società;
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti presso le Società;

- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti e/o altri Ministeri o altri Enti vigilanti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili;
- Gestione dei rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Brevetti Europeo o *European Patent Office* - EPO per le attività inerenti a brevetti e marchi;
- Negoziazione, stipula e gestione dei contratti con soggetti pubblici dell'Unione Europea o *extra* europea, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica;
- Selezione e assunzione del personale dipendente;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di *software* e servizi ICT;
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

7. - Destinatari della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli operatori nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e *Partners*, come già definiti nella Parte generale.

Per poter rendere efficace tale Sezione, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che, quindi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

8. - Protocolli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, il Gruppo Sogima si è dotato di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, mansionigramma per le figure chiave, procedure dettagliate, istruzioni e regolamenti in modo tale da garantire:

- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- definizione di ruoli con particolare riferimento alle responsabilità, rappresentanza e riporto gerarchico;
- formale conferimento di poteri, mediante apposita delega ovvero attraverso il rilascio di una specifica procura scritta, a tutti coloro (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori, consulenti, ecc.) che intrattengono per conto del Gruppo Sogima rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite mediante apposite comunicazioni indirizzate al personale interno (ordini di servizio, circolari, ecc.) ovvero rese conoscibili ai terzi interessati, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità di contatto personale o documentale rilevante attraverso l'utilizzo di appositi verbali dell'incontro e moduli di report, aventi adeguato livello di formalizzazione;
- divieto di accettare omaggi o regalie;
- previsione di specifici meccanismi di controllo e monitoraggio, finalizzati alla rilevazione di eventuali anomalie e/o violazioni delle procedure;
- previsione di livelli autorizzativi e tracciabilità dei processi decisionali.

Per quanto strettamente attiene agli incontri con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni e, più in genere, i Rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Gruppo Sogima si è dotato di una specifica procedura con la quale ha previsto, tra l'altro:

- l'obbligo di lasciare traccia documentale delle riunioni intercorse con i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, contenente, tra l'altro, l'oggetto della riunione, la sede, i partecipanti, la data, l'ora di inizio e fine, indicazione di eventuali anomalie;
- le regole di comportamento in occasione di detti incontri;
- la partecipazione a detti incontri di almeno due esponenti del Gruppo;
- la verbalizzazione/relazione degli incontri più rilevanti;

- il *report* periodico verso l'O.d.V. degli incontri effettuati con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- il divieto di promettere e/o offrire e/o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per il Gruppo;
- il divieto di effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto del Gruppo Sogima, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigente;
- il divieto di concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini e / o soggetti segnalati;
- il divieto di distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite all'O.d.V.;
- il divieto di presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'Ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- il divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- il divieto di rappresentare agli Enti finanziatori informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge / normativi, ovvero obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;

- il divieto di ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- il divieto di omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dall'Ente in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne poi il processo acquisti, il Gruppo Sogima si è dotato dei seguenti protocolli preventivi:

- Applicazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento;
- Albo Fornitori che risponda ai criteri di cui al capo che precede, e definizione dei requisiti essenziali da possedere per l'iscrizione allo stesso, sia nei casi di forniture e servizi che di lavori;
- Pubblicazione della procedura in oggetto e dell'Albo Fornitori sul sito *web* delle Società (ossia di Sogima Holding Srl e delle partecipate) con facoltà per l'operatore economico di presentare domanda di iscrizione in qualunque momento;
- Revisione periodica, almeno annuale e mediante verifiche a campione, dei requisiti dichiarati dagli iscritti all'Albo;
- Pubblicazione, con cadenza almeno annuale e mediante apposito avviso reso noto con le modalità idonee ad assicurarne l'adeguata pubblicità, dell'apertura delle iscrizioni nell'Albo;
- Agli Operatori Economici ritenuti idonei, viene fornita la comunicazione di avvenuta iscrizione nell'Albo così come, in caso di non idoneità, viene comunicato il rigetto dell'iscrizione con evidenza della relativa motivazione;
- Standardizzazione della modulistica contrattuale relativa all'incarico, con espressa clausola di adesione al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01

e al Codice Etico di cui il Gruppo Sogima si è dotato, ed espressa previsione di sanzioni per le violazioni fino alla risoluzione del contratto;

- Somministrazione di un modulo al conferimento degli incarichi al fine di avere una mappatura degli interessi del soggetto incaricato, della sussistenza/insussistenza di rapporti di parentela/affinità con soggetti politicamente esposti, o con vertici apicali di stazioni appaltanti, o anche soggetti riconducibili alla committenza, nonché una dichiarazione circa gli incarichi ricoperti dagli stessi presso altri enti pubblici;
- Comunicazione scritta all'Operatore Economico in caso di avvio della procedura di cancellazione dall'Albo, comunicando altresì i fatti addebitati, assegnando un termine di 15 giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni e ferma restando la possibilità di ripresentazione della domanda di iscrizione in caso di comprovata riacquisizione dei requisiti;
- A conclusione dell'incarico e/o a prodotto consegnato/servizio reso, il Gruppo Sogima provvede alla qualificazione dei fornitori (affidabilità) e, in linea di principio, vengono presi in considerazione come parametri i seguenti aspetti:
 - a) Capacità di soddisfare pienamente le specifiche richieste in base ai rapporti contrattuali e alla qualità attesa;
 - b) Chiarezza e flessibilità nella definizione e nel rispetto dei contratti di fornitura;
 - c) Eventuali titoli certificativi posseduti dal fornitore o possibilità di esibire attestati di conformità e/o prove documentali di test di verifica già effettuati dallo stesso.
- La qualifica del fornitore, viene esplicitata con un giudizio sul fornitore che può risultare Qualificato, Qualificato con Riserva, Non Qualificato e solo i fornitori che hanno raggiunto la votazione minima, possono essere inseriti nell'Elenco Fornitori Qualificati, ossia costituiranno i fornitori a cui rivolgersi in via preferenziale;
- I contratti tra il Gruppo Sogima ed i consulenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contengono clausole standard per il rispetto del Codice Etico, del Modello e del d.lgs. 231/2001 ed i relativi provvedimenti in caso di mancato rispetto;
- La corresponsione di onorari o compensi ai collaboratori e consulenti esterni coinvolti nell'erogazione dei servizi è soggetta ad un preventivo controllo volto a valutare la

qualità e l'effettiva erogazione della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto, che deve essere in linea con le tariffe e/o i prezzi di mercato; non è consentito riconoscere compensi in favore dei collaboratori e consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto, che deve in ogni caso essere documentalmente provato e della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'incarico deve essere tenuta traccia a cura dell'Ente.

Inoltre il Gruppo Sogima ha strutturato il processo relativo agli acquisti secondo le seguenti modalità idonee alla prevenzione di condotte delittuose:

- l'ufficio che evidenzia il bisogno invia una mail alla Logistica;
- successivamente si procede alla convalida del bisogno da parte del Direttore Amministrativo;
- per i lavori e le manutenzioni si procede con la richiesta di tre o più preventivi;
- nei casi di raccolta di più preventivi, laddove l'acquisto sia di importo superiore ad Euro 1.000,00 si procede alla convocazione della assemblea dei soci, la quale provvede alla scelta del preventivo che in termini di rapporto qualità / prezzo è ritenuto più conveniente;
- delle deliberazioni della commissione viene redatto verbale;
- all'esito, il Direttore o il Presidente sottoscrive l'ordine di acquisto ed esso viene conservato in duplice copia da parte dell'ufficio acquisti;
- lo stesso ufficio acquisti procede poi alla consegna di una copia alla ragioneria, unitamente alla fattura;
- alla consegna della merce l'ufficio acquisti procede alla verifica della stessa.

Per quanto concerne il processo di Gestione Risorse Umane il Gruppo Sogima ha adottato apposite procedure inerenti:

- le assunzioni e le dimissioni del personale;
- la formazione e l'addestramento del personale dipendente;

Nella prassi il Gruppo utilizza i seguenti protocolli preventivi in tutte le procedure di selezione delle risorse umane sia riferite personale dipendente e amministrativo:

- somministrazione di un modulo ai candidati (e in fase di prima applicazione a tutto il personale) al fine di avere una mappatura degli interessi del soggetto, della sussistenza/insussistenza di rapporti di parentela/affinità con soggetti politicamente esposti, o con vertici apicali di stazioni appaltanti, o anche soggetti riconducibili agli Enti finanziatori o vigilanti, nonché una dichiarazione circa gli incarichi ricoperti dagli stessi presso altri enti pubblici;
- tutte le posizioni aperte per le quali si procederà a procedure selettive saranno previamente pubblicate sul sito *web* delle Società (ossia sul portale *web* di Sogima Holding Srl e delle partecipate);
- agli avvisi di selezione del personale sarà garantita massima diffusione;
- la selezione avverrà attraverso criteri trasparenti e misurabili, basati unicamente sul merito, e della procedura sarà assicurata tracciabilità mediante la redazione di verbali scritti della commissione e la conservazione documentale degli stessi;
- è fatto divieto di assumere personale che sia segnalato da stazioni appaltanti, enti vigilanti e organi politici.
- i successivi adempimenti contrattuali sono di competenza dell'Ufficio Risorse Umane;
- l'archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione della commissione giudicatrice, previa verifica della sua completezza è effettuata dalla segreteria amministrativa.

9. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto, ove venisse riscontrata la responsabilità del Gruppo.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro i quali svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nei paragrafi che precedono, inclusi i soggetti esterni al Gruppo.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi all'Assemblea dei soci del Gruppo Sogima, in collaborazione con l'O.d.V.

I destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure interne adottate per l'assunzione e la formazione del personale nonché per contrastare la verifica dei reati in oggetto;
- le procedure interne adottate per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione;
- le procedure interne adottate per la gestione dei rapporti con i fornitori.

Il Gruppo Sogima obbliga tutti i destinatari del presente Modello:

- ad osservare tutte le leggi ed il corpo di regolamenti che disciplinano le diverse attività svolte all'interno del Gruppo e ad impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa in materia;
- ad instaurare e mantenere rapporti con la Pubblica Amministrazione basati su criteri di massima correttezza e trasparenza;
- nel caso in cui emergano, nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione, criticità di qualsiasi natura o conflitto di interesse deve esserne data, con nota scritta, tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- a porre particolare attenzione all'attuazione e al controllo degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie nel rispetto delle modalità di segnalazione prescritte;
- a tracciare tutti i contatti, anche attraverso annotazioni nelle relative pratiche, con i funzionari pubblici. Redigere un verbale delle riunioni intercorse con i Pubblici Ufficiali e

gli incaricati di pubblico servizio, contenente, tra l'altro, l'oggetto della riunione, la sede, i partecipanti, la data, l'ora di inizio e fine. Nel caso di riunioni rilevanti per l'attività del Gruppo Sogima ovvero di particolari criticità ai fini del rischio *ex d.lgs. 231/01*, provvedere a trasmettere un apposito verbale all'O.d.V. per informarlo dei fatti intercorsi; segnalare immediatamente all'O.d.V. qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un incaricato di pubblico servizio o di episodi di tentativi di corruzione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente venirne a conoscenza; nel caso la segnalazione sia stata effettuata al responsabile, lo stesso deve trasmettere tempestivamente la segnalazione ricevuta all'O.d.V.;

- a rendere noti tutti i conflitti di interessi, reali o potenziali, e discuterli con la propria area di afferenza, astenendosi dal prendere parte alle decisioni in cui tali interessi sono coinvolti.

È fatto espresso divieto - per tutti i destinatari ed i collaboratori esterni (questi ultimi debitamente istruiti con apposite clausole contrattuali) - di:

- adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto;
- assumere posizioni di palese conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dai delitti sopracitati;
- ostacolare, con violenza o minaccia, il regolare corso della giustizia.

In particolare, è assolutamente proibito:

- emettere fatture per prestazioni non realmente erogate;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;
- ricevere e/o erogare denaro o altra utilità - sia volontariamente che su sollecitazione, direttamente o per interposta persona - nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a loro coniugi ovvero discendenti, fratelli, sorelle o a persone da loro indicate, salvo che il fatto si verifichi (in conformità con quanto previsto anche dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore, o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali;
- distribuire e/o ricevere regali o accordare vantaggi di qualsiasi natura - di propria iniziativa o su sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che possano

influenzare la terzietà o l'indipendenza di giudizio, ovvero indurre a fornire specifici vantaggi al Gruppo;

- pagare o promettere denaro o altra utilità a seguito di una attività di induzione posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
- assumere pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio ovvero *ex* impiegati della Pubblica Amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per il Gruppo. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per il Gruppo;
- rilasciare promesse di assunzioni che non siano basate su criteri di merito, competenza, professionalità ma, diversamente, consistano in veri e propri favoritismi o forme clientelari privilegiate;
- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni (ad es. consulenti, revisori o altri professionisti) che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, nonché versare compensi per prestazioni mai svolte;
- presentare dichiarazioni materialmente alterate, o dal contenuto mendace, ad organismi pubblici nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario, al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;
- distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli Enti pubblici o dalla Comunità Europea per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati.

Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato connesso alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- sono state definite con apposite deleghe i soggetti abilitati alla movimentazione dei conti correnti e delle risorse finanziarie in genere, prevedendone i limiti di utilizzo;
- al fine di assicurare una gestione trasparente dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono stati previsti da parte dei soggetti a ciò appositamente delegati, puntuali obblighi informativi nei confronti dell'Assemblea dei soci sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere;

- è fatto obbligo di respingere ogni tentativo di induzione alla dazione indebita di denaro o altra utilità proveniente da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; in tale evenienza, la persona contattata deve segnalare tempestivamente l'episodio, secondo le modalità stabilite da procedure interne, sia all'amministrazione che all'O.d.V.;
- è fatto espresso divieto influenzare o determinare le decisioni dei soggetti operanti per nome e per conto della Pubblica Amministrazione con violenza, forza o inganno;
- nel caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (ad es. Forze dell'Ordine), ci si dovrà far rilasciare dall'Autorità procedente una copia, da conservare presso la Società, di ogni provvedimento concernente tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali), unitamente alla documentazione del relativo procedimento;
- i fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria ed in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità;
- gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze del Gruppo, redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire ed il relativo compenso. Prima di procedere al conferimento, gli accordi presi devono essere approvati dalla/e figura/e interna/e al Gruppo competente e la relativa documentazione dell'incarico deve essere debitamente archiviata;
- i professionisti esterni sono tenuti ad informare il Gruppo Sogima e l'Organismo di Vigilanza circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato connesso alle attività di erogazione/gestione dei finanziamenti pubblici:

- sono stati previsti appositi sistemi di controllo volti a garantire la veridicità delle dichiarazioni rilasciate alla Pubblica Amministrazione, o ad organismi pubblici comunitari, anche per ottenere finanziamenti;
- si è garantita una separazione tra le attività di coloro che istruiscono e decidono delle pratiche di finanziamento e coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero

sulla destinazione dei contributi erogati, prevedendo l'immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di riscontro di eventuali irregolarità.

Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'Autorità giudiziaria o estera:

- ogni qual volta si abbia notizia di un procedimento penale dal quale possa derivare un coinvolgimento del Gruppo, si diffida ciascun destinatario del Modello dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero dal dare o promettere denaro o utilità, affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni menzognere, o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

10. – Controlli O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente tramite apposita programmazione degli interventi e con il supporto delle altre funzioni competenti:

- il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie;
- le segnalazioni eventualmente provenienti, attraverso i canali appositamente predisposti, da tutti coloro che operano per conto del Gruppo in relazione ad eventuali comportamenti delittuosi, quali ad esempio richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione compiuti da funzionari della P.A. o tentativi di corruzione da personale interno;
- i flussi finanziari del Gruppo, ed in particolare controlla, le riconciliazioni contabili bancarie e di cassa, le uscite di cassa ed il rispetto dei limiti dei pagamenti/incassi in contanti; controlla, inoltre la documentazione del Gruppo con particolare riferimento alle fatture passive, sponsorizzazioni, liberalità e donazioni;
- le attività connesse alle aree a rischio per verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, *reporting* verso gli organi deputati, etc.);
- le commesse contrattualizzate, verificando a campione i contratti stipulati e le procedure utilizzate per l'acquisizione della commessa, gli eventuali collaboratori utilizzati, verificando per questi ultimi la contrattualizzazione degli stessi, l'attività concretamente

svolta dai medesimi, l'assenza di rapporti con soggetti politicamente esposti, la fatturazione e i flussi finanziari corrispondenti;

- le procedure di selezione del personale, anche con specifico riferimento agli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, acquisendo, anche a campione, la documentazione delle procedure di selezione suddette;
- gli acquisti di beni o servizi, avendo cura di verificare, anche a campione, l'effettiva prestazione del servizio o consegna del bene da parte del fornitore, la congruità del prezzo e l'insussistenza di rapporti con soggetti politicamente esposti, con rappresentanti degli enti clienti ovvero con esponenti del Gruppo;
- le consulenze affidate, anche a professionisti esterni, avendo cura di verificare i criteri utilizzati per la scelta del professionista ed il conferimento dell'incarico, l'effettiva prestazione della consulenza, anche mediante acquisizione della relativa documentazione, la congruità del prezzo e l'insussistenza di rapporti con soggetti politicamente esposti, con rappresentanti degli enti clienti ovvero con esponenti del Gruppo.

Per lo svolgimento di tali verifiche, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE IX

REATI AMBIENTALI

REATI AMBIENTALI

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS 231/2001

Dettaglio art. 25-UNDECIES

Premessa

Il presente Modello rappresenta parte integrante e, insieme, strumento di sintesi del sistema di gestione ambientale in essere presso il Gruppo Sogima finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, argomento particolarmente dibattuto negli ultimi anni.

Il Gruppo agisce nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Il Gruppo Sogima, in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione in materia di tutela dell'ambiente;

- a coinvolgere, nella gestione attiva della tutela ambientale, l'intera organizzazione societaria;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione dell'ambiente;
- a fornire le risorse economiche, umane e strumentali necessarie;
- a far sì che gli utenti e i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per assumere le loro responsabilità in materia di ambiente;
- a coinvolgere e consultare gli utenti e i lavoratori, anche attraverso il responsabile per l'ambiente;
- a riesaminare periodicamente la politica adottata in materia di ambiente ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere, all'interno del Gruppo, gli obiettivi di ambiente e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la salvaguardia dell'ambiente, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

1. - I reati ambientali

L'art. 25-*undecies* del Decreto, di recente modificato con Legge 22 maggio 2015, n. 68, prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ad alcuni reati ambientali ed in particolare per le fattispecie che di seguito saranno descritte:

1.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

Il nuovo delitto, introdotto dalla Legge n. 68/2015, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. a) del Decreto, così come modificato dalla Legge n. 68/2015, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Inoltre, in caso di condanna, si applica all'Ente una delle sanzioni interdittive *ex art.* 9 del Decreto per una durata non superiore ad un anno (art. 25 *undecies*, comma 1-*bis* del Decreto).

Nell'ipotesi in cui il reato sopra descritto sia stato commesso con colpa e non con dolo, ai sensi dell'art. 452-*quinquies* c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. c del Decreto).

1.2. - Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (Art. 137 d.lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui lo svolgimento delle attività della Società comporti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazioni difformi dalle prescrizioni legislative o le attività stesse siano condotte in difformità rispetto alle previsioni autorizzative.

1.3. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI–bis del codice penale (art. 452-octies c.p.)

L'art. 452 *octies* c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, estende la categoria dei possibili reati – scopo dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e dell'associazione di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) ricomprendendovi anche i reati previsti e disciplinati dal nuovo Titolo VI – *bis* del codice penale, intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”.

In particolare, la norma di nuovo conio prevede, al primo comma, un aumento delle pene di cui all'art. 416 c.p., quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al nuovo titolo VI–*bis* del codice penale.

Il secondo comma prescrive, invece, un aumento delle pene di cui all'art. 416-*bis* c.p., quando l'associazione di stampo mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo VI–*bis* del codice penale, ovvero è diretta ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In tale ipotesi si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote (art. 25-*undecies*, comma 1, lett. d).

1.4. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a e comma 6, primo periodo, d.lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 dispone, per quanto di interesse in questa sede (lettera a), che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordiecies*, comma 1, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli

208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Il comma 6 dell'art. 256, invece, punisce con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 1, del Decreto si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4 d. lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6 del Decreto.

1.5. - Gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 d.lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006, per quanto di interesse in questa sede (lett. b) prevede che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, dello stesso provvedimento *“realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”*.

Il comma 5, infine, prevede che chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena suddetta, di cui al comma 1, lettera b).

Per gli illeciti in questione si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 2 del Decreto). Tale sanzione è ridotta della metà nel caso previsto dall'art. 256, comma 4, d. lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni

richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6, del Decreto.

1.6. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006)

La norma incriminatrice, nella parte rilevante per la responsabilità degli enti, punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro la condotta di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

La sanzione pecuniaria carico della Società è, in questo caso, da 200 a 300 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 3 del Decreto), ridotta della metà nel caso previsto dall'art. 256, comma 4, d. lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6, del Decreto.

Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

1.7. – Tenuta di registri e formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006)

Secondo quanto disposto dalla norma in questione, si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. d) del Decreto.

1.8. – Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006)

L'art. 259, comma 1 del d. lgs. n. 152/2006 prescrive che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. e), si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.9. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (al posto dell'art. 260, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006, richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21)

Ai sensi dell'art. 452 – *quaterdecies* c.p., al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. f del Decreto).

Il secondo comma della stessa norma prevede l'applicazione della pena della reclusione da tre a otto anni se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

All'Ente si applica, in quest'ultimo caso, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. f del Decreto)

In caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi, come prevede l'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto.

Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 del d. lgs. n. 152/2006 in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto (art. 25-*undecies*, comma 8 del Decreto).

1.10. – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, d.lgs. n. 152/2006)

A norma dell'art. 260-*bis* del d. lgs. n. 152/200, comma 6, si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Secondo il comma 7, per la parte di interesse, è punito, sempre ai sensi dell'art 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Con la stessa pena è punito anche colui che,

durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative).

Il secondo periodo del comma 8 prevede l'aggravante della pena fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi.

All'Ente si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, nel caso previsto dal comma 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo; si applica, invece, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. g) del Decreto.

2. – Aree a rischio

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- gestione delle acque reflue;
- attività di qualsiasi genere che possano creare contaminazione del suolo.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte generale del presente Modello).

REATI AMBIENTALI									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

3. – Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti del Gruppo operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e *Partners*, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo Sogima, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25-*undecies*.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni sociali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

1. nel Codice Etico;
2. nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;
3. nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia ambientale.

4. – Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, agli amministratori ed ai dipendenti del Gruppo Sogima in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai *partners* in forza di apposite clausole contrattuali. Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico del Gruppo Sogima.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme sociali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure sociali interne, in tutte le attività finalizzate:

- alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi;
- alla gestione degli scarichi di acque reflue;
- alla gestione, manutenzione e sanitizzazione dei campi e delle strutture di proprietà o in uso al Gruppo Sogima.

b) Nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso Siti SOGIMA) porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove il Gruppo Sogima si configuri come produttore del rifiuto, verificare le autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione (autorizzazione al trasporto, verifica che i mezzi siano autorizzati per lo specifico codice CER, autorizzazione dell'impianto destinatario per lo specifico codice CER, ottenimento quarta copia del formulario).

c) Rispettare la regolamentazione e gli obblighi legislativi vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti, inclusi, quando in vigore, i nuovi obblighi derivanti dall'adesione al Sistema elettronico di rintracciabilità dei rifiuti (SISTR).

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

d) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione sociale in materia di gestione ambientale;

- e) in sede di realizzazione di prescrizioni imposte dalla legge o da Enti pubblici in materia ambientale, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- f) presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- g) superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti;
- h) in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse del Gruppo, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

5. – Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme sociali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi interni al Gruppo Sogima. Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure vigenti sono le seguenti:

- la gestione delle tematiche ambientali.

In base all'evoluzione delle attività gestite presso i siti del Gruppo Sogima, il vertice ed il personale coinvolto nella gestione e manutenzione dei siti devono in ogni caso verificare l'eventuale futura necessità di formalizzazione di ulteriori regole, procedure e responsabilità con riferimento a:

- il corretto esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera;
- la corretta attività di manutenzione di impianti eventualmente contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti del Gruppo Sogima coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dal Gruppo e dalle procedure e norme sociali sopra richiamate.

6. - Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le azioni che in relazione alle aree a rischio (come individuate nel paragrafo 2), gli esponenti sono tenuti a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure interne al Gruppo:

1. attribuzione chiara di compiti, funzioni e responsabilità in materia ambientale;
2. implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale;
3. pianificazione delle attività di formazione a tutti i livelli in materia ambientale;
4. pianificazione ed effettuazione delle attività di verifica periodica degli impianti (di primo e secondo livello) e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli *asset* interni, necessarie ad assicurarne la piena funzionalità e la conduzione nel rispetto della normativa ambientale;
5. pianificazione ed effettuazione di analisi delle emissioni ed immissioni esterne derivanti dall'attività produttiva tese a verificare il rispetto dei limiti normativi ed autorizzativi;
6. pianificazione ed adozione delle azioni ed iniziative idonee a fronteggiare ed eliminare le eventuali anomalie;
7. adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire la individuazione, valutazione e gestione delle prescrizioni derivanti dalle autorizzazioni ambientali ottenute dal Gruppo Sogima;
8. adozione di strumenti organizzativi idonei a fronteggiare le emergenze ambientali, che contemplino non soltanto le azioni tecnico gestionali, ma anche gli obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità;
9. adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire il costante aggiornamento normativo anche tramite contratto quadro con azienda di consulenza;
10. verifica periodica tramite *audit* interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;
11. selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti ed altri servizi aventi impatto ambientale (ad es. di *facility management*), siano essi *Partners* e Collaboratori Esterni, svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali *Partners* e dei Collaboratori esterni deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato;

12. contrattualizzazione dei fornitori di servizi di gestione rifiuti e di altri servizi aventi impatto ambientale secondo modelli *standard* adottati dal Gruppo e comunque tramite contratti formalizzati, che vietino il doppio livello di subappalto, prevedano la possibilità di effettuare *audit* di seconda parte e stabiliscano penali contrattuali e clausole risolutive espresse in caso di violazione della normativa ambientale nello svolgimento del servizio; richiesta ai *Partners* e ai Collaboratori esterni dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;
13. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti e/o *Partners* e/o Collaboratori esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo; in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei *Partners* e dei Collaboratori esterni, trasmettere una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche *l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure*, ancorché delegata a terzi, mediante specifiche attività di *due diligence* dei laboratori nell'ambito delle procedure di selezione dei fornitori e comunque di controllo di seconda parte.

È di fondamentale importanza verificare *l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze* con le quali il Gruppo intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla *stipula dei contratti* ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

Ai consulenti, *partners*, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo.

7. – Istruzioni e Verifiche dell'O.d.V.

Devono essere immediatamente segnalati all'O.d.V. tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni ambientali significative o comunque inosservanze rispetto al Codice etico, alla presente Parte Speciale ed ai relativi documenti di attuazione, nonché gli incidenti ambientali significativi.

L'O.d.V. deve, altresì, essere tempestivamente informato di qualsiasi accertamento in corso in materia ambientale da parte delle Autorità di controllo e deve ricevere tutta la documentazione relativa al procedimento, oltre che le eventuali prescrizioni impartite e sanzioni irrogate.

Devono, inoltre, essere inviati all'O.d.V., con periodicità annuale, da parte del delegato ambientale individuato dal Gruppo Sogima:

- il Piano annuale degli investimenti in materia ambientale e relativo *budget*, nonché i successivi eventuali aggiornamenti infrannuali;
- l'Organigramma relativo al sistema di gestione ambientale e relativi aggiornamenti;
- il Piano annuale di formazione in materia ambientale e relativo consuntivo semestrale;
- l'elenco dei contratti sottoscritti per la gestione dei rifiuti ed altri servizi di rilevanza ambientale (es. *facility management*, manutenzione carrelli elevatori, manutenzione apparecchiature di refrigerazione, servizi di manutenzione degli impianti, servizi di laboratorio, servizi di consulenza in materia ambientale ecc.);
- il Piano di *Audit* interno e relativi esiti e rapporti;
- le eventuali sanzioni disciplinari elevate per violazioni delle norme e delle procedure ambientali nel semestre di riferimento.

Devono essere tempestivamente messe a disposizione dell'O.d.V. tutte le registrazioni relative alle attività ed ai controlli indicati nella presente Parte Speciale, nonché tutte le informazioni comunque richieste dall'O.d.V. medesimo ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Oltre alle informative di cui sopra, il delegato ambientale individuato dal Gruppo deve inviare all'O.d.V., con periodicità annuale, una relazione sullo stato di attuazione e di osservanza della presente Parte Speciale e delle relative procedure attuative, contenente un'informativa generale, lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento pianificate, la indicazione della reportistica periodica del SGA disponibile, gli esiti significativi o le criticità riscontrate nelle attività di verifica ed autocontrollo, lo stato di avanzamento del Piano degli Investimenti e del Piano di manutenzione onde garantire l'efficace effettuazione dell'attività di vigilanza.

PARTE SPECIALE X

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

QUALI FATTISPECIE RICHIAMATE DAL D. LGS 231/2001

Dettaglio art. 25-QUINQUIES

1. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Le fattispecie che, avuto riguardo alla presente Parte Speciale, vengono in rilievo sono:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.):** Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.):** Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.):** Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni

finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.)** Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter* cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* cod. pen.)**: Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- **Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)**: Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)**: Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* cod. pen.)**: Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si configura nei confronti di chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle

norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione di attività operative da parte del Gruppo Sogima, anche in *partnership* con soggetti terzi;
2. gestione di attività operative in *outsourcing*;
3. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato e che non abbiano già una relazione d'affari con l'azienda; a titolo esemplificativo, costituisce un'area potenzialmente sensibile il rapporto con le cooperative che prestano servizi operativi all'azienda, come i servizi di manutenzione e di pulizia;
4. fornitura di contenuti digitali;
5. gestione dei sistemi informativi e del sito Internet della Società;
6. organizzazioni di viaggi e missioni, soprattutto in località estere note per il cd. "turismo sessuale". Non risulta, peraltro, che il Gruppo abbia organizzato negli ultimi anni viaggi e missioni in località straniere;
7. applicazione delle disposizioni previste nei Contratti collettivi nazionali e territoriali relativamente alle retribuzioni applicate ai dipendenti;
8. gestione dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria e delle ferie, dei permessi;
9. gestione aspetti attinenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
10. gestione dei metodi di sorveglianza dei lavoratori.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verifica del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal

proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	2	1	2	1	2	1	1	1	2
CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO	

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti, amministratori e collaboratori del Gruppo Sogima devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);

2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. utilizzare anche occasionalmente il Gruppo, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

4. REGOLE DI CONDOTTA SPECIFICHE

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto 5 infra;

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi *Partner* o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali *Partner* o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

3. in caso di assunzione diretta di personale da parte del Gruppo Sogima, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

4. qualora un *Partner* abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore del Gruppo Sagit, il *Partner* dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 *Convenzione sull'età minima 1973*" e "C182 *Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile*");

5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal *Partner*, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;

6. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per il Gruppo Sogima e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati;

7. il Gruppo è tenuto a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti *Internet* contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di “*content filtering*”);

8. il Gruppo Sogima richiama in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

9. nel rispetto delle normative vigenti, il Gruppo Sogima si riserva il diritto di effettuare controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

10. il Gruppo Sogima valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del cd. “turismo sessuale”;

11. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri esponenti e/o collaboratori esterni, il Gruppo Sogima è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

12. Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

13. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (quali telecamere) richiesti da esigenze organizzative, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto dei lavoratori e dall'accordo sindacale sottoscritto dalla Società.

14. Le disposizioni in materia di retribuzioni (specifiche per ogni categoria lavorativa), orari di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie e permessi devono essere definite in conformità con quanto previsto dalla Legge, dal CCNL e dai contratti integrativi sottoscritti dalla Società.

5. CONTROLLI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

All'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione del Gruppo rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del *whistleblowing*" cui si rimanda (Parte Generale, paragrafo 10).

PARTE SPECIALE XI

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

QUALI FATTISPECIE RICHIAMATE DAL D. LGS 231/2001

Dettaglio art. 25-TERDECIES

1. I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-*terdecies* del d.lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 167/2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra. In dettaglio, l'art. 25-*terdecies* prevede che: "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si*

applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

L'art. 7, comma 1, lett. c) del D.lgs. 21/2018 ha tuttavia abrogato l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sostituendolo con le disposizioni di cui all'art. 604-bis c.p..

Per un dettaglio del reato sopra citato e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato “Tabella reati 231”.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Considerate le attività svolte dalla Società la probabilità di accadimento dei suddetti illeciti è considerata remota poiché, allo stato attuale, appare alquanto improbabile che l'Amministratore e il personale delle Società compiano attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio, seppur remota, risultano essere:

- le sponsorizzazioni, nell'ambito delle quali la Società potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni e associazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 604-bis c.c.;
- le attività di comunicazione istituzionale e non.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO	

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti del Gruppo ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente il Gruppo Sogima, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia. Relativamente alla gestione delle sponsorizzazioni si rinvia, per le disposizioni specifiche da rispettare, al protocollo gestionale "Sponsorizzazioni".

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione del Gruppo rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del *whistleblowing*" cui si rimanda (Parte Generale, paragrafo 10).

PARTE SPECIALE XII

IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

QUALI FATTISPECIE RICHIAMATE DAL D. LGS 231/2001

Dettaglio art. 25-DUODECIES

1. – Il reato di impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis, d. lgs. n. 286/1998) di cui all'art. 25-duodecies del Decreto

Ai sensi dell'art. 22, comma 12, del d.lgs n. 260/1998 è punito "*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato*".

Il successivo comma 12-bis dell'art. 22 dispone un aumento di pena quando i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, ovvero siano minori in età non lavorativa, nonché qualora

gli stessi siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento descritte dall'art. 603-*bis* c.p.¹⁰.

L'art. 25-*duodecies* del Decreto prevede la responsabilità della persona giuridica per il reato in esame nella sola forma aggravata di cui all'art. 22, comma 12-*bis* del d.lgs. n. 260/1998.

Ciò, ovviamente, non esime la Società dall'adozione di misure e regole comportamentali idonee a prevenire il verificarsi del reato *de quo* anche nella forma cd. ordinaria di cui al precedente comma 12 dell'art. 22.

Trattasi di reato posto a tutela della regolarità della presenza dello straniero sul territorio italiano e dei rapporti lavorativi che lo interessano.

La contravvenzione in esame assume natura di reato proprio, perché la condotta penalmente sanzionata deve essere commessa da taluno che ricopra la qualifica di "datore di lavoro".

Trattasi di reato permanente che si perfeziona al momento dell'assunzione o con l'inizio dell'attività lavorativa, si consuma per tutta la durata del rapporto di lavoro e cessa solo con il cessare di questo.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di contravvenzione, l'agente risponde non solo a titolo di dolo ma anche a titolo di colpa, dal che deriva che sul datore di lavoro (nella specie il Gruppo Sogima) incombe, sulla base della sua ordinaria diligenza, l'onere di verificare il possesso e la validità del permesso di soggiorno del lavoratore straniero.

1.1. Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 duodecies del Decreto

Ove venisse accertata la responsabilità della Società, sarà applicata la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, comunque entro il limite di Euro 150.000.

¹⁰ Si riporta il testo dell'art. 603-*bis* c.p.: "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2 – Aree a rischio

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta dal Gruppo Sogima, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- **Gestione risorse umane**

Il reato di Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, c. 12-bis, d.lgs. 286/1998) potrebbe in concreto configurarsi laddove il Gruppo Sogima impiegasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e/o in corso di validità. A tal riguardo dovrà farsi riferimento anche a lavoratori formalmente non inquadrati come dipendenti delle Società, ma che potrebbero rivendicare l'accertamento e/o la costituzione del rapporto di lavoro (ad es. somministrazioni irregolari e altre ipotesi previste dalla legge).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano ulteriori possibili modalità di commissione del reato nella realtà del Gruppo:

- impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o il cui permesso sia stato revocato o annullato;

- concorso con il datore di lavoro di un fornitore nell'impiego da parte dello stesso di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o il cui permesso sia stato revocato o annullato;

- rapporti contrattuali con imprese che utilizzino lavoratori non qualificati e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea;

- *partnership* con imprese che operano, in maniera prevalente, presso Stati extracomunitari.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto del Gruppo Sogima, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'O.d.V.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	2	1	2	1	2	1	1	1	2
CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO BASSO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

3. – Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale è rivolta principalmente a tutti quei soggetti che all'interno del Gruppo prendono parte ai processi di selezione e assunzione del personale assunto alle dipendenze del Gruppo Sogima.

4. - Protocolli preventivi

Ai fini della prevenzione del reato di Impiego di lavoratori irregolari, è fatto divieto agli apicali e ai dipendenti di assumere dei comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25-*duodecies* del d.lgs. 231/01.

Oltre a ciò, è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento rispettoso con quanto stabilito dalle procedure di selezione e assunzione del personale assunto alle dipendenze del Gruppo;
- nell'ambito delle stesse procedure di cui al punto che precede, verificare la regolarità della documentazione dei candidati.

È fatto inoltre divieto di impiegare ed assumere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero in possesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato chiesto, nelle more, il rinnovo.

Inoltre, considerata la propensione del Gruppo Sogima a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giova precisare che anche in tali casi devono comunque essere rispettate le norme di legge e le procedure interne nonché i principi di cui al presente Modello.

5. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari, dal quale deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità del Gruppo.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari e, in particolare, ai soggetti che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo 2.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi all'Assemblea dei soci, in collaborazione con l'O.d.V.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare, incluso quello previsto dal CCNL applicabile;
- le procedure interne per l'assunzione e la formazione del personale;
- il sistema afferente i criteri utilizzati dal Gruppo per la qualificazione delle imprese con cui intrattenere rapporti di *partnership*;

È fatto espresso divieto a tutti i destinatari e i collaboratori esterni - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.

È, altresì, vietato:

- utilizzare manodopera di origine straniera senza la preventiva verifica della regolarità del permesso di soggiorno;
- assumere personale senza il rispetto della normativa contrattuale e sindacale in vigore;
- selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgano di manodopera assunta mediante procedure tali da non garantire il rispetto della normativa in tema di impiego di lavoratori stranieri.

A tutti i destinatari è imposto di segnalare tempestivamente all'Assemblea dei soci e all'O.d.V. qualsiasi anomalia riscontrata nella gestione delle procedure di selezione del personale e nelle procedure relative alla scelta di *partners* e fornitori.

Il Gruppo Sogima si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui *partners* e fornitori confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale.

Infine, l'Assemblea dei soci potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e ad integrazione dei comportamenti sopra elencati.

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione del Gruppo rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza *ex* d.lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del *whistleblowing*" cui si rimanda (Parte Generale, paragrafo 10).

PARTE SPECIALE XIII

REATI ASSOCIATIVI E TRANSNAZIONALI

REATI ASSOCIATIVI

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

Dettaglio art. 24-TER

1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del d.lgs. 231/2001)

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel d. lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata", anche se non connotate dal requisito della "transnazionalità".

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno del Gruppo è quella di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

– Art. 416 c.p. "associazione per delinquere": *quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (omissis).*

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività del Gruppo Sogima caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni al Gruppo, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio del Gruppo Sogima. Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati in altre Parti Speciali (cui

si rimanda), possano essere commessi anche in forma “associativa”. Potrebbe quindi configurarsi l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione;
- Indebita percezione di contributi;
- False comunicazioni sociali;
- Abuso di informazioni privilegiate / manipolazione di mercato;
- Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita;

Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possa commettere il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria. Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio del Gruppo Sogima - anche ai fini del reato di associazione a delinquere - i seguenti:

- approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- gestione degli investimenti;
- gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- gestione dei rapporti con le altre società;
- vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni sociali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO	

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, agli amministratori ed ai dipendenti del Gruppo Sogima in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai *partners* in forza di apposite clausole contrattuali. Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di

reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico del Gruppo Sogima. Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme sociali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti nazionali ed internazionali, nonché delle procedure sociali interne, in tutte le attività finalizzate:

- alla gestione degli adempimenti societari;
- alla conclusione di operazioni sottoscrizione di contratti di prestazione.

b) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo nei rapporti con le altre società e con i rappresentanti delle istituzioni;

c) osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell'informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;

d) fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

– promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi del Gruppo;

– comunicare a terzi informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione tecnico-amministrativa del Gruppo;

– presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

– riconoscere compensi in favore di fornitori, *partners* commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;

– emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;

– effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto / veritiero.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme sociali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi interni al Gruppo.

Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure vigenti riguardano:

- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, gli Organismi e le Autorità di Vigilanza;
- l'approvvigionamento di beni e prestazioni (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali);
- gli investimenti (inclusa la gestione dei rapporti con agenti e intermediari);
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali;
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la gestione della tesoreria.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti interni al Gruppo coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dal Gruppo Sogima e dalle procedure e norme sociali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione sociale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del *whistleblowing*" cui si rimanda (Parte Generale, paragrafo 10).

REATI TRANSAZIONALI

Lo stesso reato di cui *supra* rileva ai fini del Modello 231 anche per quanto riguarda quel tipo di reati, i Reati transazionali, nel compimento dei quali sono coinvolti soggetti operanti in più Stati.

Sono di seguito individuati i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili al Gruppo (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, ai sensi dell'art. 5 del Decreto) è collegato il regime di responsabilità a carico dello stesso, previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

Come già rilevato l'art. 10 (Responsabilità amministrativa degli Enti) della citata legge prevede l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi **transnazionale**. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera reato transnazionale "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso*

in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”.

L'articolo 10 della Convenzione così recita: “1. *Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione. 2 Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa. 3 Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 4 Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.*” ovvero *sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

Per “gruppo criminale organizzato” ai sensi della citata Convenzione si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.*

È prevista, quale conseguenza della commissione dei reati transnazionali elencati, l'applicazione alla Società delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verificazione del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATI TRANSNAZIONALI									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO

1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO	

SISTEMI DI PREVENZIONE:

1. Destinatari della presente Parte Speciale

Le prescrizioni contenute nella presente Parte speciale sono vincolanti per l'intero Gruppo: esponenti (Amministratore Unico, Direttore amministrativo, Soci), dipendenti e personale tecnico-amministrativo, *partners*, collaboratori, fornitori in concorso con terzi.

2. Protocolli preventivi

Presupposto necessario per la responsabilità della Gruppo è che i suindicati reati vengano commessi in un contesto internazionale. Se ciò, in considerazione dell'attività svolta dal Gruppo Sogima ha un basso impatto in termini probabilistici, tuttavia si tratta di un gruppo di reati che necessita comunque di essere mappato, in considerazione della possibilità che esso venga commesso da dipendenti o soggetti apicali del Gruppo in concorso con terzi.

Inoltre, dal momento che l'art. 3 della legge 146/2006 considera transnazionale quel reato commesso in uno Stato ma di cui "una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato", ben ci si avvede di come i protocolli preventivi debbano sostanzialmente coincidere con quelli previsti per le stesse fattispecie di reato commesse in ambito nazionale, cui si rimanda.

3. Principi e regole di comportamento

I principi e le regole di comportamento sono sostanzialmente le medesime già affrontate e analizzate nella trattazione delle medesime fattispecie di reato commesse in ambito nazionale.

Si rimanda, perciò, oltre a quanto stabilito nel presente Modello nelle trattazioni che precedono, al rispetto costante delle Procedure e del Codice Etico dei quali il Gruppo Sogima si è dotato.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Anche con riferimento ai controlli da parte dell'O.d.V., in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne le prescrizioni di cui alla presente Sezione, oltre a rimandarsi a quanto stabilito nei paragrafi che precedono per quanto riguarda le medesime tipologie di reato già affrontate, si evidenziano le seguenti verifiche:

- Esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello con particolare riferimento alla segnalazione di contatti intercorsi tra esponenti del Gruppo e soggetti che rivestano la qualità di testimoni, potendo anche convocare i medesimi, dopo che abbiano svolto il loro ufficio di testimone, al fine di verificare se abbiano ricevuto pressioni indebite;
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle verifiche eseguite, ivi compresa la verbalizzazione delle eventuali audizioni di cui al punto che precede.

A tal fine, all'O.d.V. è garantito libero accesso a tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari di cui il Gruppo o gli esponenti dello stesso siano parte.

PARTE SPECIALE XIV

DELITTO DI CONTRABBANDO

REATO DI CONTRABBANDO

QUALI FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATA DAL D.LGS. 231/2001

Dettaglio art. 25-SEXIESDECIES

1. L'art. 25 – *sexiesdecies*: la fattispecie di “contrabbando”

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371-, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale, con l’introduzione dell’art. 25 *sexiedecies* vengono ricompresi nel novero dei reati 231 alcuni istituti di diritto doganale, quali il “contrabbando” previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (cd. Testo Unico Doganale). Alla base del suddetto testo di legge vi sono i cd. dazi doganali, ossia “*delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l’impone*”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina. I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali. All’art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il cd. diritto di confine che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all’importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta. Nel TU Doganale agli artt. 36 e s.s si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”. L’articolo anzidetto è stato oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 per cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292, 293 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro. L’unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l’art. 295 che identifica il contrabbando aggravato che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando. L’art. 295 TU Doganale, infatti, dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.

Le recenti modifiche introdotte hanno aggiunto al modello 231 l'art. 25 sexiesdecies, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

L'art. 25-sexiesdecies in relazione al reato di contrabbando prevede che “1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una restitutio ad integrum con contestuale ripristino dello status quo ante, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole. Se la violazione eccede i centomila euro la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, se invece l'importo della violazione è inferiore è pari a duecento quote. La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

2. Aree di rischio

L'individuazione delle aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-*sexiesdecies* del d.lgs. 231/2001 è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato in quanto, nello specifico, è necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e la società.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25- *sexiesdecies* del d.lgs 231/01 sono svolte nell'ambito della:

- Gestione degli scambi commerciali;
- Gestione delle spedizioni;
- Gestione dei dazi doganali;
- Gestione della distribuzione;
- Gestione dei trasporti.

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare principi e norme di comportamento dettate nell'ambito delle procedure aziendali e del Codice Etico di Gruppo.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verifica del reato presupposto e l'impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATI DI CONTRABBANDO				
AMMINISTRATORE UNICO	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	ASSEMBLEA DEI SOCI	PERSONALE	COLLABORATORI ESTERNI

PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO	

SISTEMI DI PREVENZIONE

3. Principi e regole di comportamento

I protocolli posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono sintetizzati come segue:

- REGOLAMENTAZIONE: il sistema di controllo si fonda sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- TRACCIABILITÀ E VERIFICA SULLA EFFETTIVITÀ DELLO SCAMBIO: il sistema di controllo si fonda sul principio secondo cui ogni operazione inerente un'attività sensibile sia opportunamente registrata ed anche il processo decisionale, di autorizzazione nonché di svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali che diano conferma dell'avvenuto scambio;

- VERIFICA DELLA CORRETTEZZA RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PROVENIENZA E L'AUTENTICITÀ DEL PRODOTTO.

- VERIFICA IN INGRESSO DELLE MERCI.

4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale e, particolarmente:

1. Responsabile commerciale;
2. Direttore Amministrativo.

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza (Parte generale, paragrafo 5), lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività del Gruppo in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE XV

ALTRE FATTISPECIE

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art 25-*quater* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti,

diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l’azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale;
- ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo.-

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto:

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

Tale norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Tale norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Di seguito è stata riportata la **matrice dei rischi** nella quale è espressa la correlazione tra la probabilità di verifica del reato presupposto e l’impatto che lo stesso avrebbe per il Gruppo Sogima (a tal proposito si rinvia alla nota metodologica, relativa alla mappatura dei processi e delle attività sensibili e dei rischi ad essi relativi, di cui al paragrafo 9 della Parte Generale del presente Modello.

REATI DI TERRORISMO									
AMMINISTRATORE UNICO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		ASSEMBLEA DEI SOCI		PERSONALE		COLLABORATORI ESTERNI	
PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO	PROBAB.	IMPATTO
0	3	0	3	0	3	1	3	1	3
CLASSIFICAZIONE RISCHIO NEUTRO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO NEUTRO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO NEUTRO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO		CLASSIFICAZIONE RISCHIO MEDIO	

2. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

È previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza (Parte generale, paragrafo 5), lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.